

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 5 marzo 1994

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

## REGIONI

### SOMMARIO

#### REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1992, n. 29.

Interventi a favore dell'associazionismo economico e della cooperazione fra piccole e medie imprese del commercio e dei servizi . . . . . Pag. 4

LEGGE REGIONALE 1<sup>o</sup> settembre 1993, n. 43.

Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assistentamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1993 . . . . . Pag. 8

LEGGE REGIONALE 1<sup>o</sup> settembre 1993, n. 44.

Assistentamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1993 . . . . . Pag. 8

LEGGE REGIONALE 1<sup>o</sup> settembre 1993, n. 45.

Provvedimenti in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e efficienza a carattere regionale e infraregionale . . . . . Pag. 8

LEGGE REGIONALE 1<sup>o</sup> settembre 1993, n. 46.

Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi. . . . . Pag. 9

LEGGE REGIONALE 1<sup>o</sup> settembre 1993, n. 47.

Disposizioni in materia di urbanistica e disciplina del Comitato tecnico regionale . . . . . Pag. 47

LEGGE REGIONALE 1<sup>o</sup> settembre 1993, n. 48.

Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane. . . . . Pag. 14

#### REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 5 agosto 1993, n. 36.

Interventi straordinari a sostegno della cooperazione agricola. . . . . Pag. 17

LEGGE REGIONALE 5 agosto 1993, n. 37.

Norme per l'esercizio dell'attività di organizzatore professionale di congressi . . . . . Pag. 19

LEGGE REGIONALE 16 agosto 1993, n. 38.

Disposizioni relative al calendario regionale per l'annata venatoria 1993/1994 . . . . . Pag. 23

LEGGE REGIONALE 16 agosto 1993, n. 39.

Attività celebrative del cinquantesimo anniversario della lotta di liberazione . . . . . Pag. 24

LEGGE REGIONALE 23 agosto 1993, n. 40.

Modificazioni alla legge regionale 8 gennaio 1990, n. 1 avente per oggetto «Norme per la formazione del Piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti e disciplina delle attività di smaltimento» . . . . . Pag. 25

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1993, n. 41.

Assistentamento del bilancio di previsione della regione Liguria per l'anno finanziario 1993, ai sensi dell'art. 38 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42 . . . . . Pag. 29

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1993, n. 42.

Istituzione di una commissione incaricata di esaminare le dichiarazioni e le attestazioni rilasciate dai consiglieri regionali ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c) della legge regionale 30 dicembre 1982, n. 53 . . . . . Pag. 30

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1993, n. 43.

Disposizioni per accelerare le procedure di finanziamento in materia di formazione professionale . . . . . Pag. 31

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1993, n. 44.	
Rendiconto generale dell'Amministrazione della regione Liguria per l'esercizio finanziario 1992 . . . . .	Pag. 32
LEGGE REGIONALE 8 settembre 1993, n. 45.	
Disciplina delle attività contrattuali della regione . . . . .	Pag. 32
LEGGE REGIONALE 8 settembre 1993, n. 46.	
Partecipazione all'attività della Conferenza dei presidenti dell'assemblea e dei consigli delle regioni e delle province autonome . . . . .	Pag. 36
LEGGE REGIONALE 8 settembre 1993, n. 47.	
Norme in materia di fondo mutualistico interno dei consiglieri regionali . . . . .	Pag. 37
LEGGE REGIONALE 10 settembre 1993, n. 48.	
Contributo straordinario a favore del comune di Riva Ligure per la realizzazione di interventi di somma urgenza conseguenti alle mareggiate del mese di maggio 1993 . . . . .	Pag. 38
LEGGE REGIONALE 10 settembre 1993, n. 49.	
Modifica della legge regionale 11 giugno 1993, n. 27 «Nuove norme in materia di emigrazione ed istituzione della consulta regionale per l'emigrazione» . . . . .	Pag. 38
<b>REGIONE BASILICATA</b>	
LEGGE REGIONALE 10 maggio 1993, n. 23.	
Ristrutturazione della rete ospedaliera e disposizioni per l'assistenza specialistica convenzionale . . . . .	Pag. 39
LEGGE REGIONALE 24 maggio 1993, n. 24.	
Ridefinizione dell'ambito territoriale di applicazione degli interventi di cui alla legge regionale 22 aprile 1987, n. 24. . . . .	Pag. 40
LEGGE REGIONALE 24 maggio 1993, n. 25.	
Misure di incentivazione per l'impiego della carta riciclata. . . . .	Pag. 41
LEGGE REGIONALE 31 maggio 1993, n. 26.	
Nuove norme in materia di cooperazione agricola . . . . .	Pag. 41
LEGGE REGIONALE 31 maggio 1993, n. 27.	
Nuove norme per l'effettuazione delle nomine di competenza regionale . . . . .	Pag. 43

LEGGE REGIONALE 5 giugno 1993, n. 28.	
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 marzo 1990, n. 7 - Ordinamento e disciplina del sistema formativo regionale. . . . .	Pag. 45
LEGGE REGIONALE 1 <sup>a</sup> luglio 1993, n. 29.	
Sostegno alla informazione locale . . . . .	Pag. 46
LEGGE REGIONALE 1 <sup>a</sup> luglio 1993, n. 30.	
Nuove norme per il funzionamento dei gruppi consiliari e per l'assegnazione del personale dei gruppi consiliari alle segreterie particolari degli amministratori regionali . . . . .	Pag. 48
LEGGE REGIONALE 16 luglio 1993, n. 31.	
Istituzione albo imprenditori agricoli a titolo principale. . . . .	Pag. 50
LEGGE REGIONALE 16 luglio 1993, n. 32.	
Interpretazione autentica dell'art. 20 della legge regionale 16 maggio 1991, n. 10 (disciplina delle funzioni di controllo sugli atti degli enti locali e degli enti strumentali della Regione - Norme per il funzionamento dell'organo di controllo) - Effettuazione della diffida . . . . .	Pag. 51
LEGGE REGIONALE 16 luglio 1993, n. 33.	
Abrogazione della legge regionale 4 aprile 1989, n. 8 - Disciplina dell'Istituto di Ricerche Economiche e Sociali della Basilicata - IBRES . . . . .	Pag. 52
LEGGE REGIONALE 16 luglio 1993, n. 34.	
Soppressione dell'Ente per la Commercializzazione dei Prodotti Lucani E.CO.PRO.I. . . . .	Pag. 52
LEGGE REGIONALE 16 luglio 1993, n. 35.	
Soppressione dell'Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Artigianato A.R.S.A. . . . .	Pag. 53
LEGGE REGIONALE 16 luglio 1993, n. 36.	
Soppressione del Consorzio Regionale Enti di Edilizia Residenziale C.R.E.E.R. . . . .	Pag. 53
LEGGE REGIONALE 16 luglio 1993, n. 37.	
Unificazione prezzario . . . . .	Pag. 54
LEGGE REGIONALE 16 luglio 1993, n. 38.	
Norme per la promozione del volontariato . . . . .	Pag. 54
LEGGE REGIONALE 20 luglio 1993, n. 39.	
Norme di attuazione per la disciplina delle cooperative sociali . . . . .	Pag. 51

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1993, n. 40.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 agosto 1988, n. 30 ed alla legge regionale 23 maggio 1989, n. 13. . . . . Pag. 59

LEGGE REGIONALE 26 luglio 1993, n. 41.

Variatione al bilancio di previsione 1993 ed approvazione bilancio pluriennale 1993/1995 . . . . . Pag. 59

LEGGE REGIONALE 26 luglio 1993, n. 42.

Norme in materia di modificazione territoriale, fusione ed istituzione di nuovi comuni . . . . . Pag. 60

## RETTIFICHE

### AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla legge regionale della Valle d'Aosta 29 maggio 1992, n. 16, recante: «Modificazioni ed integrazioni alle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico del personale della Regione. Approvazione delle nuove tabelle organiche dei posti e del personale dell'Amministrazione regionale». (Legge regionale pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 23 del 30 maggio 1992 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 3ª serie speciale - n. 36 del 19 settembre 1992). . . . . Pag. 62

## REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1992, n. 29.

**Interventi a favore dell'associazionismo economico e della cooperazione fra piccole e medie imprese del commercio e dei servizi.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 130 del 31 dicembre 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPROVATO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I  
OBIETTIVI

## Art. 1.

*Finalità della legge*

1. La regione del Veneto, con la presente legge, attua la promozione dell'associazionismo e della cooperazione creditizia nonché dell'assistenza tecnica nel settore del commercio e dei servizi limitatamente alle piccole e medie imprese di cui al comma 2, allo scopo di:

- favorire la razionale evoluzione dell'apparato distributivo regionale;
- promuovere l'ammodernamento delle strutture di somministrazione di alimenti e bevande;
- promuovere e rafforzare, mediante programmi, l'assistenza tecnica a favore delle piccole e medie imprese di cui al comma 2.

2. Per piccole e medie imprese, ai fini della presente legge, si intendono quelle aventi non più di 50 dipendenti e 5 miliardi di lire di capitale investito, al netto di ammortamenti e rivalutazioni monetarie e che non si connotino per l'appartenenza diretta o indiretta, ad un gruppo imprenditoriale con l'eccezione delle forme associative quali le unioni volontarie ed i gruppi d'acquisto.

## Art. 2.

*Soggetti beneficiari e iniziative finanziabili*

1. Per favorire l'evoluzione, l'ammodernamento, la razionalizzazione e lo sviluppo delle attività economiche di cui all'art. 1, secondo quanto previsto dal PRS, dalla vigente normativa comunitaria, statale e regionale, dai documenti programmatici regionali di settore, la Giunta regionale è autorizzata a:

- concorrere allo sviluppo di cooperative e di consorzi di garanzia e di credito a livello locale, provinciale e regionale, prevalentemente costituiti fra operatori economici di cui all'articolo 1, comma 2, alle quali possono partecipare le imprese operanti nel settore del turismo, mediante la concessione di contributi destinati alla formazione o alla integrazione dei fondi rischi e del patrimonio di garanzia, al fine di fornire ai propri soci garanzie per l'accesso al sistema creditizio e di finanziamento bancario;
- concorrere al pagamento degli interessi relativi a finanziamenti assistiti dalle garanzie prestate da cooperative e consorzi di garanzia, concessi alle piccole e medie imprese di cui all'articolo 1;

c) concedere contributi in conto capitale a favore delle piccole e medie imprese di cui all'art. 1, loro consorzi e società da loro costituite, aventi per oggetto la realizzazione e la gestione di attività che offrono servizi alla residenza affinché, in coerenza con le previsioni urbanistiche, contribuiscano all'attuazione dei programmi di risanamento, ristrutturazione, ammodernamento dei centri storici anche minori nonché il trasferimento di attività, da zone a distribuzione polverizzata a zone non saturate;

d) concedere contributi in conto capitale a favore delle piccole e medie imprese di cui all'art. 1, loro consorzi e società da loro costituite che si insedino in centri commerciali, così come definiti dall'art. 2, comma 1, del dm 17 giugno 1988, n. 248;

e) concedere contributi in conto capitale a favore degli operatori del commercio su aree pubbliche di cui alla legge 28 marzo 1991, n. 112, purché compresi nell'ambito delle piccole e medie imprese come definite dall'art. 1 della presente legge, nonché loro consorzi e società da loro costituite che abbiano per oggetto la realizzazione di aree attrezzate per lo svolgimento dei mercati;

f) concedere contributi in conto capitale alle piccole e medie imprese di cui all'art. 1 per favorire e sviluppare gli interventi di assistenza tecnica attraverso gli adeguati servizi reali;

g) concedere contributi in conto capitale a strutture operative e imprenditoriali a livello regionale, provinciale e locale, ai fini della realizzazione dell'assistenza tecnica, della progettazione, dell'innovazione tecnologica e organizzativa e della qualificazione professionale delle piccole e medie imprese commerciali e dei servizi di cui all'art. 1, singole o associate.

## Art. 3.

*Requisiti delle cooperative e dei consorzi di garanzia*

1. Hanno titolo a richiedere i benefici previsti dalla presente legge le cooperative ed i consorzi di garanzia con sede nel territorio della Regione, composti da almeno 100 imprese appartenenti ad una o più categorie economiche di cui all'art. 1. Alle quali possono partecipare le imprese operanti nel settore del turismo che rispettino le seguenti condizioni:

a) le prestazioni di garanzia vengono concesse con valutazioni indipendenti dal numero delle quote sottoscritte o versate da ciascuna socio;

b) l'impresa socia o consorzziata viene esonerata dal pagamento, a favore della cooperativa o del consorzio, di qualsiasi diritto o provvigione commisurato all'importo del prestito ottenuto con la garanzia della cooperativa o del consorzio stesso ad eccezione delle commissioni di garanzia addebitate dagli istituti di credito convenzionati;

c) in caso di liquidazione della cooperativa o del consorzio, le cause di scioglimento devono essere preventivamente comunicate alla Giunta regionale che dispone la destinazione dei fondi regionali disponibili, non utilizzati a copertura di perdite;

d) ove sia consentita la restituzione delle quote sociali e consorziali versate dalle imprese aderenti non deve essere comunque prevista la distribuzione di contributi a fondo perduto.

2. Le cooperative di garanzia devono prevedere nello statuto l'attribuzione alla Giunta regionale della facoltà di nominare un componente del collegio sindacale e un componente dell'eventuale collegio dei probiviri che fungeranno da presidenti dei rispettivi organi.

3. La stessa norma vale per i consorzi di garanzia il cui statuto preveda la costituzione del collegio sindacale, qualora la presenza di detto organo non sia prevista, spetta alla Giunta regionale l'esercizio della funzione di vigilanza sul funzionamento dei consorzi.

4. Hanno inoltre titolo a richiedere i benefici previsti dalla presente legge i consorzi e le cooperative di garanzia di secondo grado costituiti fra consorzi e cooperative in possesso dei requisiti di cui al presente articolo, ed eventualmente da imprese commerciali, dei servizi e da quelle operanti nel settore del turismo.

**TITOLO II**  
**PROMOZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO**  
**E DELLA COOPERAZIONE CREDITIZIA**

**Art. 4.**

*Contributi alle cooperative e ai consorzi di garanzia*

1. I contributi, destinati alla formazione e all'integrazione dei fondi rischi o del patrimonio di garanzia, vengono ripartiti dalla Giunta regionale fra i consorzi e le cooperative di garanzia adottando apposita deliberazione entro il 30 settembre di ogni anno, in base ai seguenti criteri:

a) in proporzione diretta all'importo globale delle operazioni di finanziamento a medio-lungo termine, erogate nelle varie forme tecniche in uso presso gli istituti bancari convenzionati, con durata minima di 36 mesi, salvo rinnovo, garantite dalle cooperative e dai consorzi ed effettivamente erogate ed in essere alla chiusura dei due esercizi precedenti la data di presentazione delle domande;

b) in proporzione all'importo globale delle operazioni ordinarie e straordinarie di finanziamento, erogate tramite apertura di credito in conto corrente od altra forma tecnica similare in uso presso l'istituto convenzionato, garantite dalle cooperative o dai consorzi ed in essere alla data di chiusura dei due esercizi precedenti la data di presentazione della domanda di contributo;

c) in proporzione all'incremento del numero delle imprese socie della cooperativa o aderenti al consorzio, alla chiusura dell'esercizio sociale anteriore alla data di presentazione della domanda rispetto al numero delle imprese sociali dell'esercizio precedente;

d) in proporzione all'incremento del capitale sociale o del fondo consortile, esistenti alla chiusura dell'esercizio sociale anteriore alla data di presentazione della domanda di contributo, rispetto al capitale sociale o al fondo consortile esistenti nell'esercizio precedente, nonché da tutti gli altri fondi rischi, fondi di riserva o garanzia, costituiti mediante accantonamento di utili o avanzati di gestione, nonché da attribuzioni erogate a qualsiasi titolo da enti pubblici o soggetti privati compresi i soci e gli aderenti che abbiano contribuito alla formazione di depositi cauzionali o fondi fidejussori integrativi.

2. La Giunta regionale stabilisce annualmente le percentuali di ripartizione del contributo, in relazione ai criteri di cui al comma 1.

**Art. 5.**

*Presentazione delle domande di contributo*

1. Le cooperative ed i consorzi di garanzia presentano al Presidente della Giunta regionale, entro il termine perentorio del 31 maggio di ogni anno la domanda per la concessione dei contributi.

2. La domanda è corredata, a pena di decadenza dai seguenti documenti:

a) copia autentica dello statuto in vigore;

b) copia conforme del bilancio della cooperativa o della situazione patrimoniale del consorzio relativi all'esercizio chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente, riportanti gli estremi dell'avvenuto deposito alla cancelleria del tribunale competente per territorio;

c) relazione tecnica sull'attività svolta dalla cooperativa o dal consorzio nell'esercizio precedente, corredata dalla documentazione comprovante la composizione dei fondi rischi, delle riserve e dei fondi anche fidejussori di garanzia di cui alla lettera d) dell'articolo 4;

d) elenco delle imprese socie o aderenti, con l'indicazione delle quote del capitale o del fondo consortile sottoscritte e versate, nonché dei fondi fidejussori, dei depositi cauzionali o degli altri fondi integrativi eventualmente costituiti;

e) dichiarazione attestante l'ammontare globale delle operazioni garantite nell'ultimo esercizio, corredata dalle certificazioni bancarie attestanti l'ammontare dei finanziamenti effettivamente erogati ed in essere alla data di chiusura dell'esercizio;

f) copia conforme delle convenzioni stipulate fra il consorzio e la cooperativa di credito e gli istituti bancari convenzionati;

3. Ove lo statuto vigente sia stato depositato e non abbia subito variazioni, può essere sostituito dalla dichiarazione del legale rappresentante della cooperativa o del consorzio di credito.

4. La medesima dichiarazione è presentata per le convenzioni stipulate con gli istituti bancari, che non abbiano subito variazioni; al contrario deve essere presentata copia conforme di quelle eventualmente variate.

5. La domanda di contributo, le relazioni concernenti la qualità degli interventi proposti, le dichiarazioni e gli elenchi devono essere sottoscritti dal legale rappresentante del consorzio o della cooperativa di credito.

**TITOLO III**

**CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI**  
**PER I.E. IMPRESE ASSISTITE**

**Art. 6.**

*Contributo in conto interessi sui finanziamenti erogati con la garanzia dei consorzi o delle cooperative di credito*

1. I contributi in conto interessi di cui alla lettera b) dell'art. 2, sono concessi, con deliberazione della Giunta regionale, alle cooperative ed ai consorzi di garanzia, con gli stessi criteri e con la stessa procedura di cui all'art. 4.

2. La ripartizione derivante dai criteri fissati dall'art. 4 può essere dalla Giunta regionale modificata, per un importo non superiore al 10% della somma complessiva indicata nella deliberazione, al fine di incrementare i contributi assegnati alle cooperative ed ai consorzi relativamente alle imprese che operino in tutto o in parte in aree classificate montane in base alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, o dichiarate depresse ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, o che siano oggetto di interventi regionali aventi carattere generale.

3. La Giunta regionale concede i contributi di cui al presente articolo adottando apposita deliberazione entro il 30 settembre di ogni anno.

4. Nella deliberazione, la Giunta regionale stabilisce il termine, non superiore a novanta giorni, entro il quale le cooperative ed i consorzi di garanzia individuano le imprese destinatarie del contributo e trasmettono gli elenchi di cui all'art. 9.

5. Nella stessa deliberazione viene altresì fissato il termine, non superiore a duecentoquaranta giorni dalla data della sua adozione, trascorso il quale si procede alla redistribuzione dei fondi inutilizzati dal consorzio o dalla cooperativa di garanzia.

6. La redistribuzione dei fondi di cui al comma 5, è effettuata nel rispetto dei criteri definiti al comma 2 dell'art. 8.

**Art. 7.**

*Conferimento dei contributi*

1. Le cooperative ed i consorzi di garanzia, con provvedimento del proprio organo deliberante, conferiscono i contributi regionali esclusivamente a favore delle imprese di cui all'art. 2 che, utilizzando finanziamenti assistiti in tutto o in parte dalla garanzia della cooperativa o del consorzio, realizzano programmi che congiuntamente o alternativamente prevedano:

a) l'acquisizione in qualunque forma, la costruzione, il rinnovo, la trasformazione, l'ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività d'impresa, compresa l'acquisizione, in qualsiasi forma, delle relative aree;

b) l'acquisizione in qualsiasi forma, il rinnovo, l'ampliamento delle attrezzature necessarie per l'esercizio e l'attività di impresa, ivi compresi i mezzi di trasporto ad uso esterno od interno.

2. Nella spesa complessiva può essere inclusa quella per la formazione di scorte necessarie alla realizzazione di programmi di investimento entro il limite massimo del 20% del totale degli investimenti.

3. Nella spesa complessiva da ammettere a contributo possono essere compresi anche gli investimenti effettuati nell'anno solare precedente il termine per la presentazione della domanda da parte della cooperativa o del consorzio di garanzia.

4. Gli interventi sono limitati ad imprese aventi sede nel Veneto, per strutture ubicate in territorio regionale.

#### Art. 8.

##### Misura dei benefici

1. Il contributo non può essere superiore a cinque punti percentuali, su riferimento annuale, del tasso di interesse risultante dalla convenzione stipulata tra la cooperativa o il consorzio di garanzia e l'istituto di credito; indipendentemente dalla forma tecnica adottata, purché i finanziamenti abbiano una durata non inferiore a trentasei mesi e non superiore a sessanta mesi.

2. La misura del contributo massimo è determinata annualmente dalla Giunta regionale che può differenziarlo in relazione ai seguenti criteri:

a) localizzazione, nel rispetto delle previsioni urbanistiche definite dalla regione, dalla provincia e dal comune territorialmente competenti;

b) tipologia dell'iniziativa;

c) programma di intervento; in coerenza con gli indirizzi programmatici di settore definiti dalla Regione.

3. Qualora i prestiti siano assistiti dalla concessione di interventi in conto interessi da parte di altri enti o istituti, la misura del contributo regionale viene proporzionalmente ridotta in modo che gli interventi non superino globalmente quella fissata ai sensi del comma 1.

4. Qualora il finanziamento attribuito alla singola cooperativa o consorzio di garanzia sia insufficiente a far fronte a tutte le domande degli aventi diritto, il consorzio o la cooperativa diminuiscono proporzionalmente la misura del contributo da assegnare alle singole imprese fino all'importo minimo del 2,5%, nel rispetto dei criteri di cui al comma 2 e dell'ordine di priorità rappresentato dalla presentazione cronologica delle domande.

#### Art. 9.

##### Erogazione del contributo

1. Gli organi deliberativi dei consorzi e delle cooperative di garanzia selezionano, tra le piccole e medie imprese socie o aderenti che abbiano richiesto od ottenuto finanziamenti assistiti dalle garanzie delle cooperative o dei consorzi, quelle che rispondono ai criteri fissati dalla Giunta ai sensi del comma 2 dell'art. 8, formandone graduatorie secondo quanto previsto dal medesimo articolo.

2. Le graduatorie devono indicare i termini perentori di realizzazione delle opere, non superiori ai diciotto mesi successivi alla data di presentazione degli elenchi stessi, ai fini dell'applicazione del terzo comma dell'art. 31-bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72.

3. Le graduatorie sono trasmesse alla Giunta regionale entro il termine perentorio di cui all'art. 6, comma 4; la stessa ne prende atto integralmente, qualora le iniziative siano effettuate nel rispetto dell'art. 8, ovvero ordina la cancellazione per quelle difformi.

4. La Giunta regionale, approvate con o senza modifiche le graduatorie, liquida alla cooperative e ai consorzi di garanzia il 50% dei contributi concessi, autorizzando le cooperative ed i consorzi a disporre l'erogazione a favore dei beneficiari risultanti dalle graduatorie predette; il restante 50% viene erogato, previa presentazione della documentazione di spesa ed effettuazione degli accertamenti tecnico amministrativi di competenza delle cooperative e dei consorzi di garanzia, richiedendone quietanza liberatoria agli operatori nei termini concordati con la Giunta regionale e gli istituti di credito convenzionati.

5. Per i fini di cui al comma 4, le cooperative e i consorzi di garanzia, con periodicità trimestrale, trasmettono alla Giunta regionale le graduatorie dei beneficiari che hanno ultimato la realizzazione dell'intervento corredate dalla documentazione richiesta.

6. La Giunta regionale, nel caso di oggettive difficoltà, può concedere la proroga prevista dall'art. 31-bis della legge regionale n. 72/1977.

7. Le somme oggetto di revoca vengono impiegate a favore di altri soggetti selezionati dallo stesso consorzio o dalla stessa cooperativa o, in mancanza, di altri consorzi o cooperative. La redistribuzione dei fondi di cui al presente comma è effettuata nel rispetto dei criteri definiti al comma 2 dell'art. 8.

8. L'erogazione del contributo è effettuata secondo le modalità determinate da apposite convenzioni da stipularsi tra la Regione, i consorzi e le cooperative di garanzia e gli istituti di credito, approvate dalla Giunta regionale. Le convenzioni di cui al presente comma debbono prevedere le modalità di ripetizione del contributo oggetto di revoca.

#### Art. 10.

##### Presentazione delle domande

1. Le domande, relative ai contributi di cui al presente titolo, presentate dalle cooperative e consorzi di garanzia, entro i termini e con le modalità indicate dall'art. 5, devono essere corredate, a pena di decadenza, dalla documentazione di cui all'art. 5.

#### TITOLO IV

### CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

#### Art. 11.

##### Misura dei benefici e concessione del contributo

1. I contributi di cui all'art. 2, lettere c), d), e), sono concessi dalla Giunta regionale entro il 30 settembre di ogni anno, per un ammontare che, per ogni singola iniziativa, non può essere superiore:

a) a lire 50 milioni per i programmi previsti dall'art. 2, lettera c), con le seguenti priorità:

1) rivitalizzazione e ammodernamento delle strutture distribuite nei centri storici;

2) ristrutturazione dei negozi ubicati in zone pedonali o a circolazione limitata;

3) miglioramento dell'arredo urbano;

4) trasferimento di attività da zone a distribuzione polverizzata a zone non saturate;

b) a lire 150 milioni per i programmi previsti dall'art. 2, lettera d);

c) a lire 100 milioni per i programmi previsti dall'art. 2, lettera e).

#### Art. 12.

##### Presentazione delle domande

1. Le domande relative ai contributi di cui al presente titolo sono presentate al Presidente della Giunta regionale entro il termine perentorio del 31 maggio di ogni anno.

2. La Giunta regionale determina le modalità, precisando la documentazione da allegare, per la presentazione delle domande di cui a comma 1, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

#### TITOLO V

### ASSISTENZA TECNICA

#### Art. 13.

##### Programmi

1. I programmi di cui all'art. 1, lettera c), possono essere realizzati dalle camere di commercio, dalle strutture operative e imprenditoriali: livello regionale, provinciale e locale nonché dai consorzi tra imprese

2. I programmi possono riguardare assistenza tecnica a carattere continuativo, o finalizzata a interventi specifici, con particolare riferimento a:

a) interventi riguardanti aree commerciali con caratteristiche omogenee: centri storici, centri commerciali e aree attrezzate per il commercio su aree pubbliche;

b) interventi a favore delle singole imprese per ammodernamenti, innovazioni, costituzione di forme associative;

c) interventi a favore delle singole imprese per analisi di mercato, revisioni della gestione aziendale, analisi di produttività riguardanti l'attività aziendale;

d) progetti vincolati per la formazione, l'aggiornamento, la qualificazione del personale.

#### Art. 14.

##### Concessione di contributi

1. I contributi di cui alla lettera f) dell'art. 2 sono concessi dalla Giunta regionale sulla base dei programmi formulati dai soggetti di cui all'art. 13 i quali presentano domanda entro il 31 maggio di ogni anno al Presidente della Giunta regionale, allegando una relazione descrittiva dell'intervento e un preventivo di spesa.

2. La Giunta regionale assegna i contributi sulla base dei seguenti criteri:

a) realizzazione di iniziative a carattere continuativo per l'assistenza tecnica alle imprese;

b) servizi di revisione della gestione aziendale e analisi di produttività che prevedano la realizzazione dei progetti di cui al comma 2 della lettera d) dell'art. 13;

c) servizi di consulenza e assistenza per i programmi di cui all'art. 13 lettera a);

d) formazione di sistemi informatici di gestione generalizzati;

e) studi e ricerche di mercato.

3. Sulla base dei criteri di cui al comma 2, la Giunta procede alla definizione della graduatoria e del piano di riparto delle somme disponibili.

4. Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione dell'inserimento nel piano di riparto, deve essere trasmesso un progetto operativo dell'intervento proposto.

5. La Giunta regionale, previa verifica della corrispondenza del progetto operativo con la relazione descrittiva, con i criteri e le priorità di cui al comma 2, autorizza l'erogazione del 50% del contributo assegnato.

6. L'erogazione del restante 50% è subordinato alla presentazione dei seguenti documenti:

a) relazione analitica di spesa e caratteri dell'intervento realizzato;

b) idonea documentazione attestante che il contributo è stato utilizzato esclusivamente a beneficio di piccole e medie imprese di cui alla presente legge.

7. In caso di rinuncia, incompleta realizzazione o risultato negativo delle verifiche di corrispondenza, la Giunta procede alla revoca totale o parziale del contributo concesso, assegnando le somme disponibili a ulteriori programmi di intervento compresi nella graduatoria di cui al comma 3.

8. I contributi ai soggetti di cui all'art. 2, lettera g), sono concessi dalla Giunta regionale sulla base dei programmi annuali di attività che realizzino assistenza tecnica, progettazione, innovazione tecnologica ed organizzativa e qualificazione professionale delle imprese commerciali e di servizi singole ed associate. La domanda va presentata al Presidente della Giunta regionale entro il 31 maggio di ogni anno allegando una relazione descrittiva di detta attività.

9. La Giunta regionale definisce i criteri per l'assegnazione dei contributi di cui al comma precedente sulla base delle seguenti priorità:

a) assistenza tecnica;

b) innovazione tecnologica e organizzativa;

c) qualificazione professionale;

d) progettazione.

#### Art. 15.

##### Misura dei benefici

1. Il contributo non può essere superiore al:

a) 75% della spesa *a tantum* con un massimo di 40 milioni per l'attivazione dell'iniziativa di cui alla lettera a), comma 2 dell'art. 14;

b) 50% delle spese preventive per interventi specifici;

c) 30% per interventi con carattere di continuità.

2. Qualora in sede di consuntivo risultino spese inferiori rispetto a quelle ammesse a contributo, lo stesso viene proporzionalmente ridotto.

3. Le somme eventualmente oggetto di revoca vengono redistribuite ai sensi dell'art. 31-bis della legge regionale n. 72/1977.

#### TITOLO VI

##### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

#### Art. 16.

##### Validità temporale delle domande

1. Le domande non accolte non possono essere ritenute valide per piani di riparto degli anni successivi, mentre per esse si applica il terzo comma dell'art. 31-bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72.

#### Art. 17.

##### Divieto di cumulabilità dei contributi

1. Ferma restando la possibilità di cumulo nell'ipotesi prevista dal comma 9 dell'art. 9 del decreto legge 1° ottobre 1982, n. 697, come sostituito in sede di conversione dall'art. 9 della legge 29 novembre 1982, n. 887, i contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con quelli previsti allo stesso titolo dalla normativa comunitaria, da leggi statali o regionali.

#### Art. 18.

##### Programmazione degli interventi e informazioni per il Consiglio

1. La Giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione consiliare, sulla base delle disponibilità previste nel bilancio regionale, determina l'ammontare della somma a disposizione per ciascuna delle aree di intervento di cui all'art. 2 della presente legge.

2. A partire dal 1994, con scadenza biennale ed entro il 31 maggio, la Giunta regionale presenta alla competente commissione del consiglio una relazione sull'efficacia delle politiche intraprese.

#### Art. 19.

##### Norma abrogatoria

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) legge regionale 31 gennaio 1974, n. 18;

b) legge regionale 14 settembre 1979, n. 77;

c) legge regionale 26 maggio 1980, n. 63;

d) legge regionale 15 gennaio 1985, n. 2;

e) legge regionale 10 ottobre 1989, n. 42.

#### Art. 20.

##### Norma transitoria

1. In fase di prima applicazione conservano efficacia le domande presentate sotto il regime delle leggi regionali 14 settembre 1979, n. 77, 15 gennaio 1985, n. 2, purché compatibili con la presente legge.

## Art. 21.

*Norma finanziaria*

1. All'onere di lire 5,5 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge si provvede:

a) quanto a lire 4,5 miliardi mediante utilizzo, ai sensi dell'art. 19, quinto comma della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43, della partita n. 7 iscritta al capitolo 80230 «Fondo globale per le spese di investimento» dello stato di previsione della spesa del bilancio 1992;

b) quanto a lire 1 miliardo mediante riduzione della medesima partita n. 7 del «Fondo globale per le spese di investimento» del bilancio 1993.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1993 sono istituiti i seguenti capitoli:

cap. n. 32012 denominato «Interventi regionali in conto capitale a favore delle piccole e medie imprese commerciali e dei servizi e contributi alle cooperative e ai consorzi di garanzia» con lo stanziamento di lire 3.000 milioni;

cap. 32014 denominato «Contributi in conto interessi per agevolare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese al commercio e dei servizi», con lo stanziamento di lire 2.500 milioni.

3. Per gli esercizi finanziari successivi al 1993 lo stanziamento dei capitoli istituiti ai sensi del precedente comma verrà determinato in conformità a quanto previsto dall'art. 32-bis della vigente legge regionale di contabilità.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 28 dicembre 1992.

FRIGO

93R1018

## LEGGE REGIONALE 1° settembre 1993, n. 43.

**Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1993.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 74 del 2 settembre 1993)

(Omissis).

93R0855

## LEGGE REGIONALE 1° settembre 1993, n. 44.

**Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1993**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 74 del 2 settembre 1993)

(Omissis).

93R0856

## LEGGE REGIONALE 1° settembre 1993, n. 45.

**Provvedimenti in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale e infraregionale.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 75 del 3 settembre 1993)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## II. COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Modifica dell'articolo 12 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55*

1. Al numero 1 del primo comma dell'articolo 12 della legge regionale 15 dicembre 1982 n. 55, dopo le parole «e fusioni», sono abrogate le parole «e variazioni patrimoniali».

2. L'ultimo comma dell'articolo 12 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 è così sostituito:

«Le competenze di cui al primo comma sono esercitate dal Presidente della Giunta regionale che vi provvede con proprio decreto, sentito il parere della Giunta regionale.».

## Art. 2.

*Revisione economica finanziaria*

1. I consigli di amministrazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (Ipub) eleggono:

a) un collegio di revisori composto da tre membri se il bilancio dell'ente supera come importo complessivo il valore di due miliardi;

b) un revisore nelle istituzioni con un bilancio al di sotto del valore di cui alla lettera a) scelto tra gli iscritti negli albi di cui alle lettere b) o c) del comma 2.

2. I revisori dei conti sono scelti:

a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti il quale funge da Presidente;

b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;

c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

3. Il collegio dei revisori si riunisce obbligatoriamente in occasione dell'approvazione del conto consuntivo.

4. I revisori sono tenuti, su richiesta motivata del consiglio di amministrazione, ad assistere con funzione consultiva alle sedute del consiglio stesso.

5. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.

6. I revisori, in conformità alle disposizioni statutarie ed alla normativa vigente, collaborano con il consiglio di amministrazione nelle sue funzioni, garantendo in particolare la regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente.

7. I revisori inoltre nella relazione sul conto consuntivo esprimono rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

8. I revisori dei conti rispondono della veridicità delle proprie attestazioni e adempiono ai propri doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente ne riferiscono immediatamente al consiglio di amministrazione.

9. Ai revisori spetta, a carico dell'ente, una indennità di presenza determinata dal consiglio di amministrazione con apposita deliberazione.

10. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le Ipb adeguano i propri statuti inserendovi la previsione del collegio dei revisori, o del revisore, dei conti secondo quanto disposto dal comma 1.

11. L'integrazione statutaria di cui al comma 10 è comunicata al Presidente della Giunta regionale, osservate le prescrizioni di cui all'articolo 62 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 per quanto riguarda il parere di comuni e province.

#### Art. 3.

##### *Piante organiche*

1. Il controllo sulle deliberazioni delle Ipb aventi ad oggetto variazioni della pianta organica del personale spetta al comitato regionale di controllo ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 9 febbraio 1991, n. 19.

#### Art. 4.

##### *Partecipazione a società cooperative*

1. Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza possono concorrere a costituire società cooperative aventi scopi analoghi o affini a quelli previsti dagli statuti delle singole istituzioni. La partecipazione dell'Ipb alle società non può essere complessivamente superiore al trenta per cento del proprio patrimonio.

#### Art. 5.

##### *Norma transitoria*

1. Le istanze di autorizzazione relative alle variazioni patrimoniali e alle variazioni delle piante organiche che alla data di entrata in vigore della presente legge siano già state inoltrate al Presidente della Giunta regionale sono, a cura del dipartimento per i servizi sociali, restituite tempestivamente ai rispettivi enti che trasmettono una nuova deliberazione per le variazioni medesime al Comitato regionale di controllo ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 9 febbraio 1991, n. 19.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 1<sup>o</sup> settembre 1993

93R0857

PUPILLO

### LEGGE REGIONALE 1<sup>o</sup> settembre 1993, n. 46.

**Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 75 del 3 settembre 1993)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO

SI INTENDE APOSTO PER DECORSO TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge dando atto che la stessa entrerà in vigore nel termine previsto dall'art. 44, comma 1, dello Statuto, atteso che il Governo della Repubblica non ha espresso il suo consenso alla dichiarazione d'urgenza e alla conseguente entrata in vigore della legge il giorno della sua pubblicazione, disposta dall'art. 4.

#### Art. 1.

##### *Finalità e ambito di applicazione*

1. La presente legge disciplina il procedimento di nomina o designazione a pubblici incarichi attribuiti alla competenza della Regione in base a leggi e regolamenti statali o regionali, o in base a convenzioni.

2. La presente legge si applica agli organi di amministrazione degli enti pubblici, delle persone giuridiche, e di altri organismi, quando alle nomine o designazioni dei componenti di tali organi concorre la Regione.

3. La presente legge non si applica nei casi di rappresentanza politica inerente alla carica di consigliere regionale, nei casi di rappresentanza di diritto in funzione di cariche già rivestite, nonché nei casi di nomina o designazione dipendenti dallo svolgimento di rapporto di impiego o vincolante per disposizioni di legge.

4. Per le nomine o designazioni previste dalla presente legge è richiesto il possesso di requisiti di esperienza e professionalità rapportati alla specificità dell'attività svolta dall'organo o dall'organismo a cui le medesime si riferiscono.

#### Art. 2.

##### *Competenza alle nomine e alle designazioni*

1. La competenza ordinaria in materia di nomine e designazioni è del Consiglio regionale.

2. Spettano al Presidente della Regione o alla Giunta regionale le nomine e designazioni espressamente attribuite a tali organi.

#### Art. 3.

##### *Durata e rinnovo degli organi*

1. Gli organi la cui disciplina è attribuita alla competenza della Regione svolgono le loro funzioni sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine devono essere ricostituiti.

2. Gli organi non ricostituiti entro il termine di cui al comma 1 restano in carica solo per gli atti di ordinaria amministrazione nonché quelli indifferibili e urgenti e comunque per un periodo massimo di 45 giorni. Decorso tale termine gli organi non ricostituiti decadono.

3. Nei casi previsti dall'art. 1 comma 2, la Regione provvede alle nomine o designazioni di sua competenza entro il termine di scadenza previsto per ciascuna nomina o designazione.

#### Art. 4.

##### *Determinazione della scadenza*

1. A modifica di quanto disposto dalle singole leggi regionali gli organi la cui durata in carica è indicata con generico riferimento alla durata del Consiglio regionale o della legislatura, scadono il centoventesimo giorno successivo alla data di insediamento del Consiglio regionale, se le nomine o le designazioni sono di competenza dello stesso Consiglio, ovvero il novantesimo giorno successivo all'elezione della Giunta regionale se le nomine o le designazioni sono di competenza della stessa Giunta o del suo Presidente.

#### Art. 5.

##### *Pubblicazione e pubblicità dell'elenco delle nomine e delle designazioni*

1. Entro il 30 settembre di ogni anno, a cura del Presidente della Regione sono pubblicati, nel Bollettino Ufficiale della Regione:

a) l'elenco delle nomine e delle designazioni di cui all'art. 1, da effettuare nell'anno successivo;

b) il termine di cui al comma 1 dell'art. 3 entro cui le nomine o le designazioni devono essere effettuate;

c) le fonti normative che prevedono la nomina o la designazione;

d) l'Organo regionale a cui competono;

2. Il Presidente della Regione, con le stesse modalità di cui al comma 1, provvede a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione elenchi integrativi per ulteriori nomine o designazioni, nonché per sostituzioni che si rendessero necessarie nel corso dell'anno stabilendo, per queste ultime, il termine entro cui devono essere effettuate.

3. Al fine di favorire la presentazione delle proposte di candidatura da parte dei soggetti interessati, il Presidente della Regione provvede, attraverso forme dirette di pubblicità, a dare adeguata informazione delle nomine e delle designazioni di cui all'elenco pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi del comma 1 e del comma 2. 90 giorni prima del termine entro cui devono essere effettuate le nomine o designazioni.

#### Art. 6.

##### Candidatura

1. Entro il sessantesimo giorno antecedente il termine di cui al comma 1 dell'art. 3, le associazioni di categoria, gli ordini professionali, le organizzazioni per la tutela degli interessi diffusi, sempreché con sedi e operatività nel territorio regionale, le associazioni riconosciute ai sensi delle vigenti leggi regionali, nonché le associazioni senza fine di lucro comunque costituite possono proporre uno o più candidati, osservate le disposizioni del presente articolo.

2. I cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione possono proporre la propria candidatura entro i termini di cui al comma 1.

3. Le domande di candidatura sono presentate al Presidente del Consiglio regionale e devono indicare:

a) i dati anagrafici e la residenza del candidato;

b) il titolo di studio;

c) la professione o l'occupazione abituale;

d) un curriculum comprovante sia la specifica competenza professionale nel settore cui la nomina si riferisce sia il possesso di eventuali requisiti specifici richiesti da leggi, regolamenti o convenzioni agli effetti della nomina o designazione nonché l'elenco delle cariche pubbliche o presso società a partecipazione pubblica, ricoperte attualmente o nei dieci anni precedenti;

e) la dichiarazione del candidato di non versare nelle condizioni di ineligibilità previste dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, o di ineligibilità specifica all'incarico.

4. Alla proposta di candidatura è allegata la dichiarazione di disponibilità all'accettazione dell'incarico, sottoscritta dal candidato.

5. Le proposte di candidatura prive dei dati e della documentazione di cui al comma 3 e della dichiarazione di cui al comma 4 non sono prese in considerazione.

6. Qualora per le nomine e designazioni di competenza consiliare non siano state presentate proposte di candidatura nei termini di cui ai commi 1 e 2 il Presidente del Consiglio regionale, sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari e il Collegio dei Garanti di cui all'art. 7, provvede a formularle corredate dalle indicazioni di cui ai commi 3 e 4.

7. Qualora per le nomine e designazioni di competenza della Giunta regionale o del suo Presidente non siano state presentate proposte di candidatura nei termini di cui ai commi 1 e 2, il Presidente della Giunta regionale, sentiti l'Assessore competente per materia e il Collegio dei Garanti di cui all'art. 7, provvede a formularle corredate dalle indicazioni di cui ai commi 3 e 4.

#### Art. 7.

##### Collegio dei Garanti

1. Entro trenta giorni dalla sua costituzione l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, provvede alla formazione di un elenco di cittadini di comprovata professionalità nelle discipline giuridiche ed amministrative iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione. A tal fine invita i Rettori delle Università della Regione, gli Ordini degli

Avvocati e dei Dottori Commercialisti a trasmettere terne di nominati di cittadini che abbiano i requisiti di competenza. Nei quindici giorni successivi l'Ufficio di Presidenza, in seduta pubblica, estrae dall'elenco i nomi di tre componenti effettivi e di tre componenti supplenti del Collegio dei Garanti.

2. I componenti supplenti partecipano alle sedute del Collegio e sostituiscono i componenti effettivi in caso di assenza.

3. Con apposita deliberazione l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale disciplina le modalità per il compimento delle operazioni di cui al comma 1 e di funzionamento del Collegio.

4. Non possono essere inclusi nelle terne di cui al comma 1 coloro che ricoprono o che hanno ricoperto, nell'anno antecedente alla data in cui avviene la formazione dell'elenco, incarichi direttivi o esecutivi nei partiti o in movimenti politici a livello locale, provinciale, regionale o nazionale; coloro che nello stesso periodo hanno fatto parte di organismi la cui nomina è regolata da leggi regionali, nonché coloro che ricoprono le cariche di cui all'art. 12, comma 1, lettere da a) ad h).

5. In fase di prima applicazione l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla formazione dell'elenco di cui al comma 1 con le modalità ivi previste e alla costituzione, nei quindici giorni successivi, del Collegio dei Garanti.

#### Art. 8.

##### Compiti del Collegio dei Garanti

1. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette al Collegio dei Garanti entro cinque giorni dal loro ricevimento le proposte di candidatura di cui all'art. 6 con la documentazione allegata.

2. Il Collegio dei Garanti nei successivi dieci giorni provvede ad istruire le proposte e trasmette al Presidente del Consiglio regionale, ovvero al Presidente della Giunta regionale, secondo le rispettive competenze, l'attestazione per ogni singola proposta circa:

a) la sussistenza, ai sensi del comma 4 dell'art. 1, dei requisiti per la nomina o per la designazione rapportati alla specificità del mandato;

b) l'assenza di condizioni sostantive previste dalla presente legge.

3. Il Collegio dei Garanti è convocato e presieduto dal componente più anziano di età.

4. I componenti del Collegio dei Garanti scadono 45 giorni dopo l'insediamento del nuovo Ufficio di Presidenza eletto ai sensi del secondo comma dell'articolo 10 dello Statuto.

5. In caso di dimissioni o cessazione per qualsiasi altra causa di un componente, il medesimo viene sostituito con le stesse modalità che regolano la nomina.

6. Ai componenti del Collegio dei Garanti spetta, oltre al rimborso a piè di lista delle spese sostenute per vitto, alloggio e spese di viaggio, un gettone di presenza per ogni giornata di seduta pari a quello fissato per i componenti del Co.Re.Co.

7. Per lo svolgimento delle sue funzioni il Collegio si avvale delle strutture e degli uffici della Segreteria generale del Consiglio regionale.

#### Art. 9.

##### Procedura per le nomine e le designazioni di competenza del Consiglio regionale

1. Il Presidente del Consiglio regionale, ricevute le attestazioni di parte del Collegio dei Garanti, convoca il Consiglio regionale, in modo che questo possa procedere alla votazione concernente le nomine o designazioni almeno 3 giorni prima del termine di cui al comma 1 dell'art. 3.

2. Nel caso in cui il Consiglio regionale non provveda, la relativa competenza è trasferita al Presidente del Consiglio regionale che la esercita entro il termine di cui al medesimo comma 1 dell'art. 3 sulla base di eventuali proposte presentate per iscritto dai Presidenti dei Gruppi consiliari nell'ambito delle candidature attestate dal Collegio dei Garanti.

## Art. 10.

*Maggioranza prescritta per le nomine e le designazioni di competenza del Consiglio regionale*

1. Il Consiglio regionale procede alle nomine e alle designazioni a maggioranza semplice, con voto limitato ai due terzi dei soggetti da nominare.

2. La votazione avviene a scrutinio segreto; avviene a scrutinio palese su proposta di almeno sei consiglieri approvata dal Consiglio regionale.

3. In caso di parità di voti si procede a ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e risulta eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti.

## Art. 11.

*Procedura per le nomine e le designazioni di competenza della Giunta regionale e del Presidente della Regione*

1. La Giunta regionale e il Presidente della Regione procedono alle nomine e alle designazioni di loro competenza sulla base delle proposte di candidatura attestate dal Collegio dei Garanti.

2. Qualora la Giunta regionale non provveda ad effettuare le nomine e le designazioni di sua competenza almeno 3 giorni prima del termine previsto dal comma 1 dell'art. 3, la relativa competenza è trasferita al Presidente.

## Art. 12.

*Incompatibilità*

1. Non possono ricoprire gli incarichi di cui all'art. 1:

a) i componenti del Parlamento Nazionale ed Europeo, dei Consigli regionali, provinciali e comunali, di Comunità montane e degli altri organismi previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142;

b) i componenti di organi di controllo e i dipendenti addetti alla funzione di vigilanza e controllo sull'ente, istituto od organismo presso cui deve avvenire la nomina o la designazione;

c) i dipendenti dello Stato e della Regione che comunque assolvano mansioni inerenti all'esercizio della vigilanza sugli enti, istituzioni e organismi;

d) i componenti di organi tenuti a esprimere pareri su provvedimenti degli organi, degli enti e istituzioni;

e) i Magistrati ordinari, del Consiglio di Stato, dei Tribunali amministrativi regionali, della Corte dei Conti e di altra giurisdizione speciale e onoraria;

f) gli avvocati o procuratori presso l'Avvocatura dello Stato;

g) gli appartenenti alle Forze armate in servizio permanente effettivo;

h) coloro che prestano attività di consulenza o di collaborazione presso la Regione o presso gli enti sottoposti alla vigilanza o controllo della Regione o interessati alla nomina o alla designazione;

i) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti o movimenti politici a livello locale, provinciale, regionale o nazionale.

2. Nelle situazioni di incompatibilità di cui al comma 1, la nomina o la designazione è inefficace se il nominato o il designato, al momento dell'accettazione non ha fatto cessare la situazione medesima, presentando le dimissioni dalla carica ricoperta o chiedendo il collocamento in aspettativa se previsto dalle norme vigenti.

3. Il sopravvenire delle situazioni di incompatibilità nel corso degli incarichi comporta la decadenza dagli incarichi stessi qualora entro il termine di venti giorni non sia rimossa la causa della incompatibilità.

4. Nessuno può essere nominato o designato nel medesimo incarico per più di due mandati.

## Art. 13.

*Comunicazione della nomina o designazione*

1. Il Presidente del Consiglio regionale ovvero il Presidente della Giunta regionale, secondo le rispettive competenze, danno comunicazione immediata dell'avvenuta nomina o designazione all'interessato.

## Art. 14.

*Comunicazione dell'accettazione*

1. Coloro che sono stati nominati o designati con la procedura prevista dagli articoli precedenti, sono tenuti, a pena di decadenza, a comunicare per iscritto entro cinque giorni dalla ricezione dell'avviso dell'avvenuta nomina o designazione, al Presidente del Consiglio regionale o al Presidente della Giunta, secondo le rispettive competenze, la propria accettazione, dichiarando nel contempo:

a) l'inesistenza o la cessazione delle condizioni ostative di cui all'art. 12;

b) l'inesistenza di conflitti di interesse in relazione all'incarico da assumere;

c) la consistenza del proprio patrimonio alla data della nomina o designazione e le entrate proprie e del nucleo familiare, quale risultante dall'ultima denuncia dei redditi soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2. Qualora, successivamente, le persone nominate o designate vengano a trovarsi in una delle situazioni ostative o di conflitto di interesse di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono tenute a pena di decadenza a dare immediata comunicazione al Presidente del Consiglio o della Giunta regionale.

3. Analoga comunicazione, per quanto concerne la lettera c) del comma 1, deve essere presentata entro il trentesimo giorno successivo alla definitiva scadenza del mandato.

4. L'infedeltà delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2, in qualsiasi momento accertata in contraddittorio con l'interessato, comporta la decadenza dalla nomina o designazione, salva la validità degli atti compiuti.

## Art. 15.

*Pubblicazione dell'elenco delle nomine effettuate*

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, a cura del Presidente della Regione, è pubblicato in un apposito supplemento del Bollettino Ufficiale della Regione l'elenco delle nomine e delle designazioni effettuate nell'anno precedente con le seguenti indicazioni per ciascun nominato o designato:

a) i dati anagrafici e la residenza del candidato;

b) il titolo di studio;

c) la professione o l'occupazione abituale.

## Art. 16.

*Abrogazione*

1. È abrogata la legge regionale 28 giugno 1988, n. 31, come modificata e integrata dalla legge regionale 28 agosto 1992, n. 22.

2. Sono altresì abrogate le altre disposizioni di legge in contrasto con la presente legge.

## Art. 17.

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 5, comma 3 si farà fronte con i fondi annualmente stanziati dalla legge di bilancio nel capitolo 5192 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1993, mentre gli oneri per il funzionamento del Collegio dei Garanti di cui all'art. 8 si farà fronte con i fondi messi a disposizione della Presidenza del Consiglio regionale a norma della legge 6 dicembre 1973, n. 853.

## Art. 18.

*Norma transitoria*

1. Fino alla costituzione del Comitato dei Garanti, all'istruttoria prevista dall'art. 8, provvede la Prima Commissione consiliare permanente.

2. Per le nomine e designazioni da effettuarsi per la prima volta dopo l'entrata in vigore della presente legge, nonché per quelle da effettuarsi a decorrere dal novantesimo giorno dalla data medesima, il Presidente della Regione, entro 15 giorni, provvede ad espletare gli adempimenti di pubblicazione e pubblicità previsti dall'art. 5.

3. Per le nomine e designazioni da effettuarsi dalla data di entrata in vigore della presente legge sino al termine di cui al comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale 28 giugno 1988, n. 31, come modificata e integrata dalla legge regionale 28 agosto 1992, n. 22. Si applica altresì la procedura prevista dal comma 2 dell'art. 9 e dal comma 2 dell'art. 11 e il regime delle incompatibilità previsto dall'art. 12.

4. Per le nomine o designazioni già effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge si applica la disciplina dell'incompatibilità vigente al momento della loro effettuazione.

## Art. 19.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta; è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 1° settembre 1993

PUPILLO

93R0858

## LEGGE REGIONALE: 1° settembre 1993, n. 47.

**Disposizioni in materia di urbanistica e disciplina del Comitato tecnico regionale.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 75 del 3 settembre 1993)

## II. CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## II. COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## II. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I*

## COMITATO TECNICO REGIONALE

## Art. I

*Competenza*

1. È attribuita al Comitato tecnico regionale la competenza relativa a:

a) i pareri relativi a varianti parziali agli strumenti urbanistici generali che non incidono sui criteri informativi e sulle caratteristiche essenziali del piano, al di fuori delle aree classificate come zone territoriali omogenee A, e che riguardano:

1) parziali modifiche dei regolamenti edilizi e delle norme tecniche di attuazione;

2) parziali modifiche di singoli parametri urbanistici e o edili fino al limite del 15 per cento degli stessi;

3) il mutamento della destinazione d'uso alle diverse zone territoriali omogenee per una percentuale inferiore al 15 per cento della singola area;

4) i mutamenti delle destinazioni di zona fra zona industriale e artigianale, all'interno delle zone agricole, fra le diverse sottozone EI, E2 ed E3;

5) i perimetri delle singole zone omogenee per una percentuale inferiore al 15 per cento;

6) le destinazioni di zona per consentire singoli interventi su punti limitati dalla zona stessa;

7) le varianti adottate ai sensi dell'art. 126 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, come aggiunto dalla legge regionale 5 marzo 1987, n. 11;

8) l'approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici adottate ai sensi dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

b) i pareri resi al Presidente della Regione per l'esercizio delle competenze di cui all'art. 77, secondo comma legge regionale 27 giugno 1985, n. 61;

c) i pareri resi alle Ulss ed ai Comuni in ordine alla riduzione dei vincoli cimiteriali;

d) i pareri relativi agli strumenti urbanistici attuativi, di cui al quarto comma, art. 11 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, come sostituito dall'art. 3 della presente legge.

2. Il Comitato tecnico regionale demanda alla commissione tecnica regionale, sezione urbanistica, il parere relativo a piani o progetti di sua competenza, qualora lo richiedano almeno due componenti.

## Art. 2.

*Composizione*

1. Il Comitato è presieduto da un membro della giunta regionale, nominato dal presidente della giunta, e composto dal dirigente della segreteria regionale per il territorio, con funzione di vice presidente, dal dirigente del dipartimento per l'urbanistica ed i beni ambientali, da un funzionario del dipartimento per i lavori pubblici e da un funzionario del dipartimento per gli affari legislativi, nominati dalla giunta regionale.

2. Nel caso di lottizzazioni a scopo edilizio interessanti terreni boscati o comunque sottoposti a vincolo idrogeologico, è chiamato a far parte del Comitato di cui al primo comma anche un funzionario del dipartimento per le foreste e l'economia montana, designato dalla giunta.

3. Ai lavori del comitato possono essere invitati, con voto consultivo, il sindaco del comune o il presidente della comunità montana interessati.

*Capo II***MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 27 GIUGNO 1985, N. 61 E SEMPLIFICAZIONE DI PROCEDURE**

## Art. 3.

*Sostituzioni dell'articolo 11 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61*

1. L'art. 11 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, è così sostituito:

«Art. 11 - Strumenti urbanistici attuativi.

1. Sono strumenti urbanistici attuativi del Piano Regolatore Generale:

1) i piani di iniziativa pubblica comprendenti:

a) il Piano Particolareggiato (P.P.);

b) il Piano per l'Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.);

c) il Piano per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.);

d) il Piano di Recupero di iniziativa pubblica (P.R.i.p.);

2) i piani di iniziativa privata comprendenti:

- a) il Piano di Lottizzazione (P.d.L.);
- b) il Piano di Recupero di iniziativa privata (P.Ri.Pr.).

2. Rispetto al Piano regolatore generale gli strumenti urbanistici attuativi, possono prevedere modificazione del proprio perimetro con il limite massimo del 10 per cento e trasposizioni di zone conseguenti alla definizione esecutiva delle infrastrutture e attrezzature pubbliche previste in sede di strumento urbanistico generale, purché nel rispetto della capacità insediativa teorica dello stesso e senza riduzione delle superfici per servizi.

3. Le modifiche di cui al secondo comma non costituiscono variante allo strumento urbanistico generale.

4. Gli strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica possono anche prevedere varianti allo strumento urbanistico generale, con un limite massimo di aumento del 15 per cento in termini volumetrici e/o superficie coperta relativamente ad alcuni parametri tecnici, quali:

- a) la densità massima territoriale o fondiaria;
- b) l'indice massimo di copertura territoriale o fondiaria;
- c) l'altezza massima degli edifici;
- d) la lunghezza massima delle fronti.

5. Modificazioni percentuali superiori ai parametri di cui al quarto comma costituiscono variante allo strumento urbanistico generale».

#### Art. 4.

*Modifica dell'articolo 52 della legge 27 giugno 1985, n. 61 come modificato alla legge regionale 11 marzo 1986, n. 9*

1. Il primo comma dell'art. 52 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, è così costituito:

«I piani urbanistici attuativi d'iniziativa pubblica, contenenti tra l'altro i termini per la loro attuazione, sono adottati dalla giunta comunale».

2. Il quarto comma dell'art. 52 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, è così sostituito:

«Entro trenta giorni dal decorso di detto termine il Consiglio comunale approva il piano decidendo anche sulle osservazioni ed opposizioni presentate e, il sindaco lo invia alla sezione del comitato regionale di controllo».

3. L'ultimo comma dell'art. 52 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 è abrogato.

#### Art. 5.

*Modifica dell'articolo 53 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61*

1. La rubrica dell'art. 53 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, è così sostituita:

«Comunicazioni».

2. Il primo comma dell'art. 53 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, è abrogato.

#### Art. 6.

*Modifica dell'articolo 58 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, come modificato dalla legge regionale 11 marzo 1986, n. 9.*

1. L'ultimo comma dell'art. 58 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 è abrogato.

#### Art. 7.

*Modifica dell'articolo 60 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, come modificato dalla legge regionale 11 marzo 1986, n. 9.*

1. Il secondo comma dell'art. 60 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 è così sostituito:

«Il Consiglio comunale, entro sessanta giorni dal ricevimento del piano, lo approva e il sindaco lo invia alla sezione del comitato regionale di controllo».

2. Il sesto comma dell'art. 60 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, è così sostituito:

«Entro trenta giorni dal decorso di detto termine, il consiglio comunale approva il piano decidendo anche sulle osservazioni ed opposizioni presentate e il sindaco lo invia alla sezione del comitato regionale di controllo».

3. Il settimo comma dell'art. 60 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, è così sostituito:

«Il piano urbanistico attuativo d'iniziativa privata diventa efficace con l'esecutività della delibera di approvazione ai sensi dell'art. 130 della Costituzione».

#### Art. 8.

*Sostituzione dell'articolo 105 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61*

1. L'art. 105 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 è così sostituito:

«Art. 105 - *Primo Piano territoriale regionale di coordinamento.* — I. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale, sentita la commissione tecnica regionale e la competente commissione consiliare è autorizzata ad introdurre nel Ptrc attualmente vigente le correzioni materiali riscontrabili sia negli elaborati progettuali che nella normativa».

#### Art. 9.

*Procedure semplificate*

1. Il parere della commissione consiliare previsto dal punto 4) dell'art. 3 della legge regionale 1° settembre 1972, n. 12 non è richiesto:

a) per i piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica e loro varianti di cui all'art. 52 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61;

b) le varianti agli strumenti urbanistici generali di cui all'art. 126 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, come aggiunto dalla legge regionale 5 marzo 1987, n. 11;

c) le varianti agli strumenti urbanistici generali di cui all'art. I della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

### CAPO III

#### NORME FINALI

#### Art. 10.

*Abrogazioni*

1. È abrogato l'art. 10 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27.

2. È abrogato il Titolo II della legge regionale 13 settembre 1978, n. 57.

3. Sono abrogati gli articoli 54, 55 e 56 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneta.

Venezia, 1° settembre 1993

PUPILLO

93R0859

LEGGE REGIONALE 1<sup>o</sup> settembre 1993, n. 48.

## Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 76 del 7 settembre 1993)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO

SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## TITOLO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 1

## Finalità

1. La Regione, con gli interventi previsti dalla presente legge, in conformità ai principi statuari e alla programmazione regionale, interviene con finanziamenti per favorire lo sviluppo del settore artigiano mediante:

- l'incremento dei fondi di garanzia per l'accesso a finanziamenti bancari e di strutture di intermediazione finanziaria;
- l'agevolazione nel reperimento di risorse finanziarie da destinare alle imprese artigiane e o loro consorzi e società consorzi e cooperative riconosciute artigiane per lo sviluppo del settore.

## Art. 2.

## Beneficiari

1. Sono destinatari degli interventi regionali i seguenti soggetti:

- le imprese nonché le cooperative, i consorzi e le società consorziali riconosciute artigiane ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443;
- le cooperative artigiane di garanzia, purché presentino i requisiti indicati nella seguente progressione temporale:
  - per l'anno 1993 e 1994 devono essere costituite da almeno 400 imprese artigiane ed avere un patrimonio sociale di almeno 100 milioni;
  - per l'anno 1995 e seguenti devono essere costituite da almeno 800 imprese artigiane ed avere un patrimonio sociale di almeno 500 milioni;
- i consorzi fidi, purché presentino i requisiti indicati nella seguente progressione temporale:
  - per l'anno 1993 e 1994 devono essere costituiti da almeno 100 imprese artigiane ed avere un patrimonio sociale di almeno 30 milioni;
  - per l'anno 1995 e seguenti devono essere costituiti da almeno 500 imprese artigiane ed avere un patrimonio sociale di almeno 400 milioni;
- gli organismi di garanzia derivanti da accorpamenti delle strutture tra di loro e che abbiano i requisiti di cui alle lettere b) e c);
- i consorzi regionali costituiti, anche in forma di società cooperativa a responsabilità limitata, da almeno 7 cooperative artigiane di garanzia o da almeno 7 consorzi fidi o da organismi di cui alla lett. d) che operino in ciascuna delle 7 provincie della Regione;

2. Per le cooperative artigiane di garanzia e i consorzi fidi aventi sede nei territori di comuni montani individuati dalla legge regionale 27 marzo 1973, n. 10, i limiti numerici di cui alle lettere b) e c) del primo comma sono ridotti alla metà.

## TITOLO II

## INTERVENTI ORDINARI

## Art. 3.

## Interventi a favore delle imprese artigiane

1. La Regione, in attuazione delle funzioni attribuite dall'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e per realizzare le finalità di cui all'art. 1, primo comma, lett. b) della presente legge, interviene per la promozione di iniziative volte:

- all'acquisto, costruzione e ristrutturazione di fabbricati, impianti, macchinari ed attrezzature, nonché automezzi e mezzi di trasporto sia in conto proprio che in conto terzi, destinati all'attività artigiana; all'acquisto di terreni destinati a insediamenti produttivi non agevolati da altri interventi pubblici; alla manutenzione e riparazioni straordinarie di beni strumentali;
- alla costituzione di venture capital per la quota di partecipazione dell'impresa artigiana;
- alla promozione e/o esportazione dei prodotti artigiani; alla partecipazione a gare e appalti sui mercati nazionali ed esteri indetti da enti pubblici o privati, nonché alla cessione di crediti commerciali.

## Art. 4.

## Forme di intervento a favore delle imprese artigiane

1. La Regione concorre a favorire l'accesso al credito delle imprese artigiane, socie degli organismi di garanzia di cui all'art. 2 per, le iniziative di investimento indicate all'art. 3 mediante agevolazioni per:

- prestiti relativi a operazioni di investimento in beni strumentali;
- operazioni di locazione finanziaria;
- operazioni di cessione di crediti commerciali a società di gestione specializzate;
- finanziamenti a medio termine di ammontare fino a 500 milioni e non inferiore a 120 milioni;
- prestiti finalizzati alla partecipazione dell'impresa artigiana alla costituzione di venture capital;
- prestiti relativi ad operazioni di promozione e/o esportazione dei prodotti artigiani; alla partecipazione a gare ed appalti sui mercati nazionali ed esteri indetti da enti pubblici o privati.

2. Le operazioni di investimento in beni strumentali di cui al primo comma lett. a) ed i prestiti di cui alle lettere c) ed f) sono agevolabili con contributi fino all'8 per cento del capitale mutuato che non può essere inferiore a lire 10 milioni né superiore a lire 30 milioni.

3. Le operazioni di locazione finanziaria di cui al primo comma lett. b) sono agevolabili mediante contributi pari all'8 per cento del valore del bene locato e riguardano beni mobili, esclusi gli autoveicoli non aventi natura strumentale per l'impresa. Il valore dei beni non può essere inferiore a 10 milioni né superiore a 50 milioni.

4. Le operazioni di cui al primo comma lett. c) sono agevolate mediante contributi commisurati alle spese per commissioni di incasso con l'aliquota fino al 40 per cento. L'aliquota è elevabile al 60 per cento se trattasi di crediti derivanti da esportazione dei prodotti all'estero e il contributo è concedibile nel limite massimo, rispettivamente, di lire 4 milioni e di lire 6 milioni annui per singola impresa.

5. Per le operazioni di credito di cui al primo comma lett. d), la giunta regionale è autorizzata, sentito il comitato per il credito previsto dall'art. 12, a stipulare una convenzione con gli istituti di credito disponibili a reperire risorse creditizie sui mercati finanziari a condizioni vantaggiose.

6. La misura del concorso regionale è determinata con delibera della giunta regionale. Essa non può in ogni caso superare il 25 per cento del tasso di riferimento per il credito all'artigianato, e il relativo onere è posto a carico del bilancio regionale. Alla erogazione provvede con proprio decreto il dirigente del dipartimento regionale per l'artigianato.

7. Qualora l'agevolazione riguardi più esercizi l'ammontare del contributo sarà determinato mediante attualizzazione al tasso ufficiale di sconto. In tal caso la giunta regionale predispone, gli opportuni accertamenti attraverso il competente dipartimento per la verifica che la utilizzazione dei fondi sia conforme agli obiettivi della presente legge.

## Art. 5.

*Interventi a favore degli organismi di garanzia*

1. La Regione sostiene l'attività degli organismi di garanzia attraverso l'incremento del patrimonio sociale.

2. Possono beneficiare degli interventi previsti al primo comma gli organismi di garanzia indicati alle lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* dell'art. 2 operanti ed aventi sede legale nel territorio regionale che siano in possesso dei requisiti patrimoniali e soggettivi ivi indicati ed i cui statuti prevedano:

*a)* prestazioni di garanzia per affidamenti e finanziamenti bancari o di altre strutture di intermediazione finanziaria e di assistenza e consulenza tecnico-finanziaria a favore dei propri soci;

*b)* la destinazione del patrimonio sociale o del fondo consortile esclusivamente alla prestazione di garanzie;

*c)* la mancanza di scopo di lucro e il divieto di distribuzione di utili sotto qualsiasi forma ai soci;

*d)* l'ammissione di soci purché non iscritti ad altro organismo di garanzia costituito per gli stessi scopi e con le medesime modalità operative e che non risultino espulsi da altro organismo di garanzia;

*e)* l'istituzione di un collegio sindacale il cui presidente sia nominato dalla giunta regionale;

*f)* l'obbligo per i liquidatori di comunicare alla Regione la data e le motivazioni in caso di scioglimento;

*g)* che, in caso di scioglimento della società, le somme disponibili, effettuata la liquidazione, pagati i debiti e dedotte soltanto le quote sociali in misura non superiore all'importo versato, siano devolute a favore di iniziative per la promozione e lo sviluppo della cooperazione conformemente a quanto previsto dall'art. 11, quinto comma, legge 31 gennaio 1992, n. 59.

## Art. 6.

*Modalità degli interventi regionali a favore degli organismi di garanzia*

1. I conferimenti regionali a favore dei fondi di garanzia delle cooperative artigiane di garanzia e dei consorzi di garanzia collettiva fidi, nonché degli organismi di garanzia derivanti da accorpamenti sono determinati in base ai seguenti parametri:

*a)* per il 50 per cento con riferimento agli incrementi di patrimonio per apporti dei soci nell'ultimo esercizio rispetto all'esercizio precedente;

*b)* per il 50 per cento con riferimento alle esposizioni per garanzie alla fine dell'ultimo esercizio.

2. I conferimenti di cui al presente articolo, a partire dal secondo esercizio successivo all'anno di approvazione della presente legge, sono concessi agli organismi di cui al primo comma che dimostrino di mantenere il rapporto fra patrimonio e garanzie prestate entro i limiti fissati dalla giunta regionale non oltre il mese di aprile di ciascun anno; tali disposizioni sono recepite in un apposito accordo tra organismi di garanzia e istituti di credito.

3. I conferimenti regionali a favore dei fondi di garanzia dei consorzi di secondo grado sono commisurati al 15 per cento delle somme concesse ad ogni organismo di primo grado ad esso aderente.

## Art. 7.

*Domande di contributo degli organismi di garanzia*

1. Le domande degli organismi di garanzia per ottenere i contributi di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge, devono essere presentate entro il 30 giugno di ogni anno alla giunta regionale, corredate dalla seguente documentazione:

*a)* copia autentica dello statuto, dell'atto costitutivo e delle convenzioni bancarie per gli organismi che presentano domanda di contributo per la prima volta; per le domande successive sono sufficienti gli eventuali aggiornamenti;

*b)* copia autentica del bilancio dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il contributo;

*c)* una dichiarazione congiunta del presidente del consiglio di amministrazione dell'organismo di garanzia e del presidente del collegio sindacale attestante:

1) il numero dei soci iscritti, receduti o esclusi nell'ultimo esercizio nonché la consistenza complessiva dei soci al 31 dicembre;

2) il numero e l'importo delle quote sottoscritte e versate e delle quote rimborsate nell'ultimo esercizio, nonché il numero e l'importo delle quote versate complessivamente al 31 dicembre;

3) il numero e l'importo delle operazioni garantite nell'ultimo esercizio;

4) l'esposizione fidejussoria complessiva della struttura di garanzia al 31 dicembre dell'anno precedente quello di presentazione della domanda;

5) l'osservanza di ogni adempimento previsto da leggi statali, regionali e dallo Statuto sociale;

*d)* il certificato di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane.

2. Per l'anno 1993 gli organismi di garanzia sono esentati dalla presentazione delle convenzioni bancarie.

3. Per l'anno 1993 le domande di contributo straordinario di cui all'art. 8 vanno presentate entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

## TITOLO III

## INTERVENTI STRAORDINARI

## Art. 8.

*Interventi straordinari a favore degli organismi di garanzia*

1. Per l'anno 1993 la giunta regionale è autorizzata a concedere agli organismi di cui all'art. 2, primo comma, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, contributi straordinari destinati all'incremento del patrimonio sociale dei medesimi al fine di riequilibrare il rapporto fra detto patrimonio e le garanzie prestate.

2. La Giunta regionale sulla base di una dettagliata relazione del presidente del collegio sindacale da cui si evidenzia la situazione finanziaria e patrimoniale degli organismi individuati al primo comma e la consistenza documentata dei prestiti in essere al 31 dicembre 1992, approva il piano di riparto relativo ai contributi da assegnare.

3. Il dirigente del dipartimento regionale per l'artigianato, verificata la documentazione relativa alla consistenza dei prestiti in essere, emana il provvedimento di erogazione.

4. La giunta regionale predispone uno schema di transazione sulla base del quale gli istituti di credito stipulano con gli organismi di garanzia appositi accordi finalizzati alla definizione del contenzioso in atto.

5. Gli interventi straordinari regionali sono determinati nella misura massima del 50 per cento dell'ammontare della transazione pro-soluto così come documentata tra organismi interessati ed istituti di credito.

6. In ogni caso l'ammontare delle transazioni pro-soluto ammissibile all'intervento regionale non deve superare il 3 per cento dei prestiti in essere al 31 dicembre 1992 assistiti dalle garanzie. La percentuale di cui sopra può essere elevata del 15 per cento nei casi di cooperative e di consorzi che hanno attuato iniziative di accorpamento.

7. La concessione dei contributi regionali straordinari è subordinata alla attestazione del presidente dell'organismo di garanzia circa la capacità di estinguere le obbligazioni con gli Istituti di credito derivanti dalla transazione pro-soluto.

## Art. 9.

*Interventi straordinari per le imprese in difficoltà*

1. La Regione per salvaguardare i livelli occupazionali delle imprese che versino in temporanea difficoltà, interviene agevolando la trasformazione delle passività a breve termine in finanziamenti bancari a medio e lungo termine.

2. L'entità del contributo e le modalità di erogazione sono quelle previste dall'art. 4, sesto comma.

3. Le domande per accedere ai contributi straordinari vanno presentate per il tramite degli organismi di garanzia di cui all'art. 2 alla giunta regionale corredate dal programma di risanamento e con la attestazione da parte del presidente dell'organismo di garanzia che lo stato di difficoltà dell'impresa è transitorio.

## TITOLO IV

### PROCEDURE, ORGANI CONSULTIVI E DI VIGILANZA

#### Art. 10.

##### Procedure

1. Le domande intese a ottenere le agevolazioni di cui all'art. 4 devono pervenire alla Giunta regionale nel rispetto delle seguenti procedure:

a) per gli interventi previsti dall'art. 4, primo comma, lettere a), e) ed f) le domande devono essere trasmesse dalle cooperative artigiane di garanzia per il tramite degli istituti di credito dopo il perfezionamento dell'operazione finanziaria e comunque entro il mese successivo;

b) per gli interventi previsti dall'art. 4, primo comma, lett. b), le domande devono essere trasmesse dalle cooperative artigiane di garanzia per il tramite delle società di leasing e il relativo contributo sarà erogato quando l'impresa artigiana avrà soddisfatto la propria obbligazione per almeno il 60 per cento del valore del bene locato;

c) per gli interventi previsti dall'art. 4, primo comma, lett. c), le domande devono essere trasmesse dalle società di gestione specializzate per conto delle imprese o consorzi da esse costituiti e aderenti a consorzi di garanzia collettiva fidi.

2. Alle domande va allegata la seguente documentazione:

a) certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane;

b) dichiarazione di iscrizione dell'impresa artigiana alla cooperativa artigiana di garanzia o consorzio di garanzia collettiva fidi, rilasciata dagli stessi;

c) dichiarazione della destinazione dell'operazione avviata e descrizione della stessa rilasciata dalla cooperativa di garanzia o dal consorzio di garanzia fidi.

3. Possono essere agevolate a favore di un'impresa artigiana o di un consorzio tra imprese artigiane una o più operazioni, anche per iniziative diverse, purché rientrino nel limite massimo di lire 50 milioni. Operazioni successive saranno agevolate trascorsi 24 mesi dall'ultima operazione ammessa a contributo.

4. Sulla base delle domande presentate entro il 31 maggio ed entro il 30 settembre di ogni anno, la giunta regionale tenuto conto degli stanziamenti di bilancio disponibili, approva un piano di assegnazione dei contributi a ciascun istituto o azienda di credito o società finanziaria.

5. I contributi determinati ai sensi del presente titolo sono erogati direttamente agli istituti o aziende di credito o alle società finanziarie interessate, quali anticipazioni sulla riscossione di quote del capitale prestato o mutuo o, ove possibile, di canoni periodici in scadenza nelle date successive all'incasso del contributo, ovvero quale quota parte delle spese di commissione dovute da ciascuna impresa artigiana.

6. Le domande di ammissione al credito agevolato di cui alla lett. d) dell'art. 4 e quelle di cui all'art. 9 sono presentate alla giunta regionale entro il 31 marzo, entro il 30 giugno ed entro il 31 ottobre di ogni anno per il tramite degli organismi di cui all'art. 2 che verificano la congruenza delle medesime con i requisiti e le priorità stabiliti dalla giunta regionale.

7. Gli organismi di cui all'art. 2 provvedono altresì a trasmettere l'elenco delle iniziative ammissibili alla giunta regionale e all'istituto o azienda di credito convenzionato prescelto.

8. La giunta regionale approva un piano di assegnazione dei contributi sulla base del quale viene adottato l'atto di impegno con decreto del dirigente del dipartimento regionale per l'artigianato.

9. La documentazione da allegare alla domanda è quella indicata al secondo comma del presente articolo e la misura del concorso regionale viene determinata secondo quanto previsto dall'art. 4, sesto comma.

#### Art. 11.

##### Iniziativa ammissibili

1. Entro il mese di febbraio di ogni anno la giunta regionale, sentito il comitato per il credito, di cui all'art. 12, stabilisce l'ammontare complessivo delle risorse da destinare agli interventi previsti dalla presente legge.

2. Entro la stessa data la giunta regionale sulla base delle risorse disponibili stabilisce le priorità per gli interventi previsti dalla presente legge.

3. Gli istituti o aziende di credito e le società finanziarie, per essere autorizzate ad operare in ordine ai finanziamenti agevolati dalla presente legge, sono tenuti ad accettare le specifiche condizioni e clausole convenzionali approvate dalla giunta regionale.

#### Art. 12.

##### Comitato consultivo per il credito all'artigianato

1. È istituito il comitato per il credito all'artigianato.

2. Il comitato è nominato con decreto del presidente della giunta regionale ed è presieduto dall'assessore regionale all'artigianato, e, in caso di assenza o impedimento, dal segretario regionale per le attività produttive dei settori secondario e terziario.

3. In via transitoria è composto da due esperti in materia finanziaria nominati dalla giunta regionale, due rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, dal dirigente del dipartimento regionale per l'artigianato o suo delegato. Funge da segretario un dipendente regionale con qualifica funzionale non inferiore alla settima.

4. Il comitato, espletate le elezioni degli imprenditori artigiani nel termine indicato dalla legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, sarà composto, per quanto riguarda i rappresentanti delle organizzazioni di categoria, da un rappresentante per ciascuna organizzazione che, a livello regionale, abbia ottenuto almeno il 20 per cento dei voti validi.

#### Art. 13.

##### Competenze del Comitato

1. Il comitato per il credito all'artigianato:

a) elabora proposte sulla ripartizione delle somme destinate dal bilancio agli interventi regionali previsti dalla presente legge;

b) espone pareri in ordine agli interventi regionali suggerendo alla giunta eventuali provvedimenti per una migliore operatività della legge;

c) verifica, su richiesta della giunta lo stato di attuazione dei finanziamenti concessi al fine di formulare proposte per una eventuale razionalizzazione delle procedure;

d) espone pareri sull'utilizzazione delle risorse da impiegare per gli interventi di cui alla lett. d) dell'art. 4 e dell'art. 9.

#### Art. 14.

##### Collegio sindacale degli organismi di garanzia

1. Il collegio sindacale degli organismi di garanzia è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti. La giunta regionale nomina il presidente del collegio fra i membri effettivi scegliendo fra gli iscritti nel ruolo dei revisori contabili oppure negli albi professionali dei ragionieri e dei dottori commercialisti.

2. Il presidente del collegio sindacale deve predisporre semestralmente una relazione alla giunta regionale sull'utilizzo del fondo di garanzia; egli, inoltre, attesta annualmente la presenza negli organismi di garanzia dei requisiti previsti dalla presente legge.

TITOLO V  
NORME FINALI E TRANSITORIE

## Art. 15.

*Divieto di cumulo*

1. Le agevolazioni regionali concesse ai sensi della presente legge non sono cumulabili con le agevolazioni previste dalle leggi statali o da altre leggi regionali per le medesime iniziative e contemporaneamente per i medesimi beneficiari.

## Art. 16.

*Revoca e decadenza*

1. L'utilizzazione dei finanziamenti agevolati per finalità diverse da quelle dichiarate nella domanda di contributo comporta la revoca del beneficio.

2. Non costituisce causa di decadenza del beneficio dei contributi la sopravvenuta perdita dei requisiti per il riconoscimento della natura artigianale dell'impresa se tale perdita è determinata esclusivamente dal superamento dei limiti massimi di manodopera occupata alle dipendenze stabilite dall'art. 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, a seguito della realizzazione della iniziativa agevolata.

3. L'alienazione e la locazione dei beni, pena la revoca del beneficio, non possono avvenire prima che siano trascorsi cinque anni dall'acquisizione dei beni medesimi, ovvero prima che sia trascorso il normale periodo di durata dell'operazione agevolata.

## Art. 17.

*Norma transitoria*

1. Le domande per l'accesso ai contributi previsti dalla legge regionale 8 aprile 1986, n. 16, presentate sotto la vigenza della predetta legge vengono prese in esame ai fini dell'assegnazione dei contributi, purché compatibili con la presente legge.

2. Il dipartimento regionale per l'artigianato può richiedere l'eventuale integrazione della documentazione mancante a pena di decadenza entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Limitatamente all'esercizio finanziario 1993 le somme attribuite per gli interventi previsti dalla presente legge sono così ripartite:

a) lire 2,5 miliardi per gli interventi di cui all'art. 4, primo comma, lett. a);

b) lire 100 milioni per gli interventi di cui all'art. 4, comma 1, lett. b);

c) lire 50 milioni per gli interventi di cui all'art. 4, comma 1, lett. c);

d) lire 1 miliardo e 150 milioni per gli interventi di cui all'art. 4, primo comma, lett. d);

e) lire 100 milioni per gli interventi di cui all'art. 4, comma 1, lett. e);

f) lire 10 miliardi per gli interventi di cui all'art. 5;

g) lire 3 miliardi per gli interventi di cui all'art. 8;

h) lire 1 miliardo per gli interventi di cui all'art. 9;

i) lire 100 milioni per gli interventi di cui all'art. 4, primo comma, lett. f);

## Art. 18.

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, di lire 18.000 milioni per l'anno 1993 e lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, si fa fronte mediante utilizzo degli importi alla partita n. 2 «Riordino degli interventi regionali a favore del credito artigianale» del fondo globale spese di investimento di cui al capitolo 80230 dello

stato di previsione della spesa del bilancio annuale, 1993 e pluriennale 1993-1995, e contemporanea istituzione nei medesimi stati di previsione del capitolo 21016 denominato «Interventi regionali per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane», con lo stanziamento di lire 18.000 milioni per competenza e per cassa, per l'esercizio 1993, e di lire 10.000 milioni per sola competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 1994 e 1995.

## Art. 19.

*Abrogazione*

1. È abrogata la legge regionale 8 aprile 1986, n. 16.

2. È abrogata la legge regionale 25 giugno 1987, n. 35.

3. È abrogata la legge regionale 24 novembre 1987, n. 57.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneta.

Venezia, 6 settembre 1993

PUPILLO

93R0860

LEGGE REGIONALE 5 agosto 1993, n. 36.

**Interventi straordinari a sostegno della cooperazione agricola.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 18 del 1° settembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

## Art. 1.

*Finalità*

1. Alle cooperative agricole di raccolta, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici possono essere concessi contributi straordinari al fine del consolidamento di passività onerose che gravano sulla gestione delle cooperative stesse.

2. I contributi di cui al primo comma possono essere concessi a fronte delle passività onerose derivanti da:

a) prestiti, mutui ed altri finanziamenti bancari a breve, medio e lungo termine non assistiti da concorso pubblico;

b) pagamento di oneri gravosi derivanti da mutui di miglioramento fondiario a tasso agevolato contratti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1981 ed il 31 dicembre 1984;

c) debiti nei confronti dei soci limitatamente alle liquidazioni percite per i prodotti conferiti, sempreché iscritti in apposite partite di bilancio, risultanti al 31 dicembre 1991 e non ancora pagati alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le passività di cui alla lettera a) del secondo comma devono risultare a carico delle cooperative alla data del 30 settembre 1992 e iscritte in apposite poste di bilancio.

#### Art. 2.

##### Modalità

1. I contributi di cui all'articolo 1 consistono in:

a) contributi straordinari fino al 50 per cento della esposizione debitoria per capitale ed interessi come determinata ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, lettere a) e c);

b) contributi straordinari pari all'attualizzazione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui agevolati di miglioramento fondiario contratti fra il 1° gennaio 1981 ed il 31 dicembre 1984 che può al massimo essere pari alla differenza tra il tasso di interesse stabilito a carico dei beneficiari al momento del contratto definitivo di mutuo ed i tassi minimi agevolati stabiliti dallo Stato in applicazione dell'articolo 109 terzo comma del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 con riferimento a quelli vigenti nel bimestre settembre-ottobre 1992.

2. Gli interventi di cui all'articolo 1, secondo comma, lettera c), non possono comunque superare il 30 per cento della somma globalmente impegnata con la presente legge.

#### Art. 3.

##### Domanda di contributo

1. Le cooperative interessate devono presentare domanda di contributo corredata da:

a) atto costitutivo e statuto vigente in copia autentica;

b) bilancio dell'ultimo esercizio con relazioni e verbale di approvazione da parte dell'assemblea in copia autentica;

c) piano di risanamento approvato dall'assemblea dei soci con delibera da trasmettere in copia autentica che deve contenere:

1) la situazione economico-finanziaria della cooperativa con l'indicazione delle soluzioni individuate per il risanamento;

2) l'impegno dei soci ad un intervento finanziario per il risanamento;

d) relazione a firma del Presidente del consiglio di amministrazione e del Presidente del collegio sindacale concernente il piano di risanamento di cui alla lettera c);

e) certificato del Tribunale, in data non anteriore a tre mesi, dal quale risulti che la cooperativa si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, recante il nominativo del legale rappresentante;

f) certificato prefettizio di iscrizione nell'apposito registro delle cooperative agricole;

g) certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio circa la situazione aggiornata della cooperativa;

h) delibera in copia autenticata del Consiglio di amministrazione che approva il piano di risanamento ed autorizza il Presidente a sottoscrivere i conseguenti impegni del caso;

i) dichiarazioni bancarie attestanti l'intera esposizione debitoria al 30 settembre 1992;

l) elenco dei soci in copia autentica a firma del Presidente del Consiglio di amministrazione e del Presidente del Collegio sindacale;

m) dichiarazione del Presidente del Consiglio di amministrazione e del Presidente del Collegio sindacale in ordine a benefici concessi o in via di concessione allo stesso titolo da parte della CEE, dello Stato e di altri enti pubblici.

2. Il piano di risanamento delle passività onerose di cui alla lettera c) del primo comma deve dimostrare che con il contributo straordinario richiesto la situazione finanziaria della cooperativa può garantire entro un periodo massimo di cinque anni tale risanamento.

#### Art. 4.

##### Criteri di priorità nella concessione dei contributi

1. I contributi di cui all'articolo 1 sono concessi, nei limiti delle disponibilità di bilancio, secondo i seguenti criteri di priorità:

a) validità tecnico-economica del piano di risanamento presentato;

b) entità dell'impegno finanziario dei soci che partecipano al risanamento, da valutarsi in misura proporzionale alla esposizione debitoria di ogni singola cooperativa;

c) incidenza della cooperativa nel tessuto socio-economico della zona di riferimento rapportata al volume di affari e al numero degli occupati e dei soci;

d) impegno della cooperativa ad una eventuale ricapitalizzazione, ove necessario per il risanamento;

e) durata del piano di risanamento inferiore ai cinque anni.

#### Art. 5.

##### Concessione contributi

1. I contributi sono concessi dalla Giunta regionale sulla base di una graduatoria elaborata da un nucleo di valutazione composto da:

a) un dirigente del Servizio Programmi e Piani di Sviluppo Agricolo;

b) un dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Valorizzazione dell'Agricoltura;

c) un dirigente del Servizio Assistenza Tecnica e Sperimentazione in Agricoltura;

d) un dirigente dei Servizi Finanziari;

e) un esperto in possesso di comprovata esperienza nelle materie economico-finanziarie;

f) un esperto in discipline giuridiche e/o economiche;

2. Il nucleo di valutazione può essere integrato, se del caso, con un esperto nelle discipline di cui al primo comma scelto dal Presidente della Giunta regionale tra docenti universitari.

3. Ai componenti il nucleo di valutazione, estranei alla amministrazione regionale, è corrisposta, oltre al rimborso delle spese idoneamente documentate, l'indennità di cui alla legge regionale 5 marzo 1984 n. 13 e successive modificazioni.

#### Art. 6.

##### Procedure e termini per la presentazione e istruttoria domande

1. Le domande di contributo devono essere presentate alla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

2. Il nucleo di valutazione è nominato entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Giunta regionale ed inizia ad esaminare le domande via via che le stesse vengono presentate.

3. La Giunta regionale delibera la concessione dei contributi, sulla base della graduatoria predisposta dal nucleo di valutazione, entro sessanta giorni dalla definizione della graduatoria stessa.

4. Nel caso di rifinanziamento della presente legge negli esercizi successivi a quello di prima applicazione, le cooperative già in graduatoria potranno ripresentare domanda di contributo entro il termine e con le modalità appositamente stabiliti con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Tali domande verranno nuovamente esaminate secondo i criteri e le procedure della presente legge.

5. La Regione può chiedere alle cooperative che hanno ottenuto i contributi di cui alla presente legge relazioni sullo stato di attuazione del piano di risanamento.

Nel caso tali relazioni evidenzino il mancato rispetto, da parte delle cooperative, degli impegni assunti, la Giunta regionale può revocare i contributi concessi con proprio provvedimento.

#### Art. 7.

##### Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2 si provvede mediante:

- utilizzazione, ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42, di quota pari a lire 2.000.000.000 in termini di competenza del «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo» iscritto al capitolo 9530 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1992;

- istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1993 del capitolo 6900 «Contributi straordinari per il consolidamento di passività onerose che gravano sulla gestione delle cooperative agricole» con lo stanziamento di lire 2.000.000.000 in termini di competenza;

- prelevamento di lire 600.000.000 in termini di competenza e di cassa dal capitolo 9530 «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1993;

- istituzione del medesimo stato di previsione dal capitolo 6901 «Contributi straordinari per il consolidamento di passività onerose che gravano sulla gestione delle cooperative agricole; rifinanziamento legge n. 752/1986» con lo stanziamento di lire 600.000.000 in termini di competenza e di cassa.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5, terzo comma si provvede con gli stanziamenti in termini di competenza e di cassa iscritti al capitolo 0495 «Spese per compensi, gettoni di presenza, rimborso spese a componenti Commissioni, Comitati ed altri organismi previsti da leggi regionali o statali» del bilancio regionale.

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

#### Art. 8.

##### Norma transitoria

1. Gli effetti della presente legge decorrono dal giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della Commissione della Comunità Economica Europea ai sensi degli articoli 92 e 93 del trattato CEE.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 5 agosto 1993

FERRERO

93R0813

## LEGGE REGIONALE 5 agosto 1993, n. 37.

### Norme per l'esercizio dell'attività di organizzatore professionale di congressi.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 18 del 7 settembre 1993)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

#### Art. 1.

##### Finalità

1. La presente legge disciplina l'esercizio dell'attività di organizzatore professionale di congressi prevista dall'art. 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217 «Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica».

#### Art. 2.

##### Definizione e ambito di attività dell'organizzatore professionale di congressi

1. È organizzatore professionale di congressi chi per professione svolge la propria opera nella produzione, organizzazione e gestione di iniziative convegnistiche, simposi, manifestazioni congressuali e conferenze.

2. L'organizzatore professionale di congressi, oltre alle attività di cui al comma 1, può altresì fornire, ad esclusivo beneficio dei congressisti, servizi di prenotazioni alberghiera e organizzare servizi di assistenza e di trasferimento da e per le località di partenza e arrivo di mezzi di trasporto.

#### Art. 3.

##### Condizioni per l'esercizio dell'attività professionale

1. L'esercizio della professione di organizzatore professionale di congressi è subordinato al rilascio di licenza da parte del comune di residenza ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera c) della legge regionale 7 settembre 1988, n. 50.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 123, comma 2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, il rilascio della licenza è subordinato all'esito favorevole di prove d'esame espletate ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti tecnico-professionali accertati dinanzi alla Commissione di cui all'art. 4.

3. Nella licenza devono essere trascritte tutte le indicazioni riportate nell'attestato di idoneità.

4. La licenza ha validità quinquennale e può essere rinnovata entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza per identico periodo a seguito di presentazione al comune di residenza di apposita istanza; corredata da una relazione attestante l'attività svolta nel quinquennio.

5. La professione può essere esercitata anche in forma associata o di impresa individuale o di società commerciale.

6. La licenza non è rinnovata o è revocata dal comune qualora il titolare abbia perduto uno dei requisiti per cui la licenza è stata rilasciata.

7. Sono esonerati dall'obbligo di munirsi della licenza di cui al comma 1 coloro che prestano la loro opera alla dipendenza di amministrazioni pubbliche o di imprese private con rapporto di lavoro subordinato, allorché la loro attività sia direttamente resa in favore dell'amministrazione o dell'impresa da cui dipendono.

#### Art. 4.

##### *Commissione d'esame per l'accertamento delle capacità professionali*

1. La commissione d'esame per l'accertamento dei requisiti tecnico-professionali degli organizzatori professionali di congressi è nominata dalla giunta regionale ed è composta da:

a) un dirigente dell'amministrazione provinciale designato dall'unione regionale delle province liguri, che la presiede;

b) un rappresentante degli organizzatori professionali di congressi designato dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative;

c) un docente esperto di scienze economiche o di tecnica del turismo designato dalla Sovrintendenza scolastica regionale;

d) un docente esperto di legislazione turistica designato dalla Sovrintendenza scolastica regionale;

e) un docente esperto di geografia turistica designato dalla Sovrintendenza scolastica regionale;

f) un rappresentante dei lavoratori dipendenti di aziende operanti nel settore congressuale designato dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative;

g) un dirigente d'ufficio del servizio organizzazione turistica e strutture ricettive;

h) uno o più docenti di lingua straniera in relazione alle lingue estere oggetto d'esame designati dalla Sovrintendenza scolastica regionale.

I docenti di lingua straniera partecipano ai lavori della commissione limitatamente alle sedute in cui sono chiamati ad esaminare i candidati che si presentano per le prove scritte e orali nella lingua di propria competenza.

2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del servizio regionale organizzazione turistica e strutture ricettive con qualifica non inferiore a istruttore. Per ciascun componente della commissione è nominato con la medesima procedura un supplente. Qualora per due sedute consecutive e senza giustificato motivo non partecipino alle riunioni né il membro effettivo, né il membro supplente, si provvede alla sostituzione di entrambi.

3. Le sedute della commissione sono valide qualora siano presenti almeno i tre quarti dei componenti, purché gli stessi siano in possesso delle esperienze necessarie in relazione alle materie d'esame.

4. La commissione rimane in carica per la durata di quattro anni e può essere riconfermata.

#### Art. 5.

##### *Indennità*

1. Ai componenti della commissione esaminatrice e al segretario sono corrisposte indennità pari a quelle indicate all'art. 3 della legge regionale 5 marzo 1984, n. 13 e successive modificazioni e integrazioni.

#### Art. 6.

##### *Esonero dall'esame*

1. È considerato valido ai fini dell'accertamento dei requisiti tecnico-professionali il superamento di apposito esame conseguente alla frequenza di corsi di formazione professionale della durata di almeno 1000 ore, organizzati dalla regione o da enti convenzionati. A tali corsi sono ammessi i soggetti in possesso del titolo di studio di cui all'art. 7, comma 1, lettera e) e che abbiano dimostrato la conoscenza delle lingue straniere previste dall'art. 7, comma 1, lettera g).

2. Per i cittadini di uno Stato membro della Comunità europea che hanno svolto attività all'estero, la prova del possesso di conoscenze ed attitudini generali, commerciali e professionali, richieste per l'accesso all'attività di cui alla presente legge o per l'esercizio della stessa, è fornita dalla certificazione dell'effettivo esercizio, in un altro Stato membro, dell'attività di cui all'art. 2, comma 1 in analogia a quanto disposto dall'art. 4, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392.

3. La certificazione di cui al comma 2 deve essere rilasciata dall'autorità o dall'organismo competente dello Stato membro di origine o provenienza e deve, comunque, comprovare che l'attività è stata prestata:

a) per almeno sei anni consecutivi quale titolare indipendente con funzioni dirigenziali o dirigente con mansioni organizzative e responsabili di almeno un reparto dell'impresa;

b) per almeno tre o quattro anni consecutivi quale titolare indipendente con funzioni dirigenziali o dirigente con mansioni organizzative e responsabile di almeno un reparto dell'impresa, qualora il richiedente dimostri di aver ricevuto, per l'attività in oggetto, una precedente formazione professionale rispettivamente di almeno tre o due anni, comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente;

c) per almeno tre anni consecutivi quale titolare indipendente con funzioni dirigenziali o dirigente con mansioni organizzative e responsabile di almeno un reparto dell'impresa, qualora il richiedente dimostri di aver svolto, a titolo dipendente, l'attività in oggetto presso un'azienda operante nel settore congressuale per almeno cinque anni;

d) per almeno cinque o sei anni consecutivi a titolo dipendente o salariato presso un'impresa congressuale, qualora il richiedente dimostri di aver ricevuto, per l'attività in oggetto, una precedente formazione professionale rispettivamente di almeno tre o due anni comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente;

4. Nei casi previsti alle lettere a) e c) del comma 3 l'attività non può essere interrotta da oltre dieci anni alla data del deposito della domanda.

5. I certificati attestanti la natura e la durata delle attività previste dal comma 3, svolte in forma indipendente e dipendente in Italia, sono rilasciati rispettivamente dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dall'Ufficio provinciale del lavoro nella cui circoscrizione gli interessati hanno effettuato l'ultima prestazione di lavoro.

#### Art. 7.

##### *Requisiti per l'ammissione all'esame di idoneità*

1. Ai fini dell'ammissione all'esame di idoneità gli aspiranti all'esercizio dell'attività di organizzatore professionale di congressi devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro della Comunità europea. Sono equiparati i cittadini extra comunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1990, n. 39;

b) residenza in un comune della Liguria;

c) età non inferiore ad anni diciotto;

d) godimento dei diritti civili e politici;

e) possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado (maturità) o di diploma conseguito all'estero per il quale sia stata valutata l'equivalenza dalla competente autorità italiana;

f) pratica di almeno un anno presso imprese operanti nel settore congressuale con funzioni non inferiori a quelle di concetto;

g) conoscenza di due o più lingue straniere fra quelle maggiormente diffuse in Europa (francese, inglese, spagnolo e tedesco).

## Art. 8.

*Prove d'esame*

1. L'esame di cui all'art. 3, comma 2, consiste in tre prove scritte ed una prova orale.

2. Le prove scritte, anche sotto forma di questionario, vertono sulle seguenti materie:

a) tecnica turistica, amministrazione e organizzazione delle imprese congressuali;

b) principi di diritto civile con particolare riferimento alle obbligazioni, principi di legislazione turistica e disciplina relativa alle comunicazioni e ai trasporti;

c) una lingua straniera prescelta dal candidato fra quelle indicate nella domanda.

3. La prova orale verte sulle seguenti materie:

a) tecnica turistica, amministrazione e organizzazione delle imprese congressuali;

b) principi di diritto civile con particolare riferimento alle obbligazioni, principi di legislazione turistica e disciplina relativa alle comunicazioni e ai trasporti;

c) due o più lingue straniere, compresa quella oggetto della prova scritta;

d) geografia turistica.

## Art. 9.

*Procedure d'esame e attestato di idoneità*

1. Le prove d'esame sono indette, di norma, entro il 30 settembre di ogni biennio.

2. Le domande di ammissione devono contenere la dichiarazione circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 7.

3. Per l'ammissione all'esame è dovuto un concorso spese di L. 150.000 in analogia a quanto previsto dall'art. 239, comma 2, n. 7, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, per le professioni ivi contemplate.

4. La commissione valuta ciascuna prova d'esame manifestando un giudizio di idoneità o di non idoneità.

5. I candidati che non hanno conseguito l'idoneità in ognuna delle prove scritte non sono ammessi a sostenere la prova orale.

6. L'idoneità si consegue con il superamento delle prove scritte e di quella orale.

7. La giunta regionale approva l'elenco degli idonei all'esercizio della professione di organizzatore professionale di congressi e autorizza il rilascio dell'attestato di idoneità.

## Art. 10.

*Albo regionale*

1. È istituito presso la regione l'albo degli organizzatori professionali di congressi, al quale sono iscritti tutti coloro che hanno ottenuto la licenza di cui all'art. 3.

2. Gli organizzatori professionali di congressi che hanno conseguito l'abilitazione in altre regioni con modalità e caratteristiche analoghe a quelle disciplinate dalla presente legge che intendano essere iscritti all'albo devono produrre domanda alla regione. La domanda deve essere corredata della documentazione attestante la conseguita idoneità e le modalità del conseguimento.

3. L'inserimento in un albo o elenco regionale è titolo obbligatorio per l'esercizio dell'attività di organizzatore professionale di congressi nella regione Liguria.

4. L'albo degli organizzatori professionali di congressi è pubblicato annualmente nel Bollettino ufficiale della regione Liguria.

## Art. 11.

*Obblighi e divieti*

1. È vietato agli organizzatori professionali di congressi di esercitare altre attività turistiche per le quali non sia stata conseguita la prescritta idoneità o altre attività di carattere commerciale.

2. È vietato avvalersi di soggetti non autorizzati per l'attività di organizzazione di congressi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, lettera n) della legge regionale 21 luglio 1986, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.

## Art. 12.

*Ambito di applicazione*

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano a coloro che, nell'espletamento di attività legate alla propria appartenenza adeguatamente documentata, ad associazioni, enti ed istituti senza scopo di lucro operanti a livello nazionale e regionale per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, con esclusione delle associazioni di categoria professionali ed economiche, organizzano, occasionalmente e senza scopo di lucro, congressi, manifestazioni convegnistiche o affini, purché tali attività siano svolte esclusivamente a favore degli associati ed assistiti di tali organismi o siano divulgative delle proprie attività.

## Art. 13.

*Sanzioni amministrative pecuniarie*

1. Per le violazioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) per l'esercizio anche occasionale dell'attività di organizzatore professionale di congressi senza possesso della relativa licenza, da L. 2.000.000 a L. 8.000.000, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 12;

b) per la mancata esibizione, su richiesta del personale di vigilanza, della licenza da L. 50.000 a L. 200.000;

c) per l'esercizio di attività estranee alla professione autorizzata, da L. 1.000.000 a L. 4.000.000;

d) per chiunque si avvalga di soggetti non autorizzati per l'attività di organizzatore professionale di congressi, da L. 1.000.000 a L. 4.000.000;

e) per l'imprenditore turistico che presenti come organizzatore professionale di congressi persone non autorizzate, da L. 1.000.000 a L. 4.000.000;

f) per le violazioni alle prescrizioni dell'art. 12 della presente legge, da L. 100.000 a L. 400.000.

2. Per l'accertamento della infrazione e per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si osservano le disposizioni della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 e successive modificazioni e integrazioni.

## Art. 14.

*Altre sanzioni amministrative*

1. Salvo il caso di revoca di cui all'art. 3, comma 6 la licenza può essere sospesa da uno a sei mesi e, nei casi più gravi, revocata, anche su proposta degli enti cui spetta la vigilanza nel caso di:

a) reiterate violazioni delle disposizioni di cui all'art. 11;

b) comportamento scorretto nell'esercizio dell'attività professionale riscontrato nell'esercizio della vigilanza o desumibile da reiterati reclami presentati dai clienti e comunque contrario agli scopi del turismo.

2. Le sospensioni e le revocche di cui al comma 1 sono disposte con provvedimento motivato del competente organo comunale, da notificare agli interessati.

## Art. 15.

*Corsi di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione per organizzatore professionale di congressi*

1. Salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, la giunta regionale può organizzare corsi di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione nell'ambito di quanto previsto dalla legge regionale 7 agosto 1979, n. 27.

2. I corsi sono tenuti nel semestre precedente alla emanazione dei bandi d'esame e sono svolti nelle materie oggetto dell'esame, di concerto fra i servizi regionali competenti. Sono ammessi a frequentare i corsi coloro che sono in possesso dei requisiti di ammissione all'esame di idoneità per organizzatore professionale di congressi.

3. I corsi di aggiornamento o di riqualificazione sono tenuti di regola ogni tre anni e sono svolti di concerto fra i servizi regionali competenti.

4. I corsi di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione per organizzatore professionale di congressi possono essere svolti in ogni singola provincia direttamente dalla regione o dalle amministrazioni provinciali in base ad apposite convenzioni anche avvalendosi della collaborazione di istituzioni scolastiche statali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della legge regionale 7 agosto 1979, n. 27.

## Art. 16.

*Delega alle province*

1. Sono delegate alle province la vigilanza e il controllo sulla attività degli organizzatori professionali di congressi, nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge.

## Art. 17.

*Disposizioni per l'esercizio delle deleghe*

1. Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate sono imputati agli enti delegati e hanno carattere definitivo.

2. La regione e gli enti delegati sono tenuti a fornirsi reciprocamente, a richiesta, informazioni, dati ed ogni altro elemento utile per lo svolgimento delle rispettive funzioni.

3. Gli enti delegati determinano nel loro ambito gli organi che devono esercitare le funzioni delegate e ne danno comunicazione alla regione.

4. In caso di ritardo, di omissione o di violazione di legge nell'emanazione dei singoli atti la giunta regionale, previo invito a provvedere entro un congruo termine, si sostituisce all'ente delegato nell'emanazione degli atti stessi. La giunta regionale, qualora ne ravvisi l'urgenza e l'opportunità, può demandare al suo componente incaricato della materia o ad un dirigente regionale l'emanazione di tali provvedimenti.

5. In caso di persistente inattività o di reiterata inadempienza dell'ente delegato, viene promossa, ai sensi dello statuto, la revoca della delega.

## Art. 18.

*Rapporti finanziari per la delega*

1. Per l'esercizio delle funzioni delegate di cui alla presente legge sono attribuiti a ciascuna provincia i proventi delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 13 e i contributi di cui alla legge regionale 22 luglio 1991, n. 13.

## Art. 19.

*Norma transitoria*

1. I cittadini italiani che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovano in condizioni analoghe a quelle previste all'art. 6 per i cittadini degli altri Stati membri della Comunità europea, per attività svolta in Italia e in Paesi non comunitari, sono esonerati dall'obbligo dell'accertamento dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 3, comma 2 della presente legge.

2. A tal fine, gli interessati devono produrre, a pena di decadenza, apposta domanda indirizzata alla regione Liguria, entro e non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, allegando idonea documentazione atta a dimostrare lo svolgimento dell'attività congressuale a carattere nazionale e internazionale, utilizzando le certificazioni previste dall'art. 6 comma 5.

## Art. 20.

*Sessione straordinaria*

1. In prima applicazione della presente legge e comunque non oltre centotanta giorni dalla sua entrata in vigore è indetta una sessione straordinaria di esami di idoneità per organizzatore professionale di congressi.

2. La sessione straordinaria di cui al comma 1 è riservata a coloro che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e abbiano svolto, per un periodo non inferiore a tre anni nell'ultimo quinquennio, attività congressuale, a carattere nazionale o internazionale o siano dipendenti di imprese operanti nel settore congressuale con funzioni non inferiori a quelle di concetto e abbiano la conoscenza di almeno due lingue straniere fra quelle indicate all'art. 7, comma 1, lettera g).

3. La partecipazione alla sessione straordinaria è altresì consentita a coloro che sono in possesso del diploma di scuola media inferiore o titolo equivalente che abbiano svolto l'attività di cui al comma 2 per almeno 6 anni.

4. Le prove d'esame si svolgono con le modalità di cui all'art. 8, comma 3.

## Art. 21.

*Norma finanziaria*

1. Le somme dovute dai candidati per l'ammissione all'esame a titolo di concorso spese ai sensi dell'art. 9, comma 3 sono acquisite al bilancio regionale senza vincolo di destinazione e iscritte al cap. 2105 «Contributi e concorsi nelle spese sostenute dalla regione» dello stato di previsione dell'entrata.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione di L. 10.000.000 in termini di competenza e di cassa del cap. 9570 «Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1993 e istituzione nel medesimo stato di previsione del cap. 8455 «Spese per l'esplicamento di esami e l'accertamento di requisiti tecnici riguardanti operatori professionali nel settore turistico» con lo stanziamento di L. 10.000.000 in termini di competenza e di cassa.

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 5 agosto 1993

FERRERO

93R0814

## LEGGE REGIONALE 16 agosto 1993, n. 38.

## Disposizioni relative al calendario regionale per l'annata venatoria 1993/1994.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 18 del 1<sup>o</sup> settembre 1993)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

## Art. 1.

## Caccia programmata

1. Ai fini della razionale gestione delle risorse faunistiche sull'intero territorio della Liguria per l'annata venatoria 1993/1994, si applica il seguente regime di caccia programmata:

## 1) Periodi di caccia:

a) dal 19 settembre al 5 dicembre 1993 la caccia della selvaggina stanziale è consentita per tre giornate settimanali e precisamente: nei giorni di mercoledì, sabato e domenica nei territori delle province di Imperia e Savona; nei tre giorni a scelta del cacciatore, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, nei territori delle province di Genova e La Spezia. Nelle dette giornate fisse o a scelta, è altresì consentita la caccia alla selvaggina migratoria, sia da appostamento che in forma vagante;

b) dal 2 ottobre al 29 novembre 1993 la caccia alla sola selvaggina migratoria è consentita ferma restando l'esclusione nei giorni di cui alla lettera a) per un'altra giornata settimanale in tutto il territorio regionale, su conformi disposizioni emanate dalle province, esclusivamente se praticata da appostamento raggiunto con fucile scarico e racchiuso in custodia e con i cani al guinzaglio;

c) ai sensi dell'art. 18, comma 8, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 non è mai consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino;

d) dall'8 dicembre 1993 al 31 gennaio 1994 è consentita la caccia, sia da appostamento che in forma vagante con l'impiego di cani, alla sola selvaggina migratoria e per complessive tre giornate settimanali a scelta del cacciatore, ad esclusione del martedì e del venerdì, limitatamente agli ambiti territoriali stabiliti dalle province. È fatto salvo quanto successivamente disposto per la caccia al cinghiale e alla volpe.

## 2) Specie cacciabili e relativi periodi di caccia:

Nei periodi di tempo di cui al punto 1 sono cacciabili le seguenti specie:

a) dal 19 settembre al 5 dicembre 1993: fagiano, starna, pernice rossa, lepore comune, coniglio selvatico;

b) dal 19 settembre al 30 dicembre 1993: quaglia, tortora, merlo, passerio, passera mattuggia, passera oltre-montana, falcoca, cornacchia nera, cornacchia grigia, ghiandaia, gazza;

c) dal 19 settembre 1993 al 31 gennaio 1994: storno, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, germano reale, folaga, gallinella d'acqua, pavoncella, colombaccio, beccaccia e volpe;

d) sono, altresì, cacciabili limitatamente al territorio della provincia di La Spezia dal 19 settembre al 31 gennaio 1994: alzavola, canapiglia, porcionone, fischione, codone, marzaiola, mestolone, moriglione, moretta, pavoncella;

e) dal 2 ottobre al 28 novembre 1993: fagiano di monte (limitatamente ai soggetti maschi);

f) dal 16 ottobre al 15 novembre 1993: fringuello.

3. Caccia al cinghiale: è consentita nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, secondo le norme regolamentari emanate dalle province e sino all'esaurimento dei contingenti di abbattimento dalle stesse stabiliti entro i seguenti periodi:

a) dal 2 ottobre al 30 dicembre 1993 nelle province di Genova, Imperia e Savona;

b) dal 31 novembre 1993 al 31 gennaio 1994 nella provincia di La Spezia.

4) Caccia al fagiano di monte: le amministrazioni provinciali di Savona e Imperia determinano, sulla base di appositi censimenti di campagna, il contingente del fagiano di monte che può essere abbattuto in relazione alla consistenza faunistica presente sul territorio e determinano le modalità di denuncia dei capi abbattuti ai fini della sospensione del prelievo.

5) Caccia alla volpe: si svolge sino al 5 dicembre 1993 in ogni giornata aperta, alla caccia alla selvaggina stanziale. Nel periodo compreso tra il 6 dicembre 1993 e il 31 gennaio 1994, può essere consentito con specifiche autorizzazioni nominative alle squadre appostamento costituite, riasciute dalla provincia, con l'impiego di ausiliari in località determinate nei giorni di mercoledì, sabato e domenica.

6) Specie particolarmente protette: ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 1<sup>o</sup> giugno 1979, n. 19 sono considerati particolarmente protetti: il camoscio, il capriolo, il cervo ed il daino.

7) Specie vietate per insufficiente consistenza faunistica: pernice bianca, coturnice, lepore bianco. Sull'intero territorio della provincia di Genova è altresì vietata la pernice rossa.

8) Zona Alpi: l'esercizio della caccia nella zona faunistica delle Alpi è consentito dal 19 settembre al 5 dicembre 1993.

9) Orario di caccia: la caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole sino al tramonto secondo l'orario di seguito riportato per l'anno 1993:

dal 19 settembre al 26 settembre dalle ore 6,15 alle ore 19,15 (ora legale);

dal 27 settembre al 14 ottobre dalle ore 5,45 alle ore 17,45;

dal 15 ottobre al 31 ottobre dalle ore 6 alle ore 17,30;

dal 1<sup>o</sup> al 14 novembre: dalle ore 6,15 alle ore 17,15;

dal 15 al 30 novembre: dalle ore 6,30 alle ore 17;

dal 1<sup>o</sup> al 15 dicembre: dalle ore 6,45 alle ore 16,45;

dal 16 al 31 dicembre: dalle ore 7 alle ore 17;

per l'anno 1994:

dal 1<sup>o</sup> al 15 gennaio: dalle ore 7,15 alle ore 17,15;

dal 16 al 31 gennaio: dalle ore 7 alle ore 17,30.

10) Caccia con il falco e con l'arco: la caccia con il falco è consentita esclusivamente per le località, le specie, i modi ed i giorni nei quali è consentito l'impiego dei cani da seguito. L'uso dell'arco è consentito per le località, le specie, i modi ed i giorni nei quali è consentito l'uso del fucile.

11) Allenamento cani: l'allenamento dei cani nel territorio da appostamento alla caccia può essere condotto dal 15 agosto al 16 settembre 1993, esclusi i giorni di martedì e venerdì da un'ora prima del sorgere del sole sino al tramonto.

12) Carniere massimo: per ogni giornata venatoria ciascun cacciatore non può abbattere o catturare un numero di selvatici maggiore di quelli di seguito specificati:

a) selvaggina stanziale: fagiani, starne, pernice rosse, lepri; complessivamente due capi dei quali una sola pernice rossa, una sola lepore;

b) selvaggina migratoria:

tordi, merli, cesene: complessivamente quindici capi;

beccacce: complessivamente due capi;

germani reali, alzavole, canapiglie, fischioni, codoni, marzaiole, mestoloni, moriglioni, morette, folaga, gallinella d'acqua, pavoncella; complessivamente cinque capi;

colombacci: complessivamente otto capi;

taccola, cornacchia nera, cornacchia grigia, ghiandaia e gazza: complessivamente tre capi;

passero, passera mattugia, passerella oltremontana e storno: non più di quindici capi per ogni specie;

fagiano di monte: un capo;

e) il prelievo del fringuello è consentito non più di dieci capi esclusivamente da appostamento fisso o temporaneo e a coloro che risultano in possesso di un'apposita scheda di controllo predisposta dalla regione Liguria e distribuita dalle amministrazioni provinciali competenti e consegnata, previa richiesta inoltrata in carta libera, ad ogni cacciatore interessato. I capi di fringuello abbattuti nel periodo compreso tra il 16 ottobre e il 15 novembre dal cacciatore che ha fatto richiesta di tale scheda devono essere segnate sulla stessa subito dopo l'abbattimento.

Le amministrazioni provinciali possono autorizzare, per le specie previste nel decreto accessorio e con esclusione della selvaggina migratoria, l'esercizio della attività venatoria all'interno delle aziende faunistiche autorizzate con esclusione dei giorni di martedì e venerdì.

Il numero complessivo dei capi di selvaggina stanziale e migratoria che può essere abbattuto in ogni giornata di caccia non può superare i venticinque.

Ciascun cacciatore non può abbattere, nel corso di un'intera annata venatoria, più di otto capi di selvaggina stanziale tra lepri, pernici rosse, non più di due fagiani di monte e non più di cinquanta capi, complessivamente, delle seguenti specie: passero, passera mattugia, passerella oltremontana, storno, taccola, cornacchia nera, cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, fringuello.

#### Art. 2.

##### Limitazioni all'attività venatoria

1. I presidenti delle amministrazioni provinciali possono, per i territori di rispettiva competenza, vietare o ridurre la caccia per periodi prestabiliti a determinate specie di fauna selvatica, tra quelle specificate all'art. 1, per motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali e climatiche nonché per malattie o altre calamità.

#### Art. 3.

##### Tesserino per l'esercizio venatorio

1. Per l'annata venatoria 1993/1994 è adottato il modello del tesserino per l'esercizio venatorio predisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e di cui alla annata venatoria 1992/1993.

2. Ad ogni cacciatore può essere rilasciato un solo duplicato del tesserino di cui al comma 1.

3. Il tesserino della annata venatoria 1993/1994 deve essere riconsegnato entro il 30 aprile 1994 alle province competenti per territorio, le quali possono delegare all'operazione le associazioni venatorie riconosciute, che rilasciano apposita ricevuta.

4. Il rilascio del tesserino relativo alla annata venatoria 1994/1995 è condizionato dalla riconsegna del tesserino dell'annata 1993/1994 da parte del titolare.

5. Ogni cacciatore, subito dopo ogni abbattimento, deve indicare negli appositi spazi del tesserino venatorio le specie e il numero di capi abbattuti.

Per le specie migratorie il totale dei capi per ogni singola specie dovrà essere indicato al termine di ogni singola giornata di caccia prima di lasciare la postazione.

#### Art. 4.

1. La lettera h) del primo comma dell'art. 4 della legge regionale 25 gennaio 1993, n. 5 è così sostituita: «h) è vietato sparare a distanza inferiore a metri 50, limitatamente al solo tracciato dell'Alta Via dei Monti Liguri, escluse le vie di accesso, È consentito l'attraversamento con il fucile carico ed in posizione di sicurezza».

2. Dopo il secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 25 gennaio 1993, n. 5 è aggiunto il seguente comma: «2-bis. La vigilanza è altresì affidata ai soggetti indicati dall'art. 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157».

#### Art. 5.

##### Vigilanza

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge e delle leggi regionali per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'ambiente è altresì affidata ai soggetti indicati all'art. 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

#### Art. 6.

##### Comunicazioni alla regione

1. Le province sono tenute a dare comunicazione semestrale alla regione sulla attività inerente alle funzioni previste dalla presente legge e a trasmettere, di volta in volta, copia dei provvedimenti adottati.

#### Art. 7.

##### Sanzioni

1. Il contravventore alle norme contenute nella presente legge è soggetto alle sanzioni previste dagli articoli 30 e 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 nonché alle sanzioni aggiuntive di cui all'art. 5 della legge regionale 18 dicembre 1992, n. 39.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 16 agosto 1993

FERRERO

93R0015

## LEGGE REGIONALE 16 agosto 1993, n. 30

### Attività celebrative del cinquantesimo anniversario della lotta di liberazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 18 del 1° settembre 1993)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

#### Art. 1.

1. La regione Liguria, nel quadro delle finalità e delle attività previste dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 24 giugno 1974, n. 18, promuove, coordina e sostiene, per il triennio 1993-1995, iniziative e programmi diretti alla rievocazione dei fatti e alla riaffermazione e diffusione dei valori della lotta di liberazione nazionale.

#### Art. 2.

1. Presso l'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e ad iniziativa di quest'ultimo, è istituito il Comitato regionale per il 50° anniversario della lotta di liberazione nazionale.

2. Il Comitato è composto da:

- a) il Presidente del Consiglio regionale;
- b) un rappresentante della Giunta regionale;
- c) i presidenti delle province ed i sindaci dei comuni decorati al valore della resistenza;
- d) il rettore dell'Università di Genova;
- e) il Presidente dell'Istituto Storico della Resistenza in Liguria e i presidenti degli istituti storici della Resistenza di La Spezia, Imperia e Savona;
- f) i presidenti regionali delle associazioni che si ispirano agli ideali della Resistenza (Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, Federazione Italiana Volontari della Libertà, Associazione Nazionale ex Deportati nei campi di sterminio nazisti, Associazione Nazionale ex internati, Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani Antifascisti, Associazione Nazionale Combattenti delle Forze Armate Regolari nella Guerra di Liberazione);
- g) il Presidente della Confederazione ligure delle associazioni combattentistiche;
- h) il rappresentante della Comunità Israelitica;
- i) il comandante della regione militare;
- l) l'ammiraglio comandante in capo del Dipartimento militare marittimo Alto Tirreno;
- m) il sovrintendente scolastico regionale.

3. Le funzioni di Presidente del Comitato sono svolte dal Presidente del Consiglio regionale. Ciascuno dei componenti di cui al comma 2 può farsi rappresentare da un proprio delegato.

4. Il comitato elegge nel proprio seno un esecutivo composto da non più di sette membri, cui spetta il compito di curare l'attuazione delle deliberazioni del Comitato e di riferire ad esso.

5. Il Comitato è convocato su iniziativa del presidente o su richiesta di almeno un quarto dei suoi componenti.

6. Esso elabora le iniziative ed i programmi di cui all'art. 1 e può affidarne in tutto o in parte la realizzazione agli enti e alle associazioni che si presentino come i più idonei.

7. Il Comitato svolge, altresì, funzione consultiva e di coordinamento nei confronti di tutti i soggetti promotori ed attuatori delle iniziative e dei programmi previsti dalla presente legge.

#### Art. 3.

1. Il Comitato di cui all'art. 2 presenta all'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il programma generale delle iniziative da attuarsi. Tale programma è approvato dal Consiglio regionale su proposta dell'ufficio di Presidenza.

2. L'ufficio di Presidenza assume i provvedimenti di spesa necessari per l'attuazione delle iniziative, mettendo i relativi fondi a disposizione del Comitato, che li può erogare ai soggetti di cui all'art. 2, comma 6.

3. Il Comitato provvede all'attuazione del programma generale, definendo tutti gli aspetti di dettaglio eventualmente necessari, e presenta il rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione delle varie iniziative.

4. I programmi e le iniziative assunti direttamente dalla regione sono attuati dall'ufficio di Presidenza, sentito il Comitato regionale di cui all'art. 2.

#### Art. 4.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei programmi e delle iniziative previsti dalla presente legge si fa fronte, oltre che con i fondi regionali di cui all'art. 5, anche con i fondi messi eventualmente a disposizione da altri soggetti pubblici e privati.

#### Art. 5.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, a partire dal 1993, mediante le seguenti variazioni da apportarsi allo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1993:

a) istituzione del capitolo 0035 «Contributi regionali per le attività celebrative del 50° anniversario della lotta di liberazione» con lo stanziamento di L. 100.000.000 in termini di competenza e di cassa;

b) riduzione di L. 100.000.000 in termini di competenza e di cassa del capitolo 9570 «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine».

2. Agli oneri per gli esercizi 1994 e 1995, si provvederà con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare comb. legge della Regione Liguria.

Genova, 16 agosto 1993

FERRERO

93R0816

#### LEGGE REGIONALE 23 agosto 1993, n. 40.

**Modificazioni alla legge regionale 8 gennaio 1990, n. 1 avente per oggetto «Norme per la formazione del Piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti e disciplina delle attività di smaltimento».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 19 del 15 settembre 1993)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

#### Art. 1.

*Modificazioni dell'art. 3*

1. I commi 4 e 5 dell'art. 3 della legge regionale 8 gennaio 1990, n. 1 sono abrogati.

2. Il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Le relazioni annuali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 devono essere inviate alla provincia nella quale il soggetto autorizzato ha residenza, sede legale unità operativa; nel caso in cui il soggetto autorizzato non abbia residenza, sede legale o unità operativa nel territorio regionale, la relazione è inviata alla provincia di Genova».

#### Art. 2.

*Modificazioni dell'art. 5*

1. All'art. 5 della legge regionale 8 gennaio 1990, n. 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera p) del primo comma è soppressa;

b) la lettera q) del primo comma è sostituita dalla seguente: «q) l'indicazione della fattibilità finanziaria della realizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani»;

c) dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:

«1-bis. La provincia può, per motivi di ordine tecnico economico, autorizzare i comuni a conferire i rifiuti urbani nonché quelli assimilabili agli urbani ad un impianto ubicato in un ambito diverso da quello individuato nel piano; ove gli ambiti siano situati in territorio di province diverse, l'autorizzazione è rilasciata dalla provincia ricevente, su parere della regione.

«1-ter. Le province individuano, sulla base del contenuto del piano i siti per la realizzazione di stazioni di trasferimento o di impianti di stoccaggio provvisorio di rifiuti urbani ed assimilabili agli urbani.

#### Art. 3.

##### Modificazione dell'art. 9

1. Dopo il comma 7 dell'art. 9 della legge regionale 8 gennaio 1990, n. 1, è aggiunto il seguente comma: «7-bis. In caso di modificazione parziale che preveda una diversa localizzazione od una diversa tipologia di un impianto per rifiuti solidi urbani, gli enti interessati, di cui all'art. 7, comma 1, sono i comuni, i consorzi di comuni per lo smaltimento dei rifiuti e le comunità montane appartenenti al bacino di utenza ove l'impianto deve essere realizzato nonché la relativa provincia».

#### Art. 4.

##### Modificazione dell'art. 12

1. All'art. 12 della legge regionale 8 gennaio 1990, n. 1 dopo le parole «dei rifiuti urbani» sono aggiunte le seguenti: «e speciali assimilabili agli urbani».

#### Art. 5.

##### Sostituzione dell'art. 14

1. L'art. 14 della legge regionale 8 gennaio 1990, n. 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 14 (Rifiuti urbani pericolosi). — 1. I rifiuti urbani pericolosi sono soggetti alla disciplina dei rifiuti urbani in relazione alle fasi di conferimento, raccolta, spazzamento e trasporto allo stoccaggio provvisorio di cui al secondo comma.

2. Lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti urbani pericolosi può essere autorizzato, in deroga alle procedure di cui all'art. 22, dalla Giunta regionale previa apposita domanda redatta secondo le modalità stabilite con propria deliberazione qualora concorrono le seguenti condizioni:

a) sia effettuato da comuni, consorzi di comuni per lo smaltimento dei rifiuti, comunità montane, aziende municipalizzate ovvero da loro concessionari;

b) sia esclusivamente limitato ai rifiuti raccolti nel territorio dei comuni, dei consorzi di comuni, delle comunità montane ovvero dei comuni concedenti;

c) non superi la quantità presente in detenzione, in uno o più contenitori, fino ad un volume massimo complessivo di dieci metri cubi.

3. La Giunta regionale, accertata la rispondenza del sito o delle annesse attrezzature ai requisiti tecnici prescritti, autorizza lo stoccaggio provvisorio specificando i tipi e i quantitativi massimi stoccabili di rifiuti, i tempi di permanenza a stoccaggio degli stessi e la durata dell'autorizzazione.

4. Le fasi di trasporto a recapito diverso da quello di cui al comma 1, di stoccaggio provvisorio diverso da quello di cui al comma 2, di trattamento e smaltimento finale sono sottoposte alla disciplina dei rifiuti speciali tossici e nocivi».

#### Art. 6.

##### Modificazioni dell'art. 15

1. I commi 1 e 2 dell'art. 15 della legge regionale 8 gennaio 1990, n. 1 sono sostituiti dal seguente comma: «1. Non sono soggette alla disciplina della presente legge:

a) le attività di depurazione di acque reflue, liquami e fanghi svolte in impianti collegati tramite tubazione ai luoghi di produzione;

b) le attività di depurazione di acque reflue, liquami e fanghi svolte dal produttore nel luogo di produzione degli stessi;

c) le attività di raccolta, trasporto, stoccaggio provvisorio e depurazione di acque reflue, liquami e fanghi svolte da comuni, consorzi di comuni, aziende municipalizzate, comunità montane ovvero loro concessionari».

#### Art. 7.

##### Sostituzione dell'art. 17

1. L'art. 17 della legge regionale 8 gennaio 1990, n. 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 17 (Utilizzo di rifiuti speciali). — 1. L'utilizzo di rifiuti speciali ai sensi dell'art. 2, sesto comma, del decreto legge 9 settembre 1988, n. 397 convertito con modificazioni nella legge 9 novembre 1988 n. 475, è soggetto alla disciplina contenuta nei commi seguenti.

2. Non sono soggette ad autorizzazione le attività di trasporto, stoccaggio provvisorio, cernita o adeguamento volumetrico di rifiuti speciali, esclusi quelli tossici e nocivi, anche prodotti da terzi che siano destinati ad impiego in ciclo produttivo, in sostituzione di materie prime corrispondenti.

3. Non sono soggette ad autorizzazione le altre attività di trattamento di rifiuti speciali, esclusi quelli tossici e nocivi, prodotti da terzi effettuate dallo stesso soggetto che successivamente impiega tali rifiuti, in sostituzione di materie prime corrispondenti, nel proprio ciclo produttivo.

4. Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche a tutti i residui indicati nell'allegato I al decreto ministeriale Ambiente 26 gennaio 1990 aventi provenienza e destinazione finale conforme a quanto previsto nell'allegato medesimo.

5. L'esercizio delle attività di cui al secondo, terzo e quarto comma deve essere comunicato alla regione e alle province, ove le attività stesse vengono effettuate, prima del loro inizio. La comunicazione deve contenere la descrizione dell'attività, la composizione e i quantitativi annui di residui movimentati, gli eventuali tempi di permanenza a stoccaggio indicando, in tal caso, anche i quantitativi massimi stoccabili.

6. I soggetti che effettuano le attività di cui al secondo, terzo e quarto comma devono effettuare la comunicazione di cui all'art. 3, quarto comma, e tenere il registro di carico e scarico di cui all'art. 27; nella parte attinente allo scarico deve essere indicato l'impianto di destinazione dei rifiuti.

7. Il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni od adempimenti previsti nei commi precedenti integra la fattispecie di attività di smaltimento di rifiuti speciali prodotti da terzi, che deve essere autorizzata ai sensi degli articoli 6, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e 25 della presente legge regionale.

8. Per motivi di compatibilità con le esigenze ambientali e territoriali, su parere della provincia, la regione può sospendere o vietare le attività di cui sopra».

#### Art. 8.

##### Sostituzione dell'art. 18

1. L'art. 18 è sostituito dal seguente:

«Art. 18 (Stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali tossici e nocivi). — 1. Lo stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali tossici e nocivi presso il produttore degli stessi, in deroga alle procedure di cui all'art. 22, può essere autorizzato dalla Giunta regionale previa apposita domanda redatta secondo le modalità stabilite con propria deliberazione quando:

a) i rifiuti, se allo stato liquido o fangoso pompabile, non superino, per ciascuna unità o centro di produzione, il quantitativo annuo complessivo di 10 mc ed il quantitativo presente in detenzione di 5 mc;

b) i rifiuti, se allo stato solido, o fangoso pagabile, non superino, per ciascuna unità o centro di produzione, il quantitativo annuo complessivo di 50 mc ed il quantitativo presente in detenzione di 10 mc.

2. La Giunta regionale, accertata la rispondenza del sito e delle annessi attrezzature ai requisiti tecnici prescritti, autorizza lo stoccaggio provvisorio specificando i tipi e i quantitativi massimi stoccabili di rifiuti, i tempi massimi di permanenza a stoccaggio degli stessi e la durata dell'autorizzazione.

#### Art. 9.

##### Aggiunta dell'art. 18-bis

1. Dopo l'art. 18 è inserito il seguente:

«Art. 18-bis (Stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali, esclusi quelli tossici e nocivi presso il produttore). — 1. Lo stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali, esclusi quelli tossici e i nocivi, effettuato dal produttore non è soggetto ad autorizzazione, ma deve essere attuato con le seguenti modalità:

a) deve essere evitato ogni fenomeno di putrefazione e di emissioni in atmosfera non autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) se effettuato all'aperto, deve essere inoltre evitato l'accesso agli estranei ed agli animali.

2. Nel caso in cui le modalità indicate nel comma 1 non siano rispettate la provincia può imporre puntuali prescrizioni o, nei casi più gravi, sospendere o vietare l'attività stessa».

#### Art. 10.

##### Rifiuti speciali assimilabili agli inerti

1. Dopo il comma 6 dell'art. 19 della legge regionale 8 gennaio 1990, n. 1 è aggiunto il seguente comma: «6-bis. I rifiuti speciali compresi nell'allegato E sono assimilabili agli inerti ai fini delle forme di smaltimento consentite nel presente articolo, primo e quinto comma».

#### Art. 11

##### Aggiunta dell'art. 21-bis

1. Dopo l'art. 21 della legge regionale 8 gennaio 1990, n. 1 è inserito il seguente:

«Art. 21-bis (Rifiuti speciali provenienti da strutture sanitarie). — 1. Le strutture sanitarie individuate dall'art. 1, comma 2-ter, del decreto legge 14 gennaio 1988, n. 527 convertito nella legge 10 febbraio 1989, n. 45, ivi compresi gli studi professionali individuali, possono effettuare lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti speciali non assimilabili agli urbani senza rispettare il termine indicato dall'art. 1, comma 2-quinquies, del decreto legge 14 dicembre 1988, n. 527 convertito nella legge 10 febbraio 1989, n. 45 alle seguenti condizioni:

a) i rifiuti, sia allo stato solido che liquido, non devono superare, per ciascun centro di produzione, il quantitativo presente in detenzione di 200 l.;

b) i rifiuti devono essere sottoposti preventivamente a idoneo trattamento di disinfezione o sterilizzazione indicato e controllato dal responsabile della struttura;

c) i rifiuti devono essere custoditi nei contenitori e con le modalità indicate al paragrafo 2, punto 2.2., della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

2. Gli impianti e le attività di trattamento di disinfezione o sterilizzazione di cui al primo comma non sono soggetti all'approvazione ed autorizzazione di cui agli articoli 22 e 25 della presente legge.

3. L'elenco dei rifiuti, provenienti da strutture sanitarie, assimilabili ai rifiuti urbani e l'elenco delle categorie di rifiuti che necessitano di particolari sistemi di smaltimento, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e Ministro della sanità 25 maggio 1989, allegati 1 e 2, sono integrati con le categorie di cui all'allegato F».

#### Art. 12.

##### Aggiunta dell'art. 21-ter

1. Dopo l'art. 21-bis è inserito il seguente:

«Art. 21-ter (Elenco dei laboratori di analisi ambientali). — 1. Presso la regione è istituito un elenco dei laboratori di analisi che operano nel campo del controllo analitico dei rifiuti e delle acque potenzialmente inquinabili da impianti di smaltimento di rifiuti.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1994 l'esecuzione delle determinazioni analitiche, previste nell'ambito di provvedimenti autorizzatori o di normative poste a tutela dall'inquinamento del suolo, può essere affidata, oltre che ai servizi e presidi multizonali di cui all'art. 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ed ai laboratori pubblici, esclusivamente ai laboratori iscritti all'elenco di cui al presente articolo.

3. L'iscrizione all'elenco dei laboratori di analisi ambientale è disposta, su domanda del responsabile del laboratorio, con deliberazione della Giunta regionale dopo che sia stato accertato, ai sensi del comma 4, che il laboratorio di analisi abbia i requisiti minimi di strutture, dotazione strumentale e qualificazione funzionale del personale che vi opera indicati alle norme dell'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) 45.001 - 45.002 per quanto applicabili.

4. Dipendenti della regione, aventi qualifica non inferiore all'VIII livello funzionale, procedono agli accertamenti necessari presso i laboratori richiedenti l'iscrizione nell'elenco, nonché al controllo periodico successivo dei requisiti di cui al terzo comma. Di tali accertamenti viene redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti che hanno presenziato alle operazioni in esso descritte.

5. L'iscrizione all'elenco è a tempo indeterminato ed è condizionata al permanere dei requisiti minimi di cui al terzo comma nonché al rispetto delle tariffe vigenti. Nel caso del venire meno di tali requisiti la Giunta regionale dispone la cancellazione del laboratorio dall'elenco.

6. Entro il 31 gennaio di ogni anno il responsabile del laboratorio iscritto nell'elenco deve inviare alla regione copia dei registri di cui al n. 6 delle norme UNI 45.001.

#### Art. 13.

##### Aggiunta dell'art. 21-quater

1. Dopo l'art. 21 è inserito il seguente:

«Art. 21-quater (Bonifica). — 1. Le opere, impianti od infrastrutture necessarie per eseguire attività di bonifica di aree inquinate, di messa in sicurezza di aree che presentano rischi di inquinamento, oppure di sistemazione finale di aree volta al ripristino ambientale sono soggette ad approvazione ai sensi dell'art. 22.

2. Le attività di bonifica di aree inquinate, di messa in sicurezza di aree che presentano rischi di inquinamento, oppure di sistemazione finale di aree volta al ripristino ambientale sono autorizzate ai sensi dell'art. 25.

3. L'autorizzazione può essere rilasciata:

a) per compiere uno specifico intervento;

b) in via generale, per svolgere determinati tipi di attività.

4. Nel caso di cui alla lettera b) il soggetto autorizzato deve notificare, con almeno dieci giorni di anticipo, alla regione ed alla provincia l'inizio delle operazioni, in caso di eccezionale ed urgente necessità di tutela dell'ambiente la notificazione può essere effettuata contestualmente all'inizio delle operazioni esclusivamente a mezzo telegramma, telex o telefax.

5. La notificazione deve contenere:

a) la localizzazione del sito da bonificare;

b) la descrizione dell'intervento;

c) le modalità di smaltimento dei rifiuti.

6. La Giunta regionale può imporre il ripristino dello stato dei luoghi al responsabile del degrado anche attraverso gli interventi di cui al primo e secondo comma.

7. Qualora ne sussistano i presupposti il presidente della Giunta regionale ricorre al potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

8. Sono esclusi dalle procedure di cui all'art. 22 gli interventi previsti dalla legge regionale 26 luglio 1988, n. 37».

#### Art. 14.

##### Modificazione dell'art. 22

1. Al comma 1 dell'art. 22 della legge regionale 8 gennaio 1990, n. 1 sono aggiunte in fondo le seguenti parole: «nel termine di centottanta giorni dalla data di assunzione della domanda al protocollo del servizio competentes».

2. Al comma 4 dell'art. 22 della legge regionale 8 gennaio 1990, n. 1 le parole «ove sarà ubicato l'impianto» sono sostituite dalla seguente «interessato».

#### Art. 15.

##### Aggiunta dell'art. 22-bis

1. Dopo l'art. 22 della legge regionale 8 gennaio 1990, n. 1 è inserito il seguente:

«Art. 22-bis (Modificazioni non sostanziali dei progetti approvati).

1. Le modificazioni non sostanziali dei progetti approvati sono quelle che non comportano un incremento quali-quantitativo delle emissioni in atmosfera e degli scarichi liquidi, della quantità e tipologia dei rifiuti indicati nell'atto di approvazione e che non modificano le caratteristiche dell'impianto, l'ubicazione, l'ingombro volumetrico e l'ingombro delle aree interessate dall'impianto.

2. Sono altresì modificazioni non sostanziali quelle che, pur modificando i parametri di cui al comma 1, con esclusione dell'incremento degli eventuali limiti quali-quantitativi fissati agli inquinanti, sono determinate da motivate esigenze tecnico-funzionali e non comportano variazioni della misura dei parametri tecnici del progetto approvato superiori al 10 per cento.

3. La domanda di realizzazione di una modificazione non sostanziale è inviata alla regione, alla provincia ed al comune interessati.

4. Entro sessanta giorni il Presidente della conferenza di cui all'art. 23 della presente legge regionale, sentita la conferenza stessa, provvede sulla domanda. Qualora la conferenza ritenga invece trattarsi di modificazione sostanziale, viene comunicato al richiedente l'avvio del procedimento previsto dall'art. 22».

#### Art. 16.

##### Aggiunta dell'art. 25-bis

1. Dopo l'art. 25 della legge regionale 8 gennaio 1990, n. 1 è inserito il seguente:

«Art. 25-bis (Fattibilità finanziaria e gestionale dei progetti). -- 1.

Il regolamento di cui all'art. 42 viene determinata la documentazione atta a dimostrare la fattibilità finanziaria e gestionale dei progetti relativi agli impianti di smaltimento di rifiuti, per i quali viene richiesta l'approvazione, previsti nel piano di organizzazione dei servizi di smaltimento.

2. I titolari di autorizzazioni alla gestione degli impianti di cui al comma 1 devono comunicare alla regione entro il 30 aprile di ogni anno gli elementi economici e finanziari sulla gestione secondo il modello previsto dal regolamento di cui all'art. 42».

#### Art. 17.

##### Modificazioni dell'art. 31

1. Al primo comma dell'art. 31 della legge regionale 8 gennaio 1990, n. 1 sono aggiunte, le seguenti parole: «nonché quelle relative agli accertamenti di cui all'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95».

2. Il comma 2 dell'art. 31 della legge regionale 8 gennaio 1990, n. 1 è sostituito dal seguente:

«2. Alle province sono delegate altresì le funzioni amministrative concernenti le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 24 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, dall'art. 8, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 216 e dall'art. 44 della presente legge».

3. Il terzo comma dell'art. 31 della legge regionale 8 gennaio 1990, n. 1 è abrogato.

#### Art. 18.

##### Modificazione dell'art. 37

1. Dopo il primo comma dell'art. 37 della legge regionale 8 gennaio 1990, n. 1 è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. Sulle domande di integrazione di autorizzazioni già rilasciate, relative unicamente all'inserimento di altri veicoli, provvede con proprio atto il dirigente del servizio tutela dell'ambiente».

#### Art. 19.

##### Sostituzione dell'art. 44

1. L'art. 44 della legge regionale 8 gennaio 1990, n. 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 44 (Sanzioni). -- 1. Alle violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da L. 500.000 a L. 5.000.000 per la violazione delle disposizioni impartite dalle province ai sensi dell'art. 18-bis, comma 2;

b) da L. 1.000.000 a L. 10.000.000 per la violazione delle disposizioni contenute negli atti di cui all'art. 21-*quater*, commi 1 e 2;

c) da L. 500.000 a L. 5.000.000 per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 22, commi 4;

d) da L. 500.000 a L. 1.000.000 per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 25-bis, comma 2;

e) da L. 500.000 a L. 5.000.000 per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 27;

f) da L. 500.000 a L. 5.000.000 per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 29, comma 2;

g) da L. 500.000 a L. 5.000.000 per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 38, comma 2.

Alle violazioni delle disposizioni contenute negli atti di approvazione di impianto, di autorizzazione o nelle ordinanze adottate ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, si applica, oltre all'eventuale sanzione penale, la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 1.000.000 a L. 10.000.000».

#### Art. 20.

##### Modificazione di allegato

1. All'allegato «C» (Tipologie di rifiuti speciali assimilabili agli urbani) della legge regionale 8 gennaio 1990, n. 1 sono aggiunte le seguenti tipologie:

residui di combustione degli impianti di incenerimento dei rifiuti solidi;

rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale;

rifiuti risultanti dalle attività di estetisti e parrucchieri».

#### Art. 21.

##### Inserimento di allegati

1. Dopo l'allegato D della legge regionale 8 gennaio 1990, n. 1 sono aggiunti i seguenti allegati E ed F:

«Allegato E (art. 19, comma 6-bis):

a) scorie di acciaieria;

b) scorie di fonderia di materiali ferrosi e non ferrosi;

c) terre di fonderia di materiali ferrosi e non ferrosi;

d) terre di fonderia di materiali ferrosi derivanti da formatura a verde;

- e) loppe d'altorforo;  
 f) sabbie di sabbatura e sbavatura esenti da residui di vernici;  
 g) argille e terre di decolorazione usate per la produzione di oli e grassi vegetali e animali.

I rifiuti di cui sopra, se smaltiti in discarica o utilizzati in opere distanti meno di 200 metri dal mare devono essere sottoposti al test di cessione individuato alle lettere a) e b) della deliberazione 16 luglio 1986 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 ad oggetto «Modificazioni e integrazioni alle disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, concernente lo smaltimento dei rifiuti» e devono dare un eluato che sia conforme ai limiti della Tabella A della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni e integrazioni esclusi i parametri solfati e cloruri.

I rifiuti di cui sopra, se smaltiti in discariche o utilizzati in opere che distino dal mare più di 200 metri devono essere sottoposti ai due test di cessione indicati alle lettere a) e b) della predetta deliberazione 16 luglio 1986 del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e devono dare un eluato che sia conforme ai limiti della seguente tabella:

Stagno (inorganico) . . . . .	mg/l	Sn	5
Alluminio . . . . .	mg/l	Al	1
Fluoruri . . . . .	mg/l	F	2
Ferro . . . . .	mg/l	Fe	2
Manganese . . . . .	mg/l	Mn	2
Rame . . . . .	mg/l	Cu	1
Zinco . . . . .	mg/l	Zn	5
Boro . . . . .	mg/l	B	1
Arsenico . . . . .	mg/l	As	0,1
Cadmio . . . . .	mg/l	Cd	0,01
Cromo totale . . . . .	mg/l	Cr tot	0,02
Composti del cromo esavalente . . . . .	mg/l	Cr VI	0,005
Piombo . . . . .	mg/l	Pb	0,1
Selenio . . . . .	mg/l	Se	0,01
Mercurio . . . . .	mg/l	Hg	0,005
Bario . . . . .	mg/l	Ba	1
Cianuri . . . . .	mg/l	Cn	0,1
Solfati . . . . .	mg/l	SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	500
Solfuri . . . . .	mg/l	S <sub>2</sub> <sup>2-</sup>	0,1
Solfiti . . . . .	mg/l	SO <sub>3</sub> <sup>2-</sup>	1
PCB . . . . .	mg/l		0,001
Pesticidi clorurati . . . . .	mg/l		0,005
Pesticidi fosforati . . . . .	mg/l		0,05
Nitriti . . . . .	mg/l	NO	0,1
Nitrati . . . . .	mg/l	NO <sub>2</sub>	10
Ammoniaca . . . . .	mg/l	NH <sub>3</sub>	5
Grassi e oli animali vegetali . . . . .	mg/l		20
Alcidi . . . . .	mg/l	HCHO	0,5
Solventi organici aromatici . . . . .	mg/l		0,1
Solventi organici azotati . . . . .	mg/l		0,05
Solventi clorurati . . . . .	mg/l		0,1
Cloruri . . . . .	mg/l	Cl	600
Tensioattivi anionici (MBAS) . . . . .	mg/l		1
Fosfati . . . . .	mg/l	P O	1
Fenoli (indice fenoli) . . . . .	mg/l	C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> OH	0,02
Oli minerali . . . . .	mg/l		1
Idrocarburi aromatici policiclici . . . . .	mg/l		0,001
BOD <sub>5</sub> . . . . .	mg/l		20
COD . . . . .	mg/l		80

Il valore analitico dei parametri «Pesticidi clorurati» e «Solventi clorurati» non deve superare del 20% quello corrispondente indicato nella precedente tabella, tenuto conto della variabilità e dell'accuratezza delle metodologie analitiche associate alla determinazione dei parametri sopracitati.

«Allegato F (Art. 21-bis, comma 3)

#### ELENCO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA STRUTTURE SANITARIE ASSIMILABILI AI RIFIUTI URBANI

- Rifiuti cartacei derivanti dallo svolgimento di attività diagnostiche, terapeutiche e di ricerca non venuti a contatto con materiale infetto.
- Rifiuti costituiti da panni igienici esclusi quelli provenienti dai reparti infettivi.

#### CATEGORIE DI RIFIUTI CHE NECESSITANO DI PARTICOLARI SISTEMI DI SMALTIMENTO

- Categoria  
 10. Liquidi di sviluppo e fissaggio di lastre radiologiche o fotografiche.  
 Smaltimento  
 Recupero o smaltimento tramite impianto di trattamento.

#### Art. 22.

*Inapplicabilità della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 44, primo comma, lettera a) della legge regionale 8 gennaio 1990, n. 1 ai soggetti tenuti ad effettuare le comunicazioni entro il 28 febbraio 1990.*

1. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 44, primo comma, lettera a) della legge regionale 8 gennaio 1990, n. 1 non si applica a chi non ha adempiuto entro il 28 febbraio 1990, relativamente ai rifiuti prodotti o smaltiti nell'anno 1989, all'obbligo di dichiarazione di cui all'art. 3, quarto comma, della stessa legge.

2. I relativi accertamenti di violazione e i processi verbali sono archiviati con le modalità di cui all'art. 8 legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45.

3. I proventi di tali sanzioni amministrative, già introitati dalle province, sono restituiti su richiesta di chi ha effettuato il pagamento.

#### Art. 23.

##### Norma transitoria

1. In via transitoria, al fine di permettere il regolare svolgimento di alcune attività produttive e di servizi, si intendono autorizzati per un anno coloro che, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presentano domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 14, terzo comma, o dell'art. 18, come modificati dalla presente legge nonché coloro che, entro lo stesso termine integrino le domande già presentate nei modi stabiliti dagli articoli stessi.

2. La comunicazione di cui al quinto comma dell'art. 17 della legge regionale 8 gennaio 1990, n. 1, come modificata dalla presente legge, per le attività già in esercizio alla data dell'entrata in vigore della presente legge deve essere effettuata entro novanta giorni da tale data.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 23 agosto 1993

FERRERO

93R0817

#### LEGGE REGIONALE 6 settembre 1993, n. 41.

Assesamento del bilancio di previsione della regione Liguria per l'anno finanziario 1993, ai sensi dell'art. 38 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42.

(Pubblicata nel suppl. straordinario al Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 19 del 15 settembre 1993)

(Omissis).

93R0818

## LEGGE REGIONALE 6 settembre 1993, n. 42.

**Istituzione di una commissione incaricata di esaminare le dichiarazioni e le attestazioni rilasciate dai consiglieri regionali ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c) della legge regionale 30 dicembre 1982, n. 53.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 20 del 22 settembre 1993)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL VISTO DEL COMMISSARIO DI GOVERNO

SI HA PER APPOSTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

## Art. 1.

1. La presente legge, allo scopo di assicurare la massima trasparenza in merito alle spese sostenute ed alle obbligazioni assunte dai consiglieri regionali per la propaganda elettorale, assegna ad una apposita commissione, composta dal presidente e dal vice presidente della Giunta delle elezioni, nonché dal difensore civico, che la presiede, da un membro designato dal presidente del T.A.R. e da un membro designato dall'avvocato distrettuale dello Stato, il compito di esaminare le dichiarazioni e le attestazioni depositate dai consiglieri regionali presso l'ufficio di presidenza del consiglio ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge regionale 30 dicembre 1982, n. 53.

## Art. 2.

1. La commissione si insedia entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e dura in carica cinque anni. Essa, entro un mese dalla prima seduta, approva un regolamento per il suo funzionamento, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. Ai membri della commissione è dovuto il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute nella misura prevista dalla normativa regionale vigente in materia.

3. La commissione ha sede presso il servizio del difensore civico istituito dall'art. 12 della legge regionale 5 agosto 1986, n. 17 e si avvale, per i compiti di segreteria, del servizio stesso.

## Art. 3.

1. La commissione di cui all'art. 2 può assumere l'iniziativa d'ufficio o a seguito di segnalazioni effettuate dai cittadini. Essa deve immediatamente informare il consigliere regionale interessato delle segnalazioni pervenute o delle eventuali iniziative assunte d'ufficio.

## Art. 4.

1. I consiglieri regionali forniscono alla commissione le informazioni richieste ed i chiarimenti eventualmente necessari e mettono a disposizione della medesima la documentazione utile ai fini dell'espletamento dell'esame.

2. Ciascun consigliere regionale sottoscrive sul proprio onore un apposito questionario predisposto dalla commissione, allegando la denuncia dei redditi relativa all'anno precedente quello dell'elezione ed una relazione contenente le entrate, le spese sostenute e le obbligazioni direttamente od indirettamente assunte relative alla campagna elettorale.

3. La commissione entro il termine di sessanta giorni dall'avvio della procedura presenta al presidente del Consiglio regionale una relazione scritta sui risultati della propria attività.

4. La commissione deve osservare il più rigoroso riserbo in merito ai dati ed alle informazioni di cui sia venuta a conoscenza nel corso dello svolgimento dell'incarico. Essa è tenuta, altresì, a mantenere il segreto in merito agli esiti dell'incarico svolto.

## Art. 5.

1. Il presidente del Consiglio regionale, entro due giorni dal ricevimento della relazione di cui all'art. 4, comunica all'assemblea ed all'ufficio di presidenza per i relativi adempimenti gli esiti della verifica effettuata.

2. Il Consiglio regionale, sentito il parere dell'ufficio di presidenza, entro trenta giorni dal ricevimento della relazione, adotta i provvedimenti necessari per la pubblicazione degli esiti della verifica.

## Art. 6.

1. Gli adempimenti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 2, della legge regionale 30 dicembre 1982, n. 53, concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi di soggetti indicati nelle lettere a), b), d), e), f) e g) dell'art. 1 della legge regionale n. 53/1982 come modificata dall'art. 17 della legge regionale 22 dicembre 1983, n. 50.

2. La mancata presentazione di tale dichiarazione presso l'ufficio di presidenza del consiglio importa l'irrogazione della censura con le modalità previste dagli articoli 7, 8 e 9 della legge regionale 53/1982.

## Art. 7.

1. La lettera c) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 1982, n. 53 è sostituita dalla seguente:

«c) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalso anche parzialmente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista ha rifatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero». Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al comma 3 dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti».

2. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 1982, n. 53, è aggiunta la seguente:

«c-bis) qualora il consigliere regionale si sia avvalso anche parzialmente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista ha fatto parte, dovrà essere depositata presso l'ufficio di presidenza del consiglio, oltre all'attestazione di cui alla precedente lettera c), una dichiarazione, rilasciata dal partito o dalla formazione politica nella cui lista il consigliere è stato candidato, in cui si specifichi l'entità delle spese sostenute per la propaganda elettorale del consigliere medesimo».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 6 settembre 1993

FERRERO

93R0619

## LEGGI REGIONALI 6 settembre 1993, n. 43.

**Disposizioni per accelerare le procedure di finanziamento in materia di formazione professionale.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 20 del 22 settembre 1993)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DI GOVERNO

SI HA PER APPOSTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

## Art. 1.

1. La Giunta regionale, sulla base delle previsioni del piano annuale di cui all'art. 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e all'art. 4 della legge regionale 7 agosto 1979, n. 27, contenente le indicazioni dei corsi e l'individuazione dei soggetti incaricati dell'esecuzione, al fine di evitare aggravio di interessi passivi per gli enti gestori di formazione professionale procede con proprio atto ad erogare accounti sul finanziamento delle attività formative per consentire, agli enti in possesso dei requisiti di cui al citato art. 5, lettera b), l'attuazione dei corsi.

2. Gli accounti di cui al comma 1 sono subordinati alla sottoscrizione da parte degli enti di un atto di impegno e sottomissione unilaterale nel quale sono indicati i criteri, i tempi e le modalità per l'effettuazione dei corsi.

3. Gli accounti per ogni corso sono concessi al singolo ente, fino al limite del 60 per cento del costo complessivo dei corsi stabilito, in via provvisoria, in base ai parametri di spesa regionale.

4. Gli accounti sono corrisposti in un massimo di tre rate trimestrali, pari ad un terzo del totale calcolato ai sensi del comma 3. La prima rata è liquidata contestualmente alla deliberazione di cui al comma 1; la liquidazione della seconda rata avviene trascorsi tre mesi dalla liquidazione della prima rata. La liquidazione della terza rata, da effettuarsi dopo ulteriori tre mesi, è subordinata all'invio da parte del singolo ente di idonea documentazione circa l'osservanza dell'atto di impegno di cui al comma 2.

5. Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si provvede agli eventuali conguagli e, nel caso di attività non avviate, al recupero degli accounti già corrisposti, maggiorati degli interessi legali.

6. In caso di approvazione di integrazioni al piano annuale di cui al comma 1, si procede con le modalità disciplinate nei commi precedenti.

7. La liquidazione degli accounti è subordinata alla presentazione, da parte degli enti, di idonea garanzia reale o personale, anche tramite rilascio di polizza fidejussoria.

## Art. 2.

*Ripianamento dei bilanci degli enti gestori*

1. La Giunta regionale, nei limiti degli stanziamenti del bilancio, può erogare agli enti gestori un contributo per il ripianamento delle eventuali e documentate passività conseguenti dall'applicazione dei reciproci rapporti finanziari convenzionali, come certificate con apposito provvedimento assunto dalla Giunta regionale. Il contributo dovrà essere finalizzato a realizzare economie di gestione ordinarie dell'ente anche per poter conseguire recuperi a diminuzione degli esercizi successivi.

2. Il contributo è commisurato all'unità delle passività certificate entro il termine perentorio di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. La certificazione dovrà essere accompagnata da una documentazione attestante la finalità di cui al comma 1.

3. Contestualmente la Giunta regionale risolve, anche attraverso transazioni, le pendenze in corso fra la regione e gli enti di formazione professionale.

## Art. 3.

*Convenzione tra regione e istituti di credito*

1. Nel caso di carenza di liquidità da cui deriva l'impossibilità di corrispondere gli accounti ai sensi dell'art. 1, la Giunta regionale può stipulare una convenzione con istituto bancario per l'apertura di una linea di credito a favore degli enti gestori di cui all'art. 1.

2. L'apertura di credito è concessa nei limiti delle rate trimestrali già maturate da ciascun ente ai sensi dell'art. 1, comma 4.

3. Le condizioni di interesse applicate alla linea di credito non dovranno essere superiori a quelle previste dal tesoriere regionale per le anticipazioni di tesoreria.

4. Gli interessi passivi connessi all'utilizzo delle aperture di credito sono a carico della regione.

## Art. 4.

*Imputazione dei fondi regionali*

1. Le liquidazioni della regione successive all'utilizzo da parte degli enti gestori della linea di credito sono prioritariamente finalizzate alla copertura dello scoperto bancario; a tal fine l'apertura della linea di credito a favore di ciascun ente, è subordinata al rilascio di delega all'incasso a favore dell'istituto bancario da parte degli enti gestori.

## Art. 5.

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 2 si provvede con il capitolo 4020 «Spese per attività formative affidate dalla regione a soggetti diversi (legge 21 dicembre 1978, n. 845 e legge regionale 7 agosto 1979, n. 27, articoli 30 e 32)» dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 3 si provvede con gli stanziamenti in termini di competenza e di cassa del capitolo 9550 «Interessi passivi su anticipazioni di cassa, apertura di credito ed altre operazioni di finanziamento a breve termine» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1993.

3. Agli oneri per gli esercizi successivi, si provvede con i relativi bilanci di previsione.

## Art. 6.

*Norma transitoria finale*

1. In fase di prima applicazione della presente legge, per l'anno 1993, le norme di cui all'art. 1 si osservano con riferimento ai corsi previsti nel piano di riprogrammazione dello stesso anno.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 6 settembre 1993

FERRERO

93R0820

**LEGGE REGIONALE 6 settembre 1993, n. 44.****Reddito generale dell'Amministrazione della regione Liguria per l'esercizio finanziario 1992.**

(Pubblicata nel suppl. straordinario al Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 20 del 22 settembre 1993)

(Omissis).

93R0821

**LEGGE REGIONALE 8 settembre 1993, n. 45.****Disciplina delle attività contrattuali della regione.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 21 del 29 settembre 1993)

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL COMMISSARIO DEL GOVERNO**

HA APPOSTO IL VISTO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA**

PROMULGA

la seguente legge regionale:

**TITOLO I****NORME GENERALI****Art. 1.***Principi generali*

1. La presente legge, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, si applica a tutti gli appalti di opere pubbliche, pubbliche forniture, consulenze e prestazioni professionali della regione.

2. La Giunta regionale, acquisito il parere del responsabile del procedimento, delibera sulla scelta del metodo e del criterio di aggiudicazione delle relative gare in relazione alla natura dell'opera e della fornitura.

3. La scelta del metodo e del criterio di aggiudicazione precede l'incarico della progettazione di massima o esecutiva dell'opera, ovvero è contestuale all'approvazione del progetto comprensivo degli elaborati tecnico-amministrativi, ovvero alla relazione proponente il contratto di fornitura.

4. La Giunta regionale individua il responsabile del procedimento, ai sensi della legge regionale 6 giugno 1991, n. 8, che rappresenta l'amministrazione nelle gare e il dirigente che interviene nelle medesime quale ufficiale rogante.

5. Per gli appalti relativi ad opere, forniture, consulenze e prestazioni concernenti il consiglio regionale, le competenze che la presente legge attribuisce alla Giunta regionale si intendono attribuite all'ufficio di presidenza.

**Art. 2.***Procedure per le gare*

1. Salvo quanto previsto nei successivi articoli 6 e 7, i contratti relativi a forniture, somministrazioni, compravendite, locazioni e appalti, dai quali derivi per la regione un'entrata o una spesa, devono essere preceduti di regola da licitazione privata tra almeno sette ditte ritenute idonee dall'amministrazione regionale.

**Art. 3.***Divieto di suddivisione*

1. Nessuna fornitura, prestazione od opera può essere artificiosamente suddivisa in più contratti allo scopo di sottrarla alle norme e procedure della presente legge.

**TITOLO II****PROCEDURE****Art. 4.***Criteri di aggiudicazione*

1. Le gare di cui ai successivi articoli vengono aggiudicate in uno dei seguenti modi:

a) con il metodo di cui all'art. 73, primo comma, lettera c) del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e con il procedimento previsto dal successivo art. 76, commi 1, 2 e 3, senza prefissione di alcun limite di ribasso o aumento, ove previsto;

b) con uno dei metodi di cui all'art. 1, primo comma, lettere b), c), d) ed e) della legge 2 febbraio 1973, n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni e con i procedimenti previsti rispettivamente dagli articoli 2, 3, 4 e 5 della medesima legge;

c) con il metodo e con il procedimento di cui all'art. 29, primo comma, lettera b) del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406. In tale ipotesi si procede alla nomina della commissione di cui all'art. 6.

**Art. 5.***Licitazione privata*

1. La licitazione privata deve essere preventivamente deliberata dall'organo regionale competente, con l'approvazione contestuale del capitolato speciale d'appalto nel quale sono indicati tutti gli elementi essenziali della fornitura, le condizioni contrattuali ed il metodo prescelto per l'aggiudicazione della gara, nonché l'ammontare della spesa presunta.

2. Le ditte da interpellare sono individuate con atto del responsabile del procedimento e l'elenco non può essere reso pubblico fino all'aggiudicazione.

3. Il responsabile del procedimento dispone l'invio delle lettere di invito e di due copie del capitolato speciale d'appalto alle ditte di cui al comma 2, le quali dovranno presentare offerta per iscritto, in busta chiusa, entro il giorno e l'ora stabiliti secondo le modalità contenute nella lettera di invito medesima, allegando una copia del capitolato speciale d'appalto, sottoscritto su ciascun foglio per accettazione dal legale rappresentante, nonché gli altri eventuali documenti richiesti.

4. Nel giorno, nell'ora e nel luogo stabilito nella lettera d'invito, il responsabile del procedimento, alla presenza del pubblico e di due dipendenti della regione, dopo aver accertato che i plichi contenenti le offerte non presentano tracce di manomissione, procede all'apertura degli stessi ed a verificare la documentazione in essi contenuta.

5. Le ditte che non hanno presentato la documentazione conforme a quella richiesta nella lettera d'invito e nel capitolato vengono escluse dalla gara.

6. I contratti e i processi verbali di aggiudicazione sono ricevuti dall'ufficiale rogante il quale autentica le copie degli atti originali, dai lui ricevuti, per ogni effetto di legge rilascia le copie stesse alle parti che ne facciano richiesta.

7. Avvenuta la definitiva aggiudicazione, si procede nel più breve termine alla stipulazione del contratto da parte del responsabile del procedimento, tranne i casi in cui il verbale di aggiudicazione tenga luogo di contratto, e all'assunzione del relativo impegno di spesa.

**Art. 6.***Appalto concorso*

1. Per determinati lavori, servizi o forniture che richiedano una speciale competenza tecnica, artistica o scientifica o per i quali le specifiche caratteristiche del bene, dell'opera o del servizio possano essere determinate solo in linea di massima, l'amministrazione regionale può ricorrere all'appalto concorso.

2. In tal caso la Giunta regionale fissa le norme di massima, indica l'ammontare della spesa presunta, le procedure da seguire per la pubblicità-notizia di cui all'art. 7 della legge 17 febbraio 1987, n. 80 e successive modificazioni e nomina una apposita commissione composta da:

- a) il dirigente del servizio competente, che la presiede;
- b) due dipendenti regionali di qualifica non inferiore a funzionario con specifica competenza sotto il profilo tecnico o, in mancanza e comunque nel caso di appalti di particolare complessità, almeno due esperti esterni di comprovata professionalità.

3. Il responsabile del procedimento invita le ditte ritenute idonee che ne hanno fatto richiesta a presentare, entro un termine stabilito dalla commissione, i progetti e le condizioni tecniche ed economiche nonché le modalità con le quali siano disposte ad eseguirli.

4. Scaduto tale termine la commissione procede all'esame dei progetti e formula la proposta di assegnazione dell'appalto, tenendo conto degli elementi economici e tecnici delle singole offerte.

5. Nel caso che nessuno dei progetti presentati corrisponda alle esigenze per le quali è stato bandito l'appalto concorso, si procede ad altra gara, salvo che non si verifichi una delle ipotesi di cui all'art. 7.

6. La mancata aggiudicazione non dà luogo ad indennizzo o rimborso, salvo che il bando di concorso disponga diversamente.

7. Espletata la gara il responsabile del procedimento procede all'aggiudicazione e provvede ad impegnare la relativa spesa.

#### Art. 7.

##### *Trattativa privata*

1. La trattativa privata ha luogo quando, dopo aver formalmente interpellato, eccetto i casi di cui alle lettere e) ed f) del comma 2, almeno tre fornitori iscritti all'albo regionale di cui all'art. 8, si tratta con uno di essi.

2. Si procede alla trattativa privata nei seguenti casi:

a) quando si tratti di contratti di valore non superiore a L. 50.000.000. A tali fini le opere, le forniture ed i lavori di uguale natura debbono formare oggetto di unico contratto senza artificiali separazioni o scorpori e le spese continuative sono desunte dalla ragione composta del prezzo e della durata del contratto;

b) quando le licitazioni siano andate deserte;

c) quando l'urgenza sia tale da non consentire il ricorso alla licitazione;

d) per l'acquisto o la locazione di immobili destinati ad uffici o servizi regionali;

e) per l'acquisto di beni la cui produzione è garantita da un unico produttore o da privata industriale o per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte;

f) quando trattasi di acquisti o noleggi di macchine, strumenti od oggetti di precisione che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici e il grado di precisione richiesti.

3. Nessun obbligo deriva alla amministrazione regionale dalla richiesta di preventivi, dalla presentazione e dall'esame delle offerte.

4. Aggiudicata la gara si procede secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'art. 6.

#### Art. 8.

##### *Albo dei fornitori*

1. Per la partecipazione agli appalti e forniture di cui all'art. 1 le imprese e le ditte devono essere iscritte in una delle due sezioni dell'albo regionale dei fornitori, relative ai lavori pubblici ovvero alle pubbliche forniture.

2. Per l'iscrizione all'albo regionale dei fornitori l'imprenditore deve dimostrare di essere in possesso della capacità tecnica, economica e finanziaria.

3. Per essere iscritto nella sezione dell'albo relativa agli appalti di lavori pubblici, la capacità di cui al comma 2 è provata mediante le seguenti referenze:

a) idonee dichiarazioni bancarie in relazione alla natura e all'importo dei lavori;

b) bilanci o estratti dell'impresa relativi ai due esercizi finanziari immediatamente precedenti l'indizione della gara;

c) dichiarazione concernente la cifra di affari, globale e in lavori, dell'impresa degli ultimi tre esercizi.

4. Per essere iscritto nella sezione dell'albo relativa alle pubbliche forniture la capacità di cui al comma 2 può essere provata mediante:

a) l'elenco delle principali forniture effettuate durante gli ultimi tre anni, con il rispettivo importo, data e destinatario;

b) la descrizione dell'attrezzatura tecnica, delle misure adottate per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e di ricerca dell'impresa;

c) l'indicazione dei tecnici e degli organi tecnici che facciano o meno parte integrante dell'impresa ed in particolare di quelli incaricati dei controlli di qualità;

d) campioni, descrizioni o fotografie dei beni da fornire ovvero certificati attestanti la qualità del prodotto e la conformità dello stesso alle specifiche norme cui è eventualmente sottoposto.

5. La iscrizione delle singole ditte all'albo regionale è soggetta a verifica ogni volta che il competente ufficio lo ritenga necessario od opportuno.

6. Ogni quinquennio è effettuata una revisione generale con le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

7. Possono essere interpellate ditte idonee non iscritte all'albo regionale quando si tratti di lavori urgenti e indilazionabili per eliminare pericoli o danni a beni della regione, ovvero debbano essere interpellate ditte note in campo nazionale per la loro capacità tecnica e potenzialità economica o quando trattasi di specifiche forniture reperibili sul mercato solo presso alcune ditte specializzate o, infine, quando le ditte iscritte all'albo, che comunque debbano essere interpellate, non raggiungono il numero di sette di cui all'art. 2.

#### Art. 9.

##### *Stipulazione del contratto*

1. Espletate le procedure di gara si addivene alla stipulazione del contratto che può avvenire, a norma delle vigenti disposizioni, nella forma dell'atto pubblico, della scrittura privata, dell'accettazione sottoscritta dalla controparte in calce al verbale di aggiudicazione o con atto separato di accettazione della controparte fornito anche per mezzo di corrispondenza secondo gli usi commerciali.

2. I contratti sono sottoscritti per conto della regione dal responsabile del procedimento che provvede anche ad impegnare la relativa spesa.

#### Art. 10.

##### *Caucione*

1. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 125 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42, la cauzione può essere costituita in uno dei modi di cui all'art. 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348.

2. L'esonerazione della cauzione è subordinato ad un miglioramento del prezzo, di aggiudicazione da determinarsi in relazione all'importo cauzionale ed al termine preventivamente stabilito per lo svincolo della cauzione stessa.

## Art. 11.

*Pagamenti*

1. I contratti possono prevedere pagamenti anticipati, dietro presentazione da parte del beneficiario di specifica fidejussione di banche o di altri istituti ed aziende autorizzate, di importo pari alla somma anticipata maggiorata degli interessi legali. Si può prescindere dalla fidejussione per le convenzioni ed i contratti con enti pubblici o con società a partecipazione pubblica, per i contratti di adesione nonché per i contratti di fornitura e di somministrazione di beni o servizi necessari per il normale svolgimento delle attività ed il funzionamento dei servizi della regione, il cui importo non sia superiore a L. 50.000.000, qualora venga accertata l'impossibilità di ottenere il bene o il servizio senza anticipazioni.

2. Sono ammessi pagamenti in acconto in ragione delle parti di opere realizzate o dei beni e prestazioni fornite.

3. Nessun interesse spetta ai contraenti per le somme che debbono anticipare per l'esecuzione dei contratti.

4. Salvo che per i beni o prestazioni il cui prezzo sia determinato per legge o atto amministrativo, i prezzi contrattuali si intendono fissi ed invariabili.

## Art. 12.

*Liquidazione delle spese*

1. La liquidazione delle spese conseguenti al contratto avviene con atto del responsabile del procedimento sulla base di idonea documentazione e previo accertamento, effettuato dal dirigente del servizio interessato, della rispondenza della merce debitamente presa in carico negli appositi registri, del lavoro perfettamente eseguito, del servizio reso o della prestazione pattuita.

2. Con le stesse modalità previste nel comma 1 si provvede alla liquidazione di acconti o di rate sulla base di regolari stati di avanzamento debitamente approvati, sempreché ciò sia previsto dal contratto.

## Art. 13.

*Definizione e aggiornamento degli importi*

1. Tutti gli importi cui la presente legge fa riferimento si intendono al netto di ogni imposizione fiscale sui beni oggetto di transazione e di qualsiasi onere aggiuntivo previsto dalle vigenti norme.

2. Gli importi di cui agli articoli 7, 11, 15, 18, 22 e 25 sono aggiornati annualmente con decorrenza 1<sup>o</sup> luglio, con deliberazione della Giunta regionale in base alle variazioni subite nell'anno precedente dai numeri indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati calcolati dall'Istituto centrale di statistica.

## Art. 14.

*Controllo sui provvedimenti amministrativi*

1. I provvedimenti amministrativi adottati dal responsabile del procedimento sono sottoposti ai controlli previsti dalle disposizioni vigenti per gli atti amministrativi regionali.

## TITOLO III

## NORME SPECIFICHE PER OPERE PUBBLICHE

## Art. 15.

*Appalti di opere pubbliche*

1. Le gare per l'aggiudicazione di lavori di opere pubbliche andate deserte possono essere rinnovate con ammissione di offerte in aumento.

2. A tali gare debbono essere invitate non meno di quindici imprese iscritte all'albo nazionale dei costruttori per le categorie ed importi richiesti per essere ammesse a concorrere, nonché iscritte nell'apposito albo regionale dei fornitori, se l'importo a base di appalto non supera L. 500.000.000, e non meno di venti imprese per importi superiori.

3. Alle gare rinnovate i cui importi consentono la partecipazione di imprese artigiane, dovranno essere invitate almeno quindici imprese iscritte alle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ed iscritte nell'albo regionale dei fornitori.

4. Espletata la gara, qualora dall'esito della stessa derivi un maggior onere per l'amministrazione regionale, l'organo regionale competente adotta una nuova deliberazione con la quale approva i risultati della gara e provvede in ordine alla copertura della spesa.

## Art. 16.

*Opere urgenti e indifferibili*

1. Per le opere pubbliche dichiarate urgenti e indifferibili l'Amministrazione regionale può procedere all'esecuzione mediante trattativa privata quando si tratti di lavori relativi a lotti successivi di progetti generali ed esecutivi approvati e parzialmente finanziati, con le modalità e le procedure di cui all'art. 12 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e successive integrazioni a condizione che il primo appalto sia stato aggiudicato da non oltre tre anni e che i lavori da eseguire possiedano il carattere della ripetitività rispetto a quanto già eseguito.

## Art. 17.

*Gestione dei lavori e liquidazione delle spese*

1. Per quanto attiene alla gestione dei lavori ed alla liquidazione delle spese derivanti dal contratto di appalto di opere pubbliche si applicano le norme del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063 e della legge 10 dicembre 1981, n. 741 e successive modificazioni ed integrazioni.

## Art. 18.

*Cottimo fiduciario e amministrazione diretta*

1. Oltre che nei casi di somma urgenza di cui all'art. 70 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, l'amministrazione regionale può provvedere in economia mediante cottimo fiduciario o in amministrazione diretta per l'esecuzione di opere pubbliche di importo inferiore a L. 50.000.000 anche al di fuori dei casi previsti dall'art. 66 del regio decreto.

2. Il dirigente regionale delegato alla gestione in economia dei lavori provvede, qualora sia disposta l'esecuzione di essi mediante cottimo fiduciario, all'affidamento dei lavori e alla stipulazione con l'impresa appaltatrice del relativo contratto.

## Art. 19.

*Albo nazionale dei costruttori*

1. Per la partecipazione agli appalti relativi alle opere di cui al presente titolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57 istitutiva dell'albo nazionale dei costruttori e successive modificazioni e integrazioni.

## TITOLO IV

## COMMISSIONE TECNICA DI VERIFICA

## Art. 20.

*Istituzione della commissione tecnica di verifica*

1. È istituita la commissione tecnica di verifica sulle attività contrattuali di cui all'art. 1. Essa ha il compito di verificare sotto il profilo tecnico-amministrativo, secondo quanto previsto dagli articoli seguenti, i contratti stipulati ai sensi della presente legge.

## Art. 2102.

*Composizione e nomina*

1. La commissione è nominata con deliberazione del Consiglio regionale a maggioranza dei due terzi dei votanti ed è composta:

a) da un magistrato appartenente alla magistratura ordinaria o amministrativa o contabile in quiescenza, scelto fra una terna designata dal difensore civico;

b) da un avvocato esperto in materia amministrativa, scelto fra una terna designata dal consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori di Genova;

c) da un ingegnere scelto fra una terna designata dal Consiglio dell'ordine degli ingegneri di Genova;

d) da un dottore commercialista scelto fra una terna designata dal Consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti di Genova;

e) da un rappresentante della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Genova, scelto fra una terna designata dalla Giunta camerale.

2. Per ogni componente effettivo è nominato, scegliendo nella medesima terna con le stesse procedure, un componente supplente.

3. Le funzioni di Presidente della commissione sono esercitate dal componente scelto fra i magistrati in quiescenza e, in sua assenza, dal supplente, ovvero, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal più anziano dei componenti effettivi presenti.

4. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente regionale assegnato al Servizio provveditorato ed economato di qualifica non inferiore a funzionario.

5. I componenti supplenti possono partecipare a tutte le sedute della Commissione, ma nel caso di presenza del componente effettivo non hanno diritto di voto, né titolo all'indennità.

6. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, saranno dettate le modalità di funzionamento della commissione e il pagamento degli onorari secondo le vigenti disposizioni. A tal fine il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni al bilancio di previsione dell'esercizio, in corso; per gli esercizi futuri si provvede con legge di bilancio.

## Art. 22.

*Atti soggetti al parere*

1. Sono sottoposti al parere della commissione gli atti della Regione, degli enti strumentali, delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere concernenti:

a) i contratti relativi alle gare di importo superiore a L. 100.000.000;

b) gli ampliamenti di contratto, le perizie suppletive di importo superiore al 15 per cento dell'importo originario;

c) i contratti di consulenza per i quali derivi una spesa non inferiore a L. 50.000.000.

2. Sono, altresì, sottoposti al parere della commissione i contratti quando cinque Consiglieri regionali, con richiesta scritta e motivata, li ritengono viziosi.

3. La commissione fornisce, su richiesta della Giunta, pareri preventivi sulla scelta della procedura da adottare e sui criteri di aggiudicazione delle gare di importo superiore a L. 500.000.000 per i lavori pubblici e a L. 200.000.000 per le forniture.

## Art. 23.

*Compiti della Commissione*

1. La commissione ha il compito di:

a) formulare pareri sui benefici socio-economici relativi all'intervento;

b) fornire pareri sulle modalità di scelta del contraente;

c) esprimere pareri sui bandi di gara;

d) risolvere quesiti specifici posti dall'amministrazione in relazione a particolari problematiche.

2. La commissione, se richiesta, fornisce pareri anche agli enti locali e agli enti pubblici anche economici operanti nel territorio regionale.

3. La commissione, entro i termini previsti dalla richiesta da parte del Presidente della Giunta regionale, deve riferire sul risultato delle verifiche. Anche prima di concludere dette verifiche, la commissione può proporre all'amministrazione la sospensione della gara di appalto o dell'esecuzione del contratto ed informare gli organi amministrativi competenti sugli eventuali atti da assumere a tutela della pubblica amministrazione.

4. Sulla base delle indicazioni formulate dalla commissione e a conclusione delle verifiche, l'amministrazione adotta i necessari provvedimenti e, se ricorrono gravi motivi, dispone d'autorità l'annullamento o la revoca della gara di appalto o la rescissione del contratto d'appalto. In tal caso, al fine di garantire che l'esecuzione dell'opera pubblica, della pubblica fornitura o del pubblico servizio non abbia a subire pregiudizio alcuno, può avvalersi dell'unità specializzata di cui al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152 convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 1991, n. 203 e successive modificazioni.

5. La Commissione, al termine di ciascun anno solare, trasmette al Consiglio regionale una relazione sulle risultanze emerse nel corso dell'attività svolta a formula eventuali proposte relative a innovazioni normative o a procedure amministrative da adottare.

## TITOLO V

## CONSULENZE

## Art. 24.

*Contratti di consulenza*

1. Gli incarichi di progettazione e consulenza sono regolati da contratti e disciplinari approvati dalla Giunta regionale.

2. Si provvede al conferimento di incarichi nei soli casi in cui, sulla base di una specifica relazione dei servizi regionali interessati, risulti che un'esigenza regionale non può essere soddisfatta, nei modi e nei tempi necessari, da parte delle strutture interne, ovvero che le strutture stesse abbiano l'esigenza di un contributo esterno.

3. I contratti e i disciplinari definiscono l'oggetto dell'incarico, il nome dell'ente, del professionista o della società di consulenza, la spesa da sostenere sia per far fronte alle obbligazioni contrattuali sia per la realizzazione dell'opera, il tempo entro cui devono essere consegnati il progetto, gli elaborati o gli altri prodotti commissionati, le penali e quanto altro necessario a definire i contenuti dell'apporto professionale e di ingegno.

4. Di norma, l'attività oggetto d'incarico verrà svolta in stretto contatto con gli uffici regionali, affinché l'incarico produca, oltre gli specifici obiettivi indicati, un arricchimento di competenza del personale regionale. Nella determinazione del compenso si tiene conto di eventuali contributi forniti da persone e strutture della Regione.

5. Nei casi in cui, per la natura dell'incarico, non sia applicabile il criterio di cui al comma 4, il contratto o il disciplinare ne danno motivatamente atto.

6. Le consulenze, anche nell'eventualità di un loro perdurare nel tempo, non possono configurarsi come prestazioni di lavoro dipendente.

7. Nel conferimento di incarichi verranno considerati prioritariamente istituti scientifici o altre strutture pubbliche e a partecipazione pubblica.

## Art. 25.

*Procedure di conferimento*

1. La Giunta regionale, nei casi di particolare rilevanza e comunque quando un incarico da affidarsi, o un insieme di incarichi tra loro connessi, superi l'importo di L. 200.000.000, provvede, nei modi meglio visti a pubblicizzare tale proposito, indicando le esigenze dell'amministrazione e, in particolare, i tempi per lo svolgimento dell'incarico, e ponendo un termine entro il quale soggetti interessati possono segnalare la disponibilità, documentando le proprie competenze ed esperienze.

2. Il provvedimento di conferimento dell'incarico dà conto dei criteri, sulla base dei quali è stata operata la scelta e contiene, in allegato, l'elenco dei soggetti che avevano segnalato la disponibilità.

3. Nei casi in cui non sia da applicare il comma 1, l'incarico viene conferito a soggetti appartenenti all'albo di cui all'articolo 26.

4. Di norma, non vengono conferiti incarichi individuali a dipendenti dell'Università, di enti di ricerca pubblici, di pubbliche amministrazioni. Eventuali eccezioni motivano le specifiche circostanze che rendono impossibile il conferimento dell'incarico alla struttura nella quale l'interessato opera.

5. Ad un singolo consulente, direttamente o tramite società di consulenza, non possono essere affidati incarichi ripetuti per importi che nello stesso anno solare superino l'importo di lire duecento milioni.

6. Il consulente o la società di consulenza cui sia affidato un incarico comunque alla regione, anche ai fini dell'iscrizione all'anagrafe degli interventi regionali, i nominativi di tutte le persone che contribuiscono allo svolgimento dell'incarico.

7. Le deliberazioni relative a incarichi di consulenza, con ogni loro allegato, vengono comunicate, entro otto giorni dall'adozione, dalla Giunta alla Presidenza del Consiglio regionale. Le deliberazioni stesse vengono pubblicate, eventualmente per estratto, sul Bollettino ufficiale della Regione.

## Art. 26.

*Albo dei consulenti*

1. È istituito l'albo regionale dei progettisti, dei consulenti e delle società di consulenza, articolato per materie e specializzazioni.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, saranno determinate le materie e le specializzazioni in cui si articola l'albo.

3. L'iscrizione all'albo avviene dietro presentazione del titolo di studio, in originale o copia autentica, del certificato di iscrizione ad uno degli ordini o albi professionali, del curriculum vitae e delle eventuali pubblicazioni scientifiche, ovvero dell'atto costitutivo, dello statuto e del certificato non anteriore a tre mesi dalla data del rilascio di iscrizione nel pubblico registro di cui all'articolo 33 del codice civile se trattasi di società di consulenza.

4. Per l'iscrizione all'albo le società di consulenza devono produrre inoltre le documentazioni di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni.

5. La Giunta regionale, con apposito provvedimento da pubblicarsi per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, provvede ad iscrivere i liberi professionisti e le società ritenuti idonei e a cancellare quelli per i quali interviene una delle cause di inidoneità.

6. L'albo è tenuto dal competente servizio, individuato nella deliberazione di cui al comma 2, che ogni due anni ne propone alla Giunta regionale l'aggiornamento e l'integrazione. Lo stesso servizio provvede alla tenuta del registro delle consulenze assegnate e dei relativi compensi liquidati.

## Art. 27.

*Inidoneità e incompatibilità*

1. Non possono essere iscritti nell'albo dei consulenti, e se iscritti decadono, i professionisti che si trovino in uno dei casi di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16 e successive modificazioni e integrazioni e le società per le quali siano intervenuti i provvedimenti dell'autorità di cui all'art. 29 del codice civile.

2. Non possono essere consulenti della Regione i componenti di organi e comitati tecnici di controllo che operano all'interno dell'ente.

## TITOLO VI

## DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

## Art. 28.

*Riferimento alla normativa statale*

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme statali in materia.

## Art. 29.

*Prima revisione dell'Albo*

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge si provvede ad effettuare la revisione dell'Albo dei fornitori della Regione.

## Art. 30.

*Abrogazione di norme*

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

1) legge regionale 22 giugno 1983, n. 26 «Disciplina delle attività contrattuali della Regione»;

2) legge regionale 14 luglio 1988, n. 32 «Modifiche alla legge regionale 22 giugno 1983, n. 26, concernente la disciplina delle attività contrattuali della Regione».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 8 settembre 1993

FERRERO

93R0822

## LEGGE REGIONALE 8 settembre 1993, n. 46.

**Partecipazione all'attività della Conferenza dei presidenti dell'assemblea e dei consigli delle regioni e delle province autonome.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 21 del 29 settembre 1993)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

## Art. 1.

1. Il Consiglio regionale, nella persona del Presidente o, in caso di suo impedimento, di un vice presidente partecipa all'attività della conferenza dei presidenti dell'assemblea e dei consigli delle regioni e delle province autonome, istituita per realizzare opportuni coordinamenti e scambi di esperienze al fine di migliorare le attività istituzionali delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.

## Art. 2.

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono a carico del bilancio della regione, rubrica spese per il Consiglio regionale e ad essi si fa fronte con gli stanziamenti annualmente previsti ai capitoli 0005, 0010, 0015, 0030 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1993 e ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

## Art. 3.

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 8 settembre 1993

FERRERO

93R0823

LEGGE REGIONALE 8 settembre 1993, n. 47.

**Norme in materia di fondo mutualistico interno dei consiglieri regionali.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 21 del 29 settembre 1993)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

La seguente legge regionale:

## Art. 1.

1. Alla legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3, «Testo unico delle norme sulle indennità e la previdenza dei consiglieri regionali» come modificata dalle leggi regionali 27 gennaio 1988, n. 4, 25 febbraio 1992, n. 6 e 1<sup>o</sup> giugno 1993, n. 22, sono apportate le ulteriori modificazioni contenute negli articoli seguenti.

## Art. 2.

1. L'articolo 19 è così sostituito:

«1. L'assegno mensile compete ai Consiglieri che siano cessati dal mandato, purché lo abbiano esercitato per una legislatura, al compimento del sessantesimo anno di età, sempreché gli stessi abbiano versato il contributo per almeno cinque anni.

2. La corresponsione dell'assegno mensile di cui al comma 1 può essere anticipata a partire dal cinquantacinquesimo anno di età, su richiesta del Consigliere che abbia esercitato il mandato per almeno due legislature ed abbia versato i relativi contributi, anche volontari, per almeno dieci anni. In tal caso la misura dell'assegno è ridotta proporzionalmente nella misura del 5 per cento del suo ammontare netto per ogni anno di anticipazione rispetto al sessantesimo anno di età.

3. In caso di contribuzioni inferiori all'anno i periodi superiori ai sei mesi sono considerati un anno intero.

4. L'età richiesta per il conseguimento del diritto all'assegno è diminuita di un anno per ogni anno di mandato consigliere oltre il quinto, con il limite a cinquantacinque anni, per coloro che abbiano espletato il mandato di Consigliere regionale o parte di esso entro la data del 19 novembre 1981».

## Art. 3.

1. L'articolo 23, comma 2 è così sostituito:

«2. È inoltre concessa la facoltà di versare al Fondo i contributi volontari per il raggiungimento dei dieci anni di versamenti e conseguentemente ottenere il diritto all'assegno mensile anticipato previsto dall'articolo 19, comma 2 al Consigliere che abbia esercitato in tutto o in parte il mandato per due legislature».

## Art. 4.

1. L'articolo 27 è così sostituito:

«1. L'ammontare mensile dell'assegno è determinato in base alla tabella «A» allegata, in percentuale, rispetto agli anni di contribuzione, sulla indennità mensile lorda di cui all'articolo 2, comma 1 prevista per la funzione di Consigliere regionale in carica alla data del mese precedente alla maturazione del diritto all'assegno mutualistico.

2. Per i consiglieri cessati dal mandato alla data del 5 marzo 1992 l'ammontare mensile dell'assegno è determinato al 1<sup>o</sup> gennaio di ogni anno in base alla tabella «B» allegata, in percentuale, rispetto agli anni di contribuzione, sul 60 per cento dell'indennità mensile lorda spettante ai membri della Camera dei Deputati a norma dell'articolo 1 della legge n. 1261/1965, in vigore il mese precedente alla maturazione del diritto all'assegno mutualistico.

3. Le misure degli assegni così determinate sono incrementate dal 1<sup>o</sup> gennaio di ogni anno sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo per operai e impiegati (ISTAT) determinatosi nell'anno precedente:

4. Qualora il primo quinquennio di mandato svolto non sia interamente coperto dai contributi obbligatori di cui all'art. 18 per almeno cinque anni, l'assegno è diminuito degli anni mancanti, salva la facoltà del consigliere di integrare i versamenti con contributi volontari.

5. Ai fini di cui ai commi precedenti le frazioni superiori a sei mesi si considerano anno di contribuzione intero».

## Art. 5.

1. L'articolo 28 è così sostituito:

«1. L'assegno mensile è sottoposto, a favore del fondo, alla trattenuta obbligatoria a titolo di concorso mutualistico, nella misura del 20 per cento per il periodo 1<sup>o</sup> gennaio 1992 - 31 dicembre 1992, del 15 per cento per il periodo 1<sup>o</sup> gennaio 1993 - 31 dicembre 1994, del 10 per cento per il periodo 1<sup>o</sup> gennaio 1994 - 31 dicembre 1995 e del 5 per cento dal 1<sup>o</sup> gennaio 1996».

## Art. 6.

1. L'articolo 30, comma 2 è così sostituito:

«2. Qualora non esistano né coniuge, né figli o affiliati aventi diritto, l'assegno di reversibilità spetta ad entrambi i genitori che siano di età superiore ai sessanta anni o inabili a proficuo lavoro, ovvero a quello dei genitori che si trovi in una di tali condizioni».

## Art. 7.

1. L'articolo 33, comma 1, lettera d) è così sostituito.

«d) negli altri casi: 50 per cento. Qualora l'assegno spetti ad entrambi i genitori lo stesso viene ripartito tra di essi nella misura del 50 per cento».

## Art. 8.

1. La tabella A allegata è sostituita dalla seguente:

Anni di contribuzione	Percentuale sull'indennità mensile lorda
5	30
6	34
7	38
8	42
9	46
10	50
11	53
12	56
13	58
14	60
15	62
16	63
17	64
18	65
19	66
20 ed oltre	67

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 8 settembre 1993

FERRERO

93R0824

LEGGE REGIONALE 10 settembre 1993, n. 48.

**Contributo straordinario a favore del comune di Riva Ligure per la realizzazione di interventi di somma urgenza conseguenti alle mareggiate del mese di maggio 1993.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 21 del 29 settembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DI GOVERNO

SI HA PER APPOSTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. È assegnato al comune di Riva Ligure un contributo straordinario di L. 400.000.000 per la realizzazione degli interventi di somma urgenza conseguenti alle mareggiate del mese di maggio 1993.

2. La somma di cui al comma 1 è destinata alla riparazione dei danni subiti dal muro di sostegno di Corso Villaregia, dalla sede stradale e dalle condutture ivi esistenti.

Art. 2.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione di L. 400.000.000 in termini di competenza e di cassa del capitolo 9570 «Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1993 ed istituzione nel medesimo stato di previsione del capitolo 1808 «Contributo straordinario a favore del comune di Riva Ligure per la realizzazione di interventi urgenti conseguenti alle mareggiate del mese di maggio 1993» con lo stanziamento di L. 400.000.000 in termini di competenza e di cassa.

Art. 3.

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova 10 settembre 1993

FERRERO

93R0825

LEGGE REGIONALE 10 settembre 1993, n. 49.

**Modifica della legge regionale 11 giugno 1993, n. 27 «Nuove norme in materia di emigrazione ed istituzione della consulta regionale per l'emigrazione».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 21 del 29 settembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DI GOVERNO

SI HA PER APPOSTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifica dell'articolo 4

1. Il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 11 giugno 1993, n. 27 è abrogato

Art. 2.

Modifica dell'articolo 5

1. All'articolo 5 della legge regionale 11 giugno 1993, n. 27, sono aggiunti i seguenti commi:

«2-bis Le designazioni e le indicazioni dei componenti debbono essere effettuate dalle singole organizzazioni e associazioni entro sessanta giorni dalla richiesta da parte della giunta regionale.

3-ter Trascorso il termine di cui al comma 1, qualora non siano pervenute tutte le designazioni di cui all'art. 4, comma 1, il Presidente della giunta regionale provvede alla nomina della Consulta purché le designazioni pervenute permettano l'individuazione di almeno la metà più uno dei componenti previsti».

Art. 3.

Modifica dell'articolo 9

1. L'articolo 9 della legge regionale 11 giugno 1993, n. 27, è così sostituito:

«1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante le seguenti modifiche allo stato di previsione della spesa di bilancio regionale per l'anno finanziario 1993:

a) soppressione del capitolo 4600 «Interventi a tutela degli emigrati, degli immigrati e dei frontalieri», con lo stanziamento di L. 390.000.000 in termini di competenza e di cassa;

b) istituzione dei capitoli:

— 4601 «Contributi ai comuni, associazioni ed organizzazioni a favore degli emigrati, dei frontalieri e delle loro famiglie», con lo stanziamento di L. 350.000.000 in termini di competenza e di cassa, per gli interventi di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e);

— 4602 «Spesa a favore degli emigrati, dei frontalieri e delle loro famiglie», con lo stanziamento di L. 40.000.000 in termini di competenza e di cassa, per gli interventi di cui all'art. 2, lettere f), g), h) ed i);

e) per gli interventi di cui all'art. 2, lettera a), si fa fronte con gli stanziamenti iscritti al capitolo 0613 «Spese per consulenze, studi, ricerche, analisi ed indagini in campo migratorio» dello stato di previsione della spesa del bilancio della regione.

2. Agli oneri di cui all'art. 4 si fa fronte con gli stanziamenti iscritti al capitolo 0495 «Spese per compensi, gettoni di presenza, rimborso spese a componenti commissioni, comitati ed altri organismi previsti dalle leggi regionali o statali» dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione.

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

#### Art. 4.

##### Norme transitorie per l'anno 1993

1. Alle domande di contributo presentate entro il 1° luglio 1993 ai sensi della legge regionale 15 novembre 1978, n. 59, continuano ad applicarsi le norme della stessa.

2. In attesa della costituzione della Consulta regionale per l'emigrazione prevista dall'art. 4 della legge regionale 11 giugno 1993, n. 27, e comunque non oltre il 30 settembre 1993, il parere sulle proposte di programma annuale degli interventi a favore degli emigrati è espresso dalla Consulta nominata ai sensi della legge regionale n. 59/1978 o dal suo Comitato.

#### Art. 5.

##### Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 10 settembre 1993

FERRERO

93R0826

## REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1993, n. 23.

**Ristrutturazione della rete ospedaliera e disposizioni per l'assistenza specialistica convenzionale.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 19 del 12 maggio 1993)

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO

SI INTENDE APOSTO PER DICORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

In attesa del riordino del Servizio Sanitario Nazionale, e in attuazione dell'art. 4, commi secondo e terzo, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 la presente legge:

a) disciplina, in attesa del provvedimento di cui al primo comma dell'art. 4 della legge n. 412/91, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 502/92, relativo ai livelli obbligatori uniformi di assistenza, le condizioni e le modalità cui le U.U.S.S.L.L. devono attenersi per la stipula di convenzioni per l'assistenza specialistica;

b) approva il programma di ristrutturazione, riqualificazione e riorganizzazione della rete ospedaliera regionale con la rideterminazione dei posti-letto in aderenza ai nuovi standards fissati dal terzo comma art. 4 legge n. 412/91, così, come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 502/92, e con la costituzione delle aree funzionali omogenee.

#### Art. 2.

Sulla base delle disposizioni contenute nell'atto di indirizzo e coordinamento adottate a norma dell'art. 4, primo comma della legge n. 412/91, e successive integrazioni e modificazioni, le Unità Sanitarie Locali procederanno a rideterminare il fabbisogno di attività convenzionale necessaria per assicurare i livelli obbligatori uniformi di assistenza sanitaria (tenendo conto anche delle norme che saranno introdotte in attuazione della delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità).

L'atto programmatico, di cui al comma precedente, sarà sottoposto all'approvazione, con esame esteso al merito, della Giunta Regionale che contestualmente imporrà indirizzi vincolanti per la graduale attuazione del programma approvato, nel rispetto delle compatibilità con le risorse finanziarie disponibili, sentita la competente Commissione Consiliare.

Nelle more della definizione dei programmi di cui ai precedenti commi, le Unità Sanitarie Locali, previa autorizzazione della Giunta Regionale, potranno stipulare nuove convenzioni per attività specialistiche, ivi comprese le prestazioni di riabilitazione di cui all'art. 26 della legge n. 833/78, quando venga accertata l'esistenza delle seguenti condizioni:

a) compatibilità con le indicazioni del piano sanitario triennale approvato con la legge regionale n. 14/90 e con le risorse finanziarie disponibili;

b) esigenza di sopperire ad assolute carenze dei servizi pubblici nel settore;

c) necessità di potenziamento di servizi già esistenti la cui domanda è in espansione o comunque non adeguatamente soddisfatta dai servizi esistenti che hanno livelli di produttività soddisfacenti o ottimali, che determinano pertanto significative liste di attesa o un consistente ricorso a strutture fuori regione;

d) necessità di realizzare una più razionale e equa distribuzione territoriale nella erogazione delle prestazioni che si intendono convenzionare;

e) preventiva verifica della piena ed ottimale utilizzazione delle strutture esistenti a gestione diretta ivi compresi gli ambulatori in cui operano specialisti convenzionati ambulatoriali;

f) economicità della iniziativa rispetto al potenziamento dei servizi a gestione diretta.

Gli stessi criteri e le stesse procedure saranno seguite per l'attivazione di nuove branche specialistiche a convenzione ambulatoriale o per l'incremento del numero delle ore convenzionate.

#### Art. 3.

In relazione alle esigenze di ristrutturazione, riqualificazione e riorganizzazione funzionale della rete ospedaliera della Basilicata nonché per la costituzione delle aree funzionali omogenee è approvato il programma di cui all'allegato A.

Per ciascun ospedale è indicato il numero dei posti-letto, aggregati per aree funzionali, con presenza obbligatoria di day Hospital nonché di posti-letto per la riabilitazione e la lungodegenza post-accute oltre che per l'attività libero professionale intramuraria.

Fermo restando il limite complessivo dei posti-letto fissato a livello regionale in applicazione dell'art. 4, terzo comma della legge n. 412/91 la Giunta Regionale potrà autorizzare, a richiesta della Unità Sanitaria Locale competente, l'aumento dei posti-letto per singoli ospedali che superino complessivamente il tasso di occupazione del 90% fino al raggiungimento del numero dei posti-letto fissato per ciascun ospedale come obiettivo programmatico dal piano sanitario triennale approvato con legge regionale n. 14/90.

Gli ospedali attualmente non in possesso dei requisiti di funzionalità di cui all'art. 4 terzo comma della legge n. 412/91 sono mantenuti in servizio, in via temporanea e sperimentale, con obbligo di riqualificazione funzionale finalizzato al contenimento e progressiva riduzione della forte emigrazione sanitaria regionale.

Gli indici di funzionalità degli ospedali di cui al comma precedente saranno sottoposti a verifica alla fine del 1993.

In mancanza di un apprezzabile miglioramento anche con riferimento alla riduzione del tasso di emigrazione sanitaria nell'area servita, si procederà ad operare le trasformazioni di destinazioni, gli accorpamenti e le disattivazioni necessarie per conseguire il raggiungimento dei parametri prescritti.

Modifiche alla organizzazione ospedaliera anche in deroga alle indicazioni del Piano Sanitario Regionale approvato con la legge regionale n. 14/90, potranno essere autorizzate per la prima attuazione del sistema di emergenza sanitario nel rispetto della disciplina contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 «Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza».

Le modifiche saranno disposte dalla Giunta Regionale d'ufficio o su richiesta delle Unità Sanitarie Locali e non potranno comportare l'aumento complessivo dei posti-letto assegnati ai singoli ospedali, fatto salvo quanto stabilito al precedente terzo comma.

#### Art. 4.

Fermo restando quanto previsto nel precedente art. 3 l'attivazione delle nuove specialità e servizi previsti dal Piano Sanitario Regionale triennale di cui alla legge regionale n. 14/90 e non ancora autorizzati a norma dell'art. 5 della stessa legge, deve avvenire con gradualità e previa verifica di compatibilità economica con le risorse a disposizione con l'obbligo della confluenza nelle corrispondenti aree omogenee.

A tal fine la U.S.L. interessata deve formulare, per ciascuna specialità o servizio che intende attivare, apposita motivata richiesta alla Giunta Regionale.

Tale richiesta deve essere accompagnata da una analitica relazione contenente:

a) gli indici di funzionalità dei servizi e delle specialità già esistenti nel presidio ospedaliero interessato;

b) la valutazione dei costi (in termini di spesa corrente e di spesa in conto capitale);

c) la valutazione dei benefici;

d) la indicazione delle risorse esistenti ed utilizzabili per l'attivazione dei nuovi servizi da reperire anche mediante riconversione, soppressione o accorpamento di servizi e specialità a basso indice di funzionalità;

e) la quantificazione delle ulteriori risorse necessarie che devono far carico alla Regione in caso di autorizzazione.

La Giunta Regionale autorizza sentita la competente Commissione Consultare Permanente.

#### Art. 5.

Al fine di contrastare più efficacemente l'emigrazione sanitaria la Giunta Regionale può autorizzare, senza aumento di posti-letto e nell'ambito della flessibile utilizzazione dei posti-letto della relativa area funzionale omogenea, consulenze per attività specialistiche diverse da quelle già assegnate all'ospedale, privilegiando, quando possibile i rapporti di consulenza infraregionale.

A tal fine le Unità Sanitarie Locali potranno formulare apposita proposta sulla base di un programma che tenga conto dei dati epidemiologici del bacino di utenza.

Con le modalità di cui ai precedenti commi potranno essere autorizzate anch'esse consulenze per le attività specialistiche già previste per ciascun ospedale dal Piano Sanitario Regionale approvato dalla legge regionale n. 14/90, nelle more della definitiva attivazione delle singole specialità e della copertura dell'organico previsto.

#### Art. 6.

L'Assessore alla Sicurezza Sociale tiene semestralmente, in Consiglio, una relazione sulle azioni programmatiche previste dalla presente legge.

#### Art. 7.

Considerata l'autonomia funzionale in ordine alla patologia di competenza conservata alle Unità operative che confluiscono nelle aree funzionali omogenee, la dotazione organica del personale medico per ciascuna disciplina specialistica sarà determinata, nel rispetto dei parametri approvati con il decreto ministeriale 13 settembre 1988, sulla base delle effettive degenze affidate alla équipe di ciascuna disciplina. Ne consegue che l'organico della équipe medica sarà soggetto a rideterminazione annuale in caso di incremento di attività e di riduzione nel caso contrario.

Col provvedimento di rideterminazione dell'organico sarà disposta, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari che regolano la materia, anche in ordine alla utilizzazione del personale medico eventualmente divenuto eccedentario.

Fermo restando quanto precisato al primo comma in ordine alla autonomia funzionale delle unità operative che vi confluiscono, ciascuna area funzionale omogenea dovrà adottare modalità organizzativa di tipo dipartimentale al fine di assicurare l'uso in comune delle risorse umane e strumentali oltre che una efficace integrazione e collaborazione con altre strutture affini.

A tal fine dovrà essere reso obbligatorio l'interscambio quotidiano per l'indirizzo diagnostico e terapeutico.

#### Art. 8.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, 10 maggio 1993

BOCCIA

(Omissis).

93R0883

### LEGGE REGIONALE 24 maggio 1993, n. 24.

**Ridefinizione dell'ambito territoriale di applicazione degli interventi di cui alla legge regionale 22 aprile 1987, n. 24.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 21 del 25 maggio 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HÀ APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HÀ APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

Le disposizioni della legge regionale 22 aprile 1987, n. 10 si applicano alle iniziative ricadenti nei Comuni compresi nella perimetrazione del Parco Nazionale del Pollino così come individuato all'art. 2 del decreto ministeriale 31 dicembre 1990 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 16 aprile 1991.

## Art. 2.

Il termine utile per la presentazione delle domande di cui al primo comma dell'art. 8 della legge regionale 22 aprile 1987 n. 10, successivamente prorogato con legge regionale del 24 dicembre 1992, n. 24, è ulteriormente prorogato di 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge. Di tale termine possono beneficiare sole le iniziative ricadenti nei Comuni inizialmente esclusi ed attualmente compresi nella perimetrazione: fissata dal citato decreto ministeriale 31 dicembre 1990, e limitatamente agli interventi di cui al punto 2 lettere a), b) e c) dell'art. 1 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 10.

Esaurite le risorse disponibili di cui alle leggi in vigore, le domande vengono restituite.

## Art. 3.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, 24 maggio 1993

BOCCIA

93R0884

## LEGGE REGIONALE 24 maggio 1993, n. 25.

**Misure di incentivazione per l'impiego della carta riciclata.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 21 del 25 maggio 1993)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Finalità*

La Regione Basilicata, in applicazione della legge 5 giugno 1985, n. 283, promuove interventi diretti ad incentivare l'uso della carta riciclata nell'ambito delle amministrazioni pubbliche a fini di conservazione dei valori ambientali, di contenimento dei consumi energetici e di perseguimento della convenienza economica.

## Art. 2.

*Utilizzazione della carta riciclata*

La Giunta Regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale provvedono affinché, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il fabbisogno di materiale cartotecnico dell'Amministrazione regionale e degli Enti strumentali della Regione sia coperto, per una quota non inferiore al 30% del totale, mediante l'uso di prodotti ottenuti da processi di recupero.

## Art. 3.

*Attività promozionali*

Il Consiglio Regionale e la Giunta Regionale nell'ambito delle rispettive attività e utilizzando all'uopo gli strumenti operativi disponibili, sostengono ogni iniziativa di informazione e di sensibilizzazione finalizzata ad incoraggiare e ad estendere l'uso della carta riciclata da parte degli enti pubblici e privati, delle scuole e delle imprese.

## Art. 4.

*Pubblicazione della legge*

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, 24 maggio 1993

BOCCIA

93R0885

## LEGGE REGIONALE 31 maggio 1993, n. 26.

**Nuove norme in materia di cooperazione agricola.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 24 del 4 giugno 1993)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Finalità*

La Regione, in armonia con quanto sancito dall'art. 5 dello Statuto, nelle forme e con le modalità previste dalla presente legge, promuove e sostiene le cooperative agricole e loro consorzi iscritte nell'apposito Albo Regionale per organizzare e valorizzare le produzioni agricole regionali ed essere efficace presenza sul mercato anche in riferimento alle innovazioni tecnologiche.

## Art. 2.

*Unità dirigenti*

La Regione può concedere alle cooperative aventi per scopo la lavorazione, trasformazione, conservazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici, la conduzione dei terreni e degli allevamenti, contributi sulla spesa occorrente per una unità direttiva tecnico-amministrativa, per il primo triennio, fino al 75 per cento.

Ai consorzi di cooperative sono concessi contributi per un massimo di due unità dirigenti e valgono le stesse norme riportate nel primo comma.

Le modalità di concessione dei contributi ed i profili professionali delle unità direttive e dirigenti saranno definiti nel Regolamento di attuazione di cui al primo comma del successivo art. 7.

## Art. 3.

*Promozione delle produzioni agricole*

La Regione, nel quadro della promozione delle produzioni agricole, finanzia annualmente programmi formulati anche dall'ESAB e finalizzati allo sviluppo della Cooperazione agricola regionale:

a) per la partecipazione delle cooperative agricole e loro consorzi a mostre, viaggi di studio, campagne pubblicitarie, promozionali e servizi di marketing connesse con la commercializzazione di prodotti delle cooperative, dei consorzi;

b) per la organizzazione e la partecipazione a consorzi di tutela e valorizzazione delle produzioni agricole e zootecniche, anche attraverso la promozione di marchi di qualità e tipicità;

c) per indagini e ricerche di mercato.

#### Art. 4.

##### Investimenti

Alle cooperative e/o loro consorzi, previa deliberazione delle cooperative consorziate, possono essere concessi, per una sola volta in un quinquennio, contributi fino al 75 per cento della spesa occorrente per la costruzione, l'acquisto, il completamento, l'ammodernamento e l'ampliamento delle strutture ubicate nel territorio regionale, nonché per l'acquisto di macchinari e attrezzature destinati alla raccolta, lavorazione, trasformazione, conservazione e vendita dei prodotti agricoli, zootecnici e loro sottoprodotti finalizzati alla innovazione tecnologica e dei processi qualitativi purché si dimostri che il restante importo occorrente per realizzare l'investimento sia coperto da corrispondente disponibilità di capitale o da idonee garanzie fidejussorie.

Alle cooperative e loro consorzi che acquisiscano la maggioranza del pacchetto azionario di altre cooperative, con la finalità di raggiungere più ampie dimensioni di impresa, possono essere concessi contributi nella misura di cui al precedente comma, purché dimostrino che l'investimento è finalizzato alla acquisizione di quote di mercato, alla innovazione, alla competitività per il razionale ed economico utilizzo delle strutture associate; con interventi di specializzazione ed integrazione dei prodotti trasformati.

#### Art. 5.

##### Ricapitalizzazione

La Regione Basilicata favorisce la ricapitalizzazione degli organismi cooperativi di primo e secondo grado mediante la concessione di contributi in conto capitale entro i seguenti limiti:

a) alle cooperative di primo grado contributi non oltre 500 milioni e comunque fino ad un massimo di cinque volte l'aumento di capitale sociale effettivamente sottoscritto e versato dai soci;

b) ai consorzi di cooperative contributi a partire da 500 milioni e comunque corrispondenti ad almeno tre volte l'aumento di capitale sociale effettivamente versato e sottoscritto dalle cooperative associate.

Le quote di partecipazione degli Enti pubblici non concorrono alla determinazione del capitale sociale preso a base del contributo.

L'aumento di capitale sociale dovrà essere finalizzato ad interventi di specializzazione ed integrazione dei prodotti trasformati e della rete commerciale, in vista del razionale ed economico utilizzo delle strutture associate.

Per conseguire i contributi di ricapitalizzazione gli organismi cooperativi sono tenuti:

a) a dimostrare di non aver provveduto a riduzioni o rimborsi di capitale sociale nell'anno precedente la domanda di contributi;

b) ad impegnarsi a non ridurre il capitale sociale prima di cinque anni.

I contributi di cui al presente articolo sono prioritariamente concessi a cooperative e loro consorzi, che adottino un programma pluriennale finalizzato allo sviluppo e alla razionalizzazione della propria dimensione aziendale e al conseguimento di economie di scala mediante processi di funzione, riorganizzazione e concentrazione; i medesimi contributi dovranno essere accantonati a fondo di riserva indivisibile ai sensi della legge 17 febbraio 1971, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni.

#### Art. 6.

##### Ricupiglio finanziario

Alle società cooperative e loro consorzi possono essere concessi:

a) contributi per le spese di gestione effettivamente sostenute e documentate fino al massimo del 60% e per un massimo di tre anni;

b) contributi in conto interessi sui mutui contratti per estinguere le passività onerose esistenti verso il sistema creditizio.

Il concorso sugli interessi di detti mutui non potrà superare il 50 per cento del tasso di riferimento determinato dal Ministero del Tesoro per le operazioni di credito agrario di miglioramento.

I contributi di cui al presente articolo saranno attivati esclusivamente previa presentazione di un piano di risanamento concordato dai soggetti interessati con Istituti di credito o Società finanziarie del Movimento Cooperativo.

#### Art. 7.

##### Procedure e modalità di erogazione delle provvidenze

Per concorrere alle provvidenze previste dalla presente legge i soggetti interessati devono presentare domanda al Dipartimento Regionale Agricoltura, entro 90 giorni dall'approvazione del Programma di cui ai successivi commi corredata da idonea documentazione e secondo le modalità che saranno precisate nel Regolamento di attuazione della presente legge.

I programmi contenenti la ripartizione dei fondi nei settori di intervento previsti dalla presente legge e la individuazione dei criteri e delle priorità sono approvati annualmente dalla Giunta Regionale su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e previo parere della Commissione Consultare competente.

Tali programmi sono approvati contestualmente all'approvazione di bilancio corrente ed in relazione agli stanziamenti in esso destinati alle azioni di cui alla presente legge.

Le domande non accolte saranno considerate decadute alla fine di ciascun anno, salvo quanto disposto all'ultimo comma del presente articolo.

I progetti di investimento e/o ricapitalizzazione dovranno essere completati al massimo entro due anni dal finanziamento; la liquidazione delle somme assentite seguirà le seguenti modalità:

a) il 20 per cento, a titolo di prima anticipazione, contestualmente alla delibera di finanziamento;

b) ulteriori anticipazioni, fino alla concorrenza dell'85 per cento, previa presentazione di stati di avanzamento;

c) il residuo 15 per cento ad ultimazione del progetto, dietro presentazione della relativa documentazione.

Qualora l'organismo destinatario del finanziamento non provveda a dare concretamente inizio al progetto entro tre mesi dalla approvazione, o non sia in grado di completarlo entro due anni, il finanziamento sarà revocato e reso disponibile per sostenere interventi aggiuntivi che, in sede di prima assegnazione, non sono stati finanziati per mancanza di risorse.

#### Art. 8.

##### Credito agrario per anticipo soci conferenti

È fatto obbligo alle società cooperative e/o loro consorzi, che accedono al credito agrario per anticipo soci conferenti, di operare una ritenuta a carico dei soci conferenti, in misura non inferiore all'uno per cento della somma presa a prestito, da destinare ad incremento del capitolo sociale o del fondo di riserva.

#### Art. 9.

##### Monitoraggio

Al fine di verificare che i risultati ottenuti siano conformi ai singoli progetti approvati ai sensi della presente legge, la Regione dispone azioni di monitoraggio, da effettuarsi a cura del Dipartimento Agricoltura anche mediante società specializzate a tale scopo convenzionate.

## Art. 10.

*Disposizioni finanziarie*

Gli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge fanno carico sugli appositi capitoli iscritti annualmente nello stato di previsione della spesa di bilancio regionale.

## Art. 11.

*Disposizioni transitorie e finali*

Per l'anno 1993 le domande di contributi di cui alla presente legge dovranno essere presentate entro trenta giorni dalla pubblicazione del Regolamento d'attuazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Per l'anno 1993 il Programma di cui al terzo comma del precedente art. 7 sarà approvato dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione, entro 30 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della presente legge.

È abrogata la legge regionale 31 gennaio 1975, n. 17 con le successive modifiche e integrazioni di cui alle leggi regionali 28 maggio 1982, n. 15 e 1<sup>a</sup> settembre 1984, n. 32.

## Art. 12.

*Pubblicazione*

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, 31 maggio 1993

BOCCIA

93R0886

LEGGE REGIONALE 31 maggio 1993, n. 27.

**Nuove norme per l'effettuazione delle nomine di competenza regionale.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 24 del 4 giugno 1993)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Ambito di applicazione*

1. La presente legge disciplina l'effettuazione delle nomine e delle designazioni che competono alla Regione Basilicata in base a leggi e regolamenti statali o regionali e convenzioni con enti, istituti ed organismi pubblici e privati.

2. Le disposizioni e le procedure della presente legge non si applicano alle nomine e designazioni nei casi:

a) di rappresentanza politica inerente alla carica di consigliere regionale;

b) di rappresentanza di diritto in funzione di cariche ricoperte;

c) in cui la persona da nominare o da designare sia direttamente e immediatamente individuabile in base a leggi, regolamenti, statuti o convenzioni;

d) in cui, in forza di specifiche disposizioni, si tratti di designare dipendenti dell'amministrazione regionale in ragione dei rispettivi compiti d'ufficio;

e) in cui la persona da nominare, anche in relazione a designazioni multiple, non rappresenti la Regione ma organismi a questa estranei.

## Art. 2.

*Organi competenti*

1. La competenza ad effettuare le nomine e le designazioni di cui alla presente legge è attribuita agli organi regionali dallo Statuto o da norme e disposizioni specifiche.

2. In assenza di esplicite indicazioni la competenza si intende attribuita al Consiglio regionale.

## Art. 3.

*Elenco delle nomine*

1. Il Presidente del Consiglio regionale dispone, all'inizio di ogni legislatura e comunque entro il termine perentorio di quindici giorni dalla sua elezione nel nuovo Consiglio regionale, la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'elenco delle designazioni e delle nomine di competenza degli organi regionali.

2. L'elenco dovrà indicare:

- la denominazione degli enti, istituti ed organismi;
- le fonti legislative e regolamentari, nonché le convenzioni che prevedono l'incarico;
- l'organo istituzione regionale cui spetta provvedere;
- i requisiti richiesti per ricoprire ciascun incarico;
- le indennità previste per ogni incarico e chi le ha proposte;
- le persone in carica e chi le ha proposte.

3. Qualora occorresse procedere a nuove nomine oltre il termine sopra indicato, il Presidente del Consiglio provvede alla tempestiva pubblicazione nel Bollettino della Regione.

## Art. 4.

*Proposte di nomina e documentazione*

1. Per gli incarichi di competenza del Consiglio regionale il Presidente o la Giunta regionale, i Gruppi consiliari o i singoli consiglieri regionali, ordini professionali, associazioni ed organismi pubblici o privati, per i settori di specifico interesse, nonché singoli cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione, inoltrano al Presidente del Consiglio regionale le proposte di candidatura, accompagnate da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del candidato che deve indicare:

- i dati anagrafici completi e la residenza;
- i titoli di studio;
- il curriculum professionale e l'occupazione abituale;
- l'elenco delle cariche pubbliche ed in Società a partecipazione pubblica, nonché in società private iscritte nei pubblici registri, ricoperte attualmente e precedentemente;
- i requisiti posseduti in relazione alla nomina o designazione;
- l'inesistenza delle situazioni richiamate dalla legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modificazioni;
- l'inesistenza di situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse, in relazione all'incarico di ricoprire;
- la consistenza del proprio patrimonio;
- l'intervenuta dichiarazione di tutti i redditi ai fini fiscali;
- la disponibilità ad accettare l'incarico.

2. È data facoltà al proponente di fornire, a corredo della proposta di candidatura, ogni ulteriore documento o elemento di valutazione ritenuto utile.

3. Per gli incarichi di competenza degli altri organi regionali, le proposte di nomina devono essere corredate dalla medesima documentazione di cui al precedente primo comma.

4. L'infedeltà delle dichiarazioni di cui al precedente primo comma comportano, in caso di elezione, la decadenza della nomina o designazione, ferma restando la validità degli atti nel frattempo compiuti.

5. Le dichiarazioni di cui alle lettere *h)* e *i)* del precedente primo comma devono essere presentate anche alla scadenza del mandato, entro il trentesimo giorno dalla relativa data.

#### Art. 5.

##### *Parere della commissione consultiva*

1. Le nomine e le designazioni di cui alla presente legge, ivi comprese quelle commissariati, sono soggette al parere della Commissione consultiva competente per le questioni istituzionali.

2. La Commissione esprime il proprio parere anche nei casi di conferma degli incarichi, sulla base dei dati documentali di valutazione forniti a corredo delle proposte di candidatura o di nomina.

3. Spetta alla Commissione valutare per ogni nomina o designazione i requisiti necessari all'espletamento dell'incarico quando non vi siano specifiche indicazioni nelle leggi, nei regolamenti e nelle convenzioni o quando ricorrano previsioni normative generiche.

4. La Commissione esamina singolarmente le proposte di candidatura agli incarichi e verifica la rispondenza tra i requisiti posseduti dai candidati e quelli richiesti specificamente dalle leggi, dai regolamenti e dalle convenzioni o determinati ai sensi del precedente comma.

5. Il Presidente della Commissione trasmette immediatamente al Presidente del Consiglio tutti i pareri espressi per ciascuna nomina, dando atto che per la nomina di cui trattasi non sono pervenute altre candidature.

6. Qualora gli organi competenti ritengano di procedere a nomine o designazioni, che hanno ottenuto in parere negativo della Commissione, devono formulare una nuova richiesta di parere.

7. La Commissione esprime il proprio parere entro dieci giorni da quando è pervenuta la richiesta. Trascorso tale termine, in mancanza dell'espressione del parere della Commissione, l'organo competente può procedere alla nomina o alla designazione dando atto, comunque, che le persone da nominare o designare siano in possesso dei necessari requisiti ed acquisendo la documentazione di cui al precedente art. 4.

#### Art. 6.

##### *Multidatà di elezione*

1. La elezione o la designazione da parte del Consiglio regionale di sei o più rappresentanti della Regione presso Enti, Istituti ed Organismi pubblici e privati in base a leggi, regolamenti statali o regionali e convenzioni, avviene con sistema proporzionale, su liste concorrenti presentate dai capi gruppo consiliari almeno cinque giorni prima della seduta nella quale si provvede alla votazione e composte da un numero massimo pari ai due terzi dei candidati da designare o da eleggere.

2. In caso di rinuncia o decadenza di uno o più membri eletti o designati, il Consiglio regionale provvede alla sostituzione su proposta dello stesso gruppo consiliare che aveva presentato la lista comprendente il rinunciatario o il decaduto.

3. Le liste sono validamente presentate se composte da candidati, sui quali ha espresso un parere favorevole la competente Commissione Consultiva, o se, in caso di inadempienza di questa, corredata dalla documentazione di cui al precedente art. 4.

4. L'elezione da parte del Consiglio regionale di rappresentanti della Regione di numero inferiore a sei avviene a maggioranza e con voto limitato ad un massimo di due terzi dei candidati da eleggere.

#### Art. 7.

##### *Durata in carica; proroga, rinnovo e decadenza degli organi di amministrazione*

1. Tutte le nomine di competenza degli organi regionali scadono al termine della legislatura nella quale sono state effettuate, indipendentemente dalle previsioni contenute in leggi speciali, particolari o settoriali, statuti, regolamenti degli organismi cui le nomine si riferiscono, e devono essere rinnovate nei termini di cui al successivo secondo comma.

2. Le nomine, così cadute, devono essere rinnovate obbligatoriamente entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco delle nomine di cui al precedente art. 3.

3. In caso di organi collegiali scaduti, nel periodo in cui agiscono in regime di proroga, possono adottare esclusivamente agli atti urgenti e indifferibili.

4. I provvedimenti di nomina sono immediatamente esecutivi.

5. Nei casi in cui ricorrano le condizioni per lo scioglimento di organi con la conseguente nomina di commissari, la ricostituzione degli organi deve avvenire entro 90 giorni dalla nomina dei commissari.

#### Art. 8.

##### *Poteri sostitutivi di nomina*

1. Per le nomine spettanti al Consiglio regionale, ove questo non proceda ad effettuarle almeno tre giorni prima del termine di cui al secondo comma del precedente art. 7, esso viene immediatamente convocato in seduta straordinaria per deliberare esclusivamente, entro la citata scadenza, sulle nomine incluse nell'elenco di cui al precedente art. 3. Qualora il Consiglio non vi provveda neppure nella seduta straordinaria, la relativa competenza è trasferita al Presidente del Consiglio che è tenuto ad adottare i relativi atti entro i successivi tre giorni, sentiti i capigruppo consiliari.

2. In caso di inadempienze relative a nomine da effettuarsi con le procedure di cui al primo, al secondo e quarto comma del precedente art. 6, nell'effettuazione delle nomine il Presidente del Consiglio regionale terrà conto delle liste o delle candidature, anche parziali, eventualmente presentate nei termini e sostenute da una documentazione probante.

3. Per le nomine spettanti alla Giunta regionale, ove questa non proceda ad effettuarle almeno tre giorni prima del termine di cui al secondo comma del precedente art. 7, essa viene convocata d'urgenza per deliberare esclusivamente entro la citata scadenza, sulle nomine incluse nell'elenco di cui al precedente art. 3. Qualora la Giunta regionale non vi provveda, la relativa competenza è trasferita al Presidente della Giunta regionale che adotta i relativi decreti entro i successivi tre giorni.

4. In assenza o, comunque, in carenza di designazioni da parte di soggetti terzi nei casi previsti dalla legge, il Consiglio o la Giunta regionale, secondo le rispettive competenze, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti, possono eleggere o nominare altre persone al posto di quelle per le quali non siano state avanzate candidature validamente documentate e di numero sufficiente.

5. Per le nomine effettuate in regime di potere sostitutivo non è richiesta l'acquisizione del parere della Commissione consultiva, di cui al precedente art. 5, ma chi procede ad effettuare le nomine è tenuto a dare atto che le persone nominate sono in possesso dei necessari requisiti.

#### Art. 9.

##### *Incompatibilità*

1. Le nomine e le designazioni di cui alla presente legge sono incompatibili con le funzioni di:

a) membro del governo o del Parlamento nazionale o europeo;  
b) membro della Giunta o del Consiglio regionale, fatti salvi i casi di cui al secondo comma del precedente art. 1;

c) presidente o assessore delle Amministrazioni Provinciali;

d) dipendente dello Stato, della Regione o di altra amministrazione, il quale assolve mansioni direttamente inerenti all'esercizio della vigilanza o del controllo sull'organo nel quale avviene la designazione o la nomina;

e) magistrato ordinario, del Consiglio di Stato, dei Tribunali amministrativi regionali, della Corte dei Conti e, di ogni altra giurisdizione speciale;

f) avvocato o procuratore presso l'avvocatura dello Stato;  
g) appartenente alle forze armate in servizio permanente effettivo.

2. Sono fatte salve eventuali incompatibilità sancite espressamente da leggi dello Stato o da normative o regolamenti di istituzioni o organismi extra o sovragionali.

3. Nelle situazioni di incompatibilità previste dal primo comma, l'atto di nomina o di designazione diviene nullo se la persona interessata, al momento dell'accettazione dell'ultimo incarico, non elimini le cause d'incompatibilità presentando le dimissioni dalle cariche incompatibili e astenendosi dal compimento di qualsiasi atto inerente all'esercizio delle loro funzioni.

#### Art. 10.

##### *Limitazioni per l'esercizio degli incarichi*

1. Gli incarichi di cui alla presente legge non sono tra loro cumulabili.

2. Non è consentito essere nominati per lo stesso o per altro incarico, compreso tra quelli disciplinati dalla presente legge, per più di due volte, indipendentemente dell'effettivo periodo di permanenza nella carica.

#### Art. 11.

##### *Obblighi, revoca, decadenza dei nominati*

1. Coloro che sono stati nominati o designati dalla Regione nell'espletamento del proprio mandato sono tenuti a conformarsi agli indirizzi della programmazione regionale nei settori di competenza degli enti, istituti od organismi in cui sono chiamati a rappresentarla.

2. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al precedente primo comma gli organi regionali, che hanno provveduto alla nomina o designazione, possono revocarla, sentita la Commissione consiliare competente.

3. In presenza di trasgressioni delle previsioni della presente legge, il Consiglio regionale, entro il termine perentorio di 30 giorni, dichiara la decadenza dagli incarichi della persona interessata.

#### Art. 12.

##### *Norme transitorie e finali*

1. Per gli enti attualmente retti da gestione commissariale la ricostituzione degli organi dovrà avvenire entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. La limitazione di cui al secondo comma del precedente art. 10 non si applica alle nomine effettuate o in corso di effettuazione nella corrente legislatura regionale.

3. Sono abrogate le leggi regionali 25 marzo 1983 n. 11, 19 novembre 1984, n. 35, 14 ottobre 1988 n. 10, 5 settembre 1988 n. 36, nonché tutte le norme in contrasto con le disposizioni della presente legge.

#### Art. 13.

##### *Pubblicazione della legge*

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, 31 maggio 1993.

BOCCIA

## LEGGE REGIONALE 5 giugno 1993, n. 28.

### Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 marzo 1990, n. 7 - Ordinalmente e disciplina del sistema formativo regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 25 dell'8 giugno 1993)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

La presente legge disciplina, sulla base della previsione dell'art. 4 lettera a) della legge n. 845/78, l'attuazione delle attività di formazione professionale in relazione all'affidamento delle stesse da parte della Regione ai soggetti previsti dall'art. 5 della citata legge.

#### Art. 2.

La Regione, con atti deliberativi della Giunta Regionale, salvo quanto previsto dall'art. 5 secondo comma lettera a) della legge n. 845/78, nei limiti e secondo le previsioni dei piani annuali di formazione professionale approvati ai sensi della legge regionale 2 marzo 1990 n. 7, affida direttamente, mediante convenzione, le attività di formazione professionale di cui al precedente art. 1:

a) ai soggetti di cui al secondo comma lettera b) dell'art. 5 della legge n. 845/78 che hanno avuto rapporti convenzionali con la Regione, di durata annuale, continuativamente almeno per gli ultimi tre anni, alla data del 31 dicembre 1992;

b) ai soggetti di cui al secondo comma lettera b) dell'art. 5 della legge n. 845/78, che hanno avuto rapporti convenzionali con la Regione di durata temporanea o che hanno realizzato attività formativa non continuativa sul territorio regionale, con finanziamento a carico del Fondo Sociale Europeo;

c) alle imprese e loro consorzi per i propri dipendenti ed alle società cooperative per i loro dipendenti e soci.

L'affidamento è concesso:

1) ai soggetti di cui alla precedente lettera a) in rapporto al personale in servizio con incarico a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 1992 negli enti di appartenenza;

2) ai soggetti di cui alla precedente lettera b) nei limiti della spesa media impegnata negli anni 1990-91 per le attività formative finanziate con il contributo del F.S.E.

#### Art. 3.

Ai soggetti di cui al secondo comma, lettera b) dell'art. 5 della legge n. 845/78, in possesso dei requisiti previsti, non ricompresi tra quelli di cui al precedente articolo, sono affidate direttamente attività formative in relazione alle poste finanziarie appositamente destinate dai Piani annuali di F.P. previa comparazione qualitativa tra almeno tre proposte progettuali e secondo le modalità individuate ai sensi di cui all'art. 37 della legge regionale 2 marzo 1990, n. 7.

## Art. 4.

La Regione, con atti deliberativi della Giunta Regionale, in conformità alle previsioni dei Piani annuali di Formazione Professionale, affida la gestione delle attività formative ad imprese o loro consorzi mediante comparazione tra almeno tre proposte progettuali, secondo le modalità definite ai sensi dell'art. 37 della legge regionale 2 marzo 1990, n. 7.

## Art. 5.

Le attività formative, ad eccezione di quelle previste dalla lettera e) del precedente art. 2, sono realizzate in conformità ai progetti formativi di larga massima predisposti dai competenti uffici regionali con l'eventuale supporto di esperti individuati dalla Giunta Regionale in possesso delle competenze professionali relative alle diverse aree progettuali, secondo gli obiettivi e le previsioni di spesa dei piani annuali di F.P.

## Art. 6.

Sono istituiti gli elenchi regionali dei soggetti previsti dal secondo comma lettera b) dell'art. 5 della legge n. 845/78.

Le modalità di iscrizione in tali elenchi sono determinate ai sensi dell'art. 37 della legge regionale 2 marzo 1990, n. 7.

Possono ricevere in affidamento diretto mediante convenzione le attività formative, di cui alla presente legge, soltanto i soggetti iscritti negli elenchi previsti nel precedente comma.

## Art. 7.

Presso gli Enti di appartenenza di cui al precedente art. 2, primo comma, lettera a), l'utilizzazione del personale dipendente in servizio con incarico a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 1992 è finalizzata all'attuazione delle attività formative affidate agli stessi Enti, nonché, in relazione agli obiettivi di flessibilità contenuti nei piani di formazione professionale, anche in posizione di mobilità all'interno del sistema formativo regionale, in conformità alla normativa vigente in materia.

## Art. 8.

In sede di prima applicazione della presente legge, per le attività di formazione professionale previste nei precedenti piani annuali e non ancora eseguite, sono valide le procedure di affidamento diretto nei confronti dei soggetti di cui all'art. 5, secondo comma, lettera b) della legge n. 845/78 definite negli stessi piani annuali.

In particolare la selezione delle proposte di cui al comma precedente sarà effettuata, sulla base degli obiettivi posti nei predetti piani, secondo parametri finanziari, indicazioni di contenuto e criteri già fissati con le deliberazioni della Giunta Regionale rese esecutive.

## Art. 9.

Sono abrogate le norme in contrasto con le disposizioni della presente legge.

## Art. 10.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, 5 giugno 1993

BOCCIA

## LEGGE REGIONALE 1° luglio 1993, n. 29.

## Sostegno alla informazione locale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 29 dell'8 luglio 1993)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPROVATO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

## Finalità

La Regione Basilicata, con riferimento ai principi sanciti dallo Statuto, promuove l'informazione sui programmi, sulle attività e sui provvedimenti degli organi regionali e sul loro processo formativo, quale presupposto per favorire la partecipazione democratica dei cittadini, sia attraverso iniziative dirette di comunicazione con la società, sia attraverso gli organi di informazione scritta e audiovisiva operanti in Basilicata.

La Regione, anche allo scopo di favorire forme di comunicazione che consentano alla comunità di esprimere le proprie esigenze e di concorrere all'attività legislativa e alla programmazione regionale, sostiene il pluralismo informativo mediante iniziative di qualificazione e valorizzazione dei mezzi di comunicazione stampata e radiotelevisiva locali e regionali.

## TITOLO I

## SOSTEGNI ALL'INFORMAZIONE LOCALE

## Art. 2.

È istituito il Registro delle imprese radiotelevisive editoriali, operanti in ambito regionale, la cui tenuta è affidata al Comitato Regionale per il Servizio Radiotelevisivo. I benefici della presente legge sono concessi esclusivamente alle imprese iscritte in tale Registro.

Il Registro è istituito presso la Presidenza del Consiglio Regionale ed è aggiornato annualmente.

Sull'iscrizione nel Registro e sull'aggiornamento dello stesso esprime parere non vincolante il Comitato Regionale per il Servizio Radiotelevisivo.

L'istanza d'iscrizione nel Registro deve essere indirizzata dai rappresentanti legali delle imprese al Presidente del Consiglio Regionale e deve essere corredata dalla documentazione seguente:

a) atto costitutivo;

b) attestato d'iscrizione nel Registro delle imprese presso il Tribunale;

c) attestato d'iscrizione alla Camera di Commercio;

d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del rappresentante legale dell'impresa, relativa all'applicazione al personale dipendente del Contratto Nazionale di Lavoro della categoria d'appartenenza.

## Art. 3.

*Pubblicità*

Le iniziative pubblicitarie della Regione sono dirette:

- a) alla promozione dell'immagine e delle attività della Regione;
- b) alla conoscenza, da parte dei cittadini, dei servizi pubblici e delle modalità di accesso ai medesimi;
- c) alla sensibilizzazione dei cittadini su argomenti specifici di comportamento civico, sociale ed economico;
- d) all'informazione di carattere istituzionale, quando per l'importanza e la particolarità di norme o atti regionali non siano sufficienti le forme ordinarie di pubblicazione.

Le iniziative di cui al primo comma sono disposte con deliberazione della Giunta Regionale e, per quanto attiene al Consiglio Regionale, dall'Ufficio di Presidenza.

Almeno il 50% della somma complessiva stanziata in bilancio per le iniziative pubblicitarie di cui alle lettere b), c) e d) del precedente comma 1, deve essere destinato ai soggetti indicati nell'art. 6, i quali documentino di aver svolto da non meno un anno attività informative sulla realtà sociale, economica e culturale della Basilicata.

Le iniziative pubblicitarie di qualsiasi genere non devono essere personalizzate né avere forma di interviste o dichiarazioni di singoli amministratori o funzionari regionali.

Esse sono destinate ai vari strumenti informativi senza discriminazioni e con criteri di equità, obiettività ed economicità.

La Regione predispose ogni anno un piano per gli investimenti pubblicitari comprensivo delle somme che gli enti subregionali destinano alla propria pubblicità istituzionale.

Detto piano indicherà i criteri seguiti nell'assegnazione della pubblicità alle varie aziende iscritte nel registro di cui all'art. 2.

Gli eventuali incarichi a strutture tecniche specializzate per la produzione degli interventi pubblicitari sono assegnati a norma della legge regionale n. 30/76.

La Giunta Regionale provvede a dare comunicazione delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario al garante di cui all'art. 8 della legge 5 agosto 1981, n. 416, depositando un rendiconto analitico che dovrà anche essere trasmesso alla Commissione competente per materia del Consiglio regionale ed alla Commissione di cui all'art. 8.

Sono esclusi dagli incarichi, dagli appalti — compresi i servizi per convegni di pertinenza della Regione — le imprese che sono dirette, gestite, di proprietà dei dipendenti della Regione, degli Enti subregionali, della Pubblica Amministrazione e parastato o che ne utilizzino la collaborazione.

## Art. 4.

*Sostegno alle imprese*

La Regione, al fine di promuovere il pluralismo del sistema informativo locale ed il suo adeguato sviluppo, sostiene le iniziative di qualificazione ed ammodernamento del settore, favorendo gli investimenti relativi all'acquisizione ed alla innovazione di strutture e mezzi di produzione per l'informazione locale, scritta e radiotelevisiva.

A tal fine la Regione può programmare interventi per:

l'attivazione di linee di credito agevolato per gli editori che svolgono la loro attività in Basilicata;

contributi agli acquisti di carta, servizi e tecnologie, anche informatiche;

progetti di formazione professionale per gli operatori radiotelevisivi-tecnici, tipografi, grafici ed altre figure professionali;

contributi sulla spesa per la fornitura di notiziari;

la definizione e l'attuazione dei programmi per la diffusione della lettura della stampa locale nelle scuole e nei luoghi di lavoro;

contributi per l'acquisto di locali e l'affitto di sedi in aree per insediamenti produttivi;

la definizione di un piano per le edicole, secondo lo spirito dell'art. 7 delle legge n. 67/87;

interventi per la riduzione di costi e il miglioramento dei servizi nel settore della distribuzione dei giornali.

A beneficio dei soggetti che attuino investimenti per le finalità di cui al primo comma la Regione provvede all'assistenza tecnica tramite il sistema bancario convenzionato.

## Art. 5.

*Formazione professionale*

La Regione, nell'ambito dei programmi di formazione professionale, sentita la Commissione di cui all'art. 8, promuove la realizzazione di appositi corsi sulle qualifiche professionali necessarie per il personale tecnico degli organi di informazione locale. I corsi sono organizzati e gestiti secondo la normativa regionale che disciplina la formazione professionale.

Gli operatori dell'informazione accedono alle provvidenze di cui all'art. 11 della legge regionale n. 32/85.

La Regione Basilicata, in collaborazione con la Federazione Nazionale della Stampa Italiana e con l'Associazione regionale dei giornalisti ed altre strutture pubbliche, coordina un'attività tendente all'organizzazione di corsi e seminari di formazione permanente e ricorrente di aggiornamento professionale e culturale per giornalisti, nonché all'istituzione di un centro studi e sperimentale dei nuovi linguaggi e delle nuove tecniche nel settore dell'informazione.

## Art. 6.

*Soggetti beneficiari*

Gli interventi di cui alla presente legge sono destinati a:

a) pubblicazioni periodiche (bisettimanali, settimanali, quindicinali e mensili) che per contenuti, diffusione, sede redazionale e legale dell'editrice nella Regione risultino prevalentemente finalizzate all'informazione sulla realtà sociale, economica e culturale della Regione;

b) emittenti televisive locali private che abbiano diffusione prevalente nell'ambito regionale e redazione in Basilicata e che realizzino trasmissioni informative periodiche sulla realtà sociale, economica e culturale in Basilicata;

c) emittenti radiofoniche locali private aventi caratteristiche analoghe a quelle descritte alla lettera b), e che trasmettano con periodicità quotidiana notizie di interesse regionale.

Nella destinazione degli interventi sarà data priorità alle imprese cooperative ed ai consorzi di cooperative, in particolare a quelle editrici di periodici iscritti nel Registro Nazionale della Stampa presso l'ufficio del Garante della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Sarà tenuto particolare conto delle iniziative promosse e gestite da donne in forma associata; di quelle volte a consentire la fruizione dell'informazione da Parte dei cittadini non vedenti e non udenti; di quelle volte a facilitare agli immigrati extracomunitari l'accesso all'informazione. Sono esclusi dagli interventi di cui alla presente legge gli organi di informazione che ospitano nei propri palinsesti o nelle proprie pagine più del 70% dello spazio a disposizione per passaggi ed inserzioni pubblicitarie.

La fruizione dei benefici di cui alla presente legge è condizionata dalla presentazione del bilancio aziendale e dalla dimostrazione di applicare ai propri dipendenti e collaboratori il contratto nazionale di lavoro giornalistico e/o le tariffe professionali annualmente stabilite dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei giornalisti, nonché dal rispetto dei principi di deontologia e degli Statuti di categoria.

## Art. 7.

*Il servizio pubblico radiotelevisivo*

La Regione stipula convenzioni bilaterali (Regione - RAI/Regione - Privati) o Irlaterali (Regione-RAI-Privati), sulla base di quanto previsto dalla legge regionale 5 luglio 1991 n. 11 sul Comitato per il servizio radiotelevisivo, per la produzione di programmi di interesse collettivo e per creazione di punti di riversamento sul territorio regionale a disposizione dell'emittenza pubblica e privata.

## Art. 8.

*Commissione tecnica*

È costituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale una commissione tecnica per l'informazione composta da:

a) i due responsabili degli uffici Stampa della Giunta e del Consiglio;

b) un rappresentante designato dal Comitato Regionale per il Servizio Radiotelevisivo della Basilicata;

c) il Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti territorialmente competente o suo delegato;

d) il Presidente dell'Associazione regionale della Stampa di Basilicata o suo delegato;

e) tre esperti dell'informazione di cui uno in materia giuridica, uno in materia tecnica, e uno in materia pubblicitaria, nominati dal Consiglio Regionale secondo le procedure previste dalla legislazione regionale vigente in materia di nomine;

f) un rappresentante dell'USPI (Unione Stampa Periodica Italiana);

g) un rappresentante della FIEG (Federazione Italiana Editori Giornali).

La Commissione si avvale, per il funzionamento, di personale messo a disposizione dal Consiglio Regionale.

La commissione:

a) esprime i pareri previsti dagli articoli 5, 6 e 9 previo accertamento della sussistenza delle caratteristiche indicate nell'art. 6 da parte dei soggetti richiedenti;

b) esprime le proprie valutazioni sul rendiconto analitico delle spese di pubblicità della Regione, di cui al precedente articolo e le trasmette alla competente Commissione del Consiglio Regionale;

c) la Commissione resta in carica per lo stesso periodo previsto per il Comitato Regionale Radiotelevisivo;

d) svolge ogni altro compito di indagine, istruttoria o valutazione nel campo delle finalità della presente legge, su mandato della Giunta Regionale o della Presidenza del Consiglio Regionale.

## Art. 9.

*Premio giornalistico annuale*

È istituito un premio annuale in tre sezioni riservato ai migliori servizi giornalistici sui problemi della società lucana, realizzati rispettivamente da giornali, periodici, televisioni locali, emittenti radiofoniche.

Il premio lucano è assegnato da una giuria composta da personalità della cultura, docenti universitari, operatori dell'informazione, individuati d'intesa tra la Presidenza della Giunta Regionale e la Presidenza del Consiglio Regionale.

Il bando, con le modalità per partecipare al concorso, è emanato dalla Giunta Regionale con propria deliberazione, sentita la Commissione tecnica di cui all'art. 8.

## Art. 10.

*Organizzazione degli uffici stampa*

Gli uffici Stampa della Regione saranno ristrutturati in funzione dell'esigenza di:

a) ampliare l'informazione e la comunicazione relativa all'attività della Regione;

b) migliorare la qualità professionale dell'informazione;

c) rendere effettivamente praticabile i diritti di accesso di cui alla legge n. 241 del 7 agosto 1990 e legge regionale 23 aprile 1992 n. 12.

In occasione della ristrutturazione, di cui al comma precedente, che avrà luogo con la legge regionale di attuazione del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 (recante norma per la razionalizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego) si provvederà, entro 90 giorni, all'applicazione del contratto nazionale di categoria agli addetti degli Uffici Stampa che svolgono effettivamente attività giornalistica e siano iscritti all'ordine dei giornalisti, elenco professionisti e pubblicisti.

## Art. 11.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, 1° luglio 1993

BOCCIA

*Si restituisce la legge regionale indicata in oggetto, munita del visto dello scrivente, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione.*

*Il Governo ha, peraltro, osservato che la Regione dovrà, con successiva legge, provvedere alla determinazione degli oneri e dei relativi mezzi di copertura per gli interventi previsti dal provvedimento in oggetto che, non trovando supporto nelle leggi regionali vigenti che disciplinano gli specifici settori di intervento, non possono trovare attuazione.*

Potenza, 26 giugno 1993

Il commissario del Governo: PROFILI

93R0889

## LEGGE REGIONALE 1° luglio 1993, n. 30.

**Nuove norme per il funzionamento dei gruppi consiliari e per l'assegnazione del personale dei gruppi consiliari alle segreterie particolari degli amministratori regionali.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 29 dell'8 luglio 1993)*

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

### IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### TITOLO I

#### ATTIVITÀ DEI GRUPPI CONSILIARI

##### Art. 1.

1. La Regione Basilicata assicura nei modi e nei limiti previsti dallo Statuto e dalla presente legge, il funzionamento e l'attività dei Gruppi Consiliari secondo le norme del Regolamento del Consiglio.

2. I Gruppi Consiliari concorrono al pieno svolgimento delle funzioni istituzionali del Consiglio Regionale sostenendo l'attività dei Consiglieri e garantendo una gestione democratica dei mezzi e dei servizi ad essi assegnati.

Art. 2.<sup>qu</sup>

1. Ciascun Gruppo Consiliare ha diritto all'assegnazione, a cura dell'ufficio di Presidenza, di una sede adeguata, anche in considerazione della sua consistenza numerica.

2. L'ufficio di Presidenza provvede, con spesa a carico del Bilancio del Consiglio Regionale, all'alloggiamento, all'arredamento ed alle attrezzature di dette sedi e ne verifica annualmente la congruità, senonché i Presidenti dei Gruppi Consiliari.

3. I mobili, le macchine e gli altri oggetti assegnati ai Gruppi Consiliari sono elencati in separato inventario e sono dati in carico, con apposito verbale, ai Presidenti dei Gruppi che ne diventano consegnatari responsabili.

4. L'Ufficio di Presidenza provvede alla dotazione dei servizi e della strumentazione necessari all'attività dei Gruppi, nonché alla manutenzione dei beni. Provvede, inoltre, alle spese postali, telefoniche e di cancelleria, nei limiti stabiliti annualmente con apposita deliberazione, e regolamenta l'accesso dei Gruppi al Centro Stampa del Consiglio Regionale.

## Art. 3.

1. Il Presidente del Gruppo Consiliare predisporre e sottoporre all'approvazione del Gruppo entro il 30 novembre di ogni anno un piano finanziario per le attività e gli impegni relativi all'anno seguente.

2. Il Presidente del Gruppo Consiliare è tenuto a redigere, a sottoporre all'approvazione del Gruppo Consiliare e a depositare presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale entro il 31 marzo di ogni anno il rendiconto, relativo all'anno precedente.

3. Alla fine di ogni legislatura i Presidenti dei Gruppi Consiliari redigono il rendiconto generale con riferimento al periodo compreso tra il 1° gennaio e la data del rinnovo del Consiglio regionale e lo depositano presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio entro il trentesimo giorno successivo alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale.

## Art. 4.

1. Entro il trenta giugno di ogni anno l'ufficio di Presidenza accerta ed attesta con propria deliberazione, distintamente per ogni Gruppo Consiliare, che nel corso dell'anno solare cui il rendiconto si riferisce non sussistono irregolarità.

2. Per la verifica della regolarità dei rendiconti l'Ufficio di Presidenza può chiedere ai Presidenti dei Gruppi Consiliari chiarimenti o documentazioni contabili integrative.

3. Ove non risulta adempito l'obbligo di deposito del rendiconto ovvero emergano altre irregolarità, l'Ufficio di Presidenza dispone la immediata sospensione del contributo di cui all'art. 1 della presente legge, indicando un termine per la regolarizzazione. Il termine non può essere superiore ai trenta giorni.

4. Qualora l'irregolarità sia sanata, l'Ufficio di Presidenza procede a norma del precedente comma primo. Ove l'irregolarità non sia sanata, l'Ufficio di Presidenza trattiene dai contributi relativi all'anno successivo una somma pari agli importi ritenuti non regolarmente spesi dal Gruppo.

## Art. 5.

1. I Gruppi Consiliari non possono utilizzare, neppure parzialmente, i contributi erogati dal Consiglio Regionale per finanziare, direttamente o indirettamente, le spese di funzionamento degli organi centrali o periferici di partiti o amministrativi o di movimenti politici e delle loro articolazioni politiche o di altri raggruppamenti interni ai partiti o ai movimenti medesimi.

2. I Gruppi Consiliari non possono erogare contributi, sotto qualsiasi forma o modo, direttamente o indirettamente, ai membri del Parlamento Nazionale, ai membri del Parlamento Europeo, ai consiglieri regionali, provinciali e comunali, ai candidati alle predette cariche, nonché a coloro che rivestono cariche di presidenza, di segreteria e di direzione politica e amministrativa a livello nazionale, regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale, nei partiti politici, movimenti e loro articolazioni politico-amministrative.

3. I Gruppi Consiliari non possono corrispondere ai consiglieri regionali compensi per prestazione d'opera intellettuale o per qualsiasi altro tipo di collaborazione.

## Art. 6.

1. È messo a disposizione di ciascun Gruppo Consiliare, costituito a norma del regolamento interno del Consiglio Regionale, il personale occorrente per il funzionamento, sulla base dei seguenti contingenti numerici. Ad ogni Gruppo sono assegnate due unità lavorative, alle quali vengono aggiunte:

una unità per i Gruppi Consiliari cui siano iscritti da 3 a 5 consiglieri;

due unità per i Gruppi Consiliari cui siano iscritti da 6 a 10 consiglieri;

quattro unità per i Gruppi Consiliari cui siano iscritti da 11 a 20 consiglieri.

2. Fatta salva la possibilità di ricorrere a personale in possesso di qualifiche anche inferiori, senza diritto da parte dei Gruppi Consiliari a rimborsi sostitutivi per la differenza di trattamento tra la qualifica prevista nel presente comma e quella prescelta, ai Gruppi Consiliari medesimi compete il personale nella misura e con le qualifiche sotto indicate o equiparate:

gruppo fino a 2 consiglieri: n. 1 funzionario di ottavo livello, n. 1 esecutore di quarto livello;

gruppo da 3 a 5 consiglieri: n. 1 funzionario di ottavo livello, n. 1 istruttore segretario di sesto livello, n. 1 esecutore di quarto livello;

gruppo da 6 a 10 consiglieri: n. 1 funzionario di ottavo livello, n. 1 istruttore segretario di sesto livello, n. 2 esecutori di quarto livello;

gruppo da 11 a 20 consiglieri: n. 1 funzionario di ottavo livello, n. 1 istruttore direttivo di settimo livello, n. 2 istruttori segretari di sesto livello, n. 2 esecutori di quarto livello.

## Art. 7.

1. Il personale di cui al precedente art. 6 può essere scelto:

a) tra i dipendenti regionali di ruolo;

b) tra i dipendenti degli altri Enti Pubblici o di diritto pubblico, Enti locali, Enti Subregionali, Interregionali operanti sul territorio regionale, Enti o Associazioni istituiti con legge regionale, a tal fine comandati presso la Regione Basilicata, aventi qualifica funzionale analoga a quelle da ricoprirsi.

2. Il personale di cui alle lettere a) e b) è assegnato, su richiesta nominativa di ciascun Presidente di Gruppo, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale ove trattasi di personale in servizio presso gli uffici del Consiglio Regionale; se la richiesta riguarda personale in servizio presso gli uffici della Giunta Regionale, il provvedimento di assegnazione è deliberato di intesa con la Giunta stessa. Per il personale proveniente da altri Enti o Associazioni di cui alla lettera b) del precedente comma, l'assegnazione è disposta dalla Giunta Regionale dopo la delibera di comando alla Regione adottata dall'Ente o Associazione di appartenenza.

3. Per l'assegnazione ai Gruppi Consiliari deve essere formalmente acquisito, a cura del Gruppo proponente, l'assenso del dipendente.

4. I dipendenti assegnati ai Gruppi Consiliari conservano i diritti e i doveri del proprio stato giuridico ed economico ed operano alle dipendenze del Gruppo Consiliare.

5. I Gruppi Consiliari in relazione ad effettive esigenze interne di organizzazione, possono chiedere all'Ufficio di Presidenza che il personale loro assegnato possa essere sottoposto all'orario di servizio flessibile ed alle turnazioni. L'Ufficio di Presidenza assumerà le proprie determinazioni dopo aver espletato la procedura di cui al punto 4 dell'art. 11 della legge regionale 18 maggio 1988, n. 21.

6. Per il personale dei Gruppi, il lavoro straordinario sarà autorizzato dal Capogruppo nei limiti stabiliti dalla normativa vigente e le missioni saranno autorizzate dal Presidente del Consiglio su proposta del Capogruppo. Gli oneri relativi all'eventuale prestazione di lavoro straordinario eccedente i predetti limiti sono a totale carico dei Gruppi.

## Art. 8.

1. I Gruppi Consiliari possono essere autorizzati dall'Ufficio di Presidenza a non avvalersi, per non oltre la metà, dei contingenti organici loro assegnati ai sensi del precedente art. 6.

2. In tal caso l'Ufficio di Presidenza provvede ad erogare le somme corrispondenti al costo del trattamento economico lordo del personale non utilizzato, che possono essere impiegate anche per la stipula di convenzioni dirette all'acquisizione di servizi e di prestazioni d'opera, consulenze professionali, senza precostituire, in alcun modo diritti all'inquadramento nell'amministrazione regionale.

3. Gli atti relativi alle convenzioni, di cui al precedente comma, sono trasmessi all'Ufficio di Presidenza che ne prende atto e ne controlla la regolarità.

## TITOLO II

## ASSISTENZA AGLI AMMINISTRATORI

## Art. 9.

1. Il Presidente della Giunta ed i singoli componenti della Giunta, il Presidente del Consiglio ed i singoli componenti dell'Ufficio di Presidenza, i Presidenti ed i singoli componenti dell'Ufficio di Presidenza delle Commissioni Consiliari si avvalgono, per l'espletamento dei rispettivi compiti statutari, delle Unità Operative «Segreterie Dipartimentali» di cui alla legge regionale n. 9/1986. Per lo svolgimento delle rispettive attività e relazioni istituzionali si avvalgono, inoltre, di Segreterie Particolari così composte:

a) Presidente della Giunta e del Consiglio Regionale, n. 4 unità;

b) Assessori Regionali, Vice Presidente della Giunta e Vice Presidente del Consiglio Regionale, n. 3 unità;

c) Presidenti di Commissioni e Consiglieri Segretari, n. 1 unità.

2. In caso di cumulo di due funzioni istituzionali, la Segreteria Particolare relativa al secondo incarico è ridotta a n. 1 unità.

3. Una unità delle Segreterie Particolari può essere richiesta in posizione di comando dagli Enti Pubblici o di diritto pubblico, Enti Locali, Enti Subregionali, Enti Interregionali operanti sul territorio regionale, Enti o Associazioni istituiti con legge regionale.

4. Una unità delle Segreterie Particolari può essere scelta all'interno degli Enti o Associazioni di cui al comma precedente e non consegue alcun diritto all'inquadramento. In tal caso la Giunta Regionale e, per quanto di competenza, l'Ufficio di Presidenza stipulano apposite convenzioni, fermo restando che il trattamento economico è commisurato al livello corrispondente al titolo di studio posseduto e per i laureati all'ottavo.

## Art. 10.

1. L'assegnazione del personale alle Segreterie Particolari, nei limiti, con le procedure e ai fini dei cui al precedente art. 9, dura fino alla cessazione dell'incarico dell'amministratore che lo ha proposto.

2. Il personale delle Segreterie Particolari, Dirigenti d'ufficio o di staff, o di Servizio o Responsabili di U.O. sono sostituiti nella suddetta responsabilità con le procedure di cui all'art. 51 della legge n. 16/74. Essi conservano incarico (posto e sede) e, non percependo indennità partecipano, con altro personale individuato nell'accordo decentrato all'assegnazione del fondo per il miglioramento dei servizi, relativamente alla quota del 2% rispetto all'organico di diritto, di cui all'art. 16, sesto comma della legge regionale n. 21/88.

## TITOLO III

## NORME FINANZIARIE E FINALI

## Art. 11.

4. Agli oneri connessi all'attuazione della presente legge si farà fronte con le disponibilità di cui ai capitoli 40, 50 e 350 del Bilancio regionale, per l'esercizio corrente e ai medesimi e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

## ... Art. 12.

1. Sono abrogati l'articolo 14 della legge regionale 6 giugno 1986, n. 9 e la legge regionale 22 dicembre 1986, n. 28 ad eccezione degli articoli 3 e 4, nonché ogni altra norma in contrasto con la presente legge.

## Art. 13.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, 1° luglio 1993

BOCCIA

*Si restituisce la legge regionale indicata in oggetto, munita del visto dello scrivente, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione.*

*Il Governo ha, peraltro, osservato con riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 7, primo comma, lettera b) e 9, terzo comma, che ivi previsti «Enti o Associazioni istituiti con legge regionale», debbono poter essere riconducibili — ai fini dell'attivazione del comando di proprio personale presso i Gruppi Consiliari e le Segreterie particolari regionali — alla categoria degli Enti di diritto pubblico.*

Potenza, 26 giugno 1993

Il commissario del Governo: PROFILI

93R0890

## LEGGE REGIONALE 16 luglio 1993, n. 31.

## Istituzione albo imprenditori agricoli a titolo principale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 31 del 20 luglio 1993)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

Finalità

La Regione, con la presente legge, istituisce l'albo degli imprenditori agricoli a titolo principale al fine di tutelare i soggetti che si dedicano professionalmente all'agricoltura.

La tenuta dell'Albo è curata dal Dipartimento Agricoltura e Foreste, Alimentazione, Caccia e Pesca.

Le iscrizioni, variazioni e cancellazione dell'Albo saranno disciplinate da apposito regolamento.

## Art. 2.

Imprenditore agricolo a titolo principale

Sono imprenditori agricoli a titolo principale i coltivatori diretti, i mezzadri, i coloni, i coadiuvanti familiari, gli affittuari, e tutti coloro che si dedicano in forma stabile, permanente ed organizzata alla attività

agricola, alla silvicoltura, all'acquacoltura, all'apicoltura, all'allevamento del bestiame ed attività connesse dirette alla trasformazione e/o alla lavorazione, conservazione, commercializzazione dei prodotti agricoli rivendibili dal diretto esercizio di tali attività, di età compresa tra i 18 ed i 65 anni, e che abbiano i seguenti requisiti:

- a) sufficiente capacità professionale;
- b) svolgimento di attività agricola a titolo principale.

#### Art. 3.

##### *Capacità professionale*

Il requisito della capacità professionale si presume quando si verifica una delle seguenti condizioni:

- a) l'imprenditore è iscritto allo SCAU;
- b) l'imprenditore è in possesso di una laurea nel settore agrario, forestale, veterinario e scienze naturali oppure di un diploma di scuola media superiore a carattere agrario ovvero di istituto professionale agrario o di altra scuola di indirizzo equivalente;
- c) l'imprenditore ha esercitato per un triennio anteriore alla data della domanda: l'attività agricola come capo d'azienda ovvero come coadiuvante familiare o come lavoratore agricolo; tali condizioni possono essere provate anche mediante dichiarazione sostitutiva di notorietà;
- d) l'imprenditore dimostra di aver partecipato a corsi di formazione professionale agricola riconosciuti dalla Regione.

Negli altri casi la capacità professionale si accerta mediante esame-colloquio dinanzi a una Commissione nominata dalla Giunta Regionale e composta:

a) da un funzionario del Dipartimento Agricoltura con funzioni di presidente;

b) da n. 4 esperti designati dalle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale aventi sede in Regione.

Svolge il compito di segretario della Commissione un dipendente regionale.

Le materie dell'esame-colloquio saranno preventivamente stabilite dalla Commissione.

#### Art. 4.

##### *Svolgimento di attività agricola a titolo principale*

L'attività agricola è a titolo principale se ad essa è dedicato non meno del 50% del tempo di lavoro complessivo e se dalla medesima si ricava non meno del 50% del reddito globale di lavoro.

Il calcolo del tempo di lavoro dedicato all'attività agricola, anche per conto di terzi, fa riferimento ad una settimana lavorativa di 40 ore ed è strettamente correlato all'ordinamento culturale dell'azienda.

Per reddito globale di lavoro si intende qualunque provento derivante da attività autonoma o subordinata, compreso il reddito derivante da trattamento pensionistico di fine attività lavorativa o di vecchiaia, eccezion fatta per quello derivante da tutti gli altri trattamenti previdenziali ed assistenziali, da cariche ed incarichi pubblici o dall'espletamento di incarichi sociali presso cooperative, enti o associazioni operanti in agricoltura.

La dimostrazione del reddito derivante dall'attività agricola deve avvenire sulla base di bilancio dell'azienda elaborato in forma elementare su apposito modello predisposto dal Dipartimento Agricoltura e Foreste.

#### Art. 5.

##### *Altre figure di imprenditori agricoli a titolo principale*

Sono, altresì, imprenditori agricoli a titolo principale:

a) le imprese agricole familiari direttecoltivatrici, le società di persone regolarmente costituite per la conduzione comune di aziende agricole, le forme associate di produttori previste da leggi nazionali e regolamenti comunitari, purché tutti i soci o componenti siano imprenditori agricoli a titolo principale;

b) le cooperative agricole di conduzione associata e loro consorzi, costituiti a norma della legislazione sulla cooperazione purché almeno i 2/3 dei soci siano imprenditori agricoli a titolo principale;

c) le società di capitale a condizione che:

l'oggetto sociale preveda la conduzione di azienda agricola o di allevamento del bestiame;

il reddito derivante dall'attività agricola sia almeno pari al 50% del reddito totale rilevabile dal bilancio;

la persona delegata per statuto alla conduzione dell'azienda possiede la necessaria capacità di cui al precedente art. 3.

#### Art. 6.

##### *Effetti dell'iscrizione all'Albo*

Gli iscritti all'Albo di cui alla presente legge sono ammessi a beneficiare delle provvidenze contributive e/o creditizie previste dalle leggi nazionali, regionali e dalla normativa comunitaria.

#### Art. 7.

##### *Cumulabilità dei benefici*

L'Ente di Sviluppo Agricolo di Basilicata, le Comunità Montane ed altri Enti titolari di delega nel settore potranno concedere e liquidare contributi, a qualsiasi titolo dovuti, previa acquisizione di idonea dichiarazione di cumulabilità che l'Ente Regione è tenuto a rilasciare entro 10 giorni dalla data di ricezione della richiesta.

#### Art. 8.

##### *Pubblicazione*

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza: 16 luglio 1993

BOCCIA

93R0891

### LEGGE REGIONALE 16 luglio 1993 n. 32.

**Interpretazione autentica dell'art. 20 della legge regionale 16 maggio 1991, n. 10 (disciplina delle funzioni di controllo sugli atti degli enti locali e degli enti strumentali della Regione - Norme per il funzionamento dell'organo di controllo) - Effettuazione della diffida.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 31 del 20 luglio 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

##### *Articolo unico*

La diffida, di cui al primo comma dell'art. 34 della legge regionale 16 maggio 1991, n. 10, deve essere effettuata, con le stesse modalità, anche nel caso di nomina di un Commissario ad acta, previsto dal quarto comma dell'art. 20 della medesima legge regionale, per la mancata approvazione del bilancio di previsione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, 16 luglio 1993

BOCCIA

93R0892

LEGGE REGIONALE 16 luglio 1993, n. 33.

**Abrogazione della legge regionale 4 aprile 1989, n. 8 - Disciplina dell'Istituto di Ricerche Economiche e Sociali della Basilicata - IBRES.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 31 del 20 luglio 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Istituto Regionale di Ricerche Economiche e Sociali della Basilicata (IBRES), istituito con legge regionale 4 aprile 1989, n. 8, è soppresso.

Art. 2.

Nei rapporti giuridici ed economici, già facenti capo all'IBRES, subentra la Regione Basilicata.

All'uopo vi provvede, entro trenta giorni dalla nomina, un Commissario liquidatore nominato dalla Giunta regionale.

Al Commissario spetta un compenso forfettario di L. 1.000.000.

Art. 3.

Il personale di ruolo in servizio presso il disciolto Istituto, di cui all'allegata tabella A), è immesso nei ruoli del personale dipendente della Regione Basilicata.

Il personale indicato nel comma precedente sarà inquadrato nei ruoli del personale regionale con lo stesso livello e la medesima qualifica funzionale posseduta nel disciolto Istituto, conservando la medesima anzianità giuridica ed economica acquisita.

Art. 4.

La legge regionale 4 aprile 1989, n. 8, è abrogata.

Art. 5.

All'onere derivante dalla presente legge si farà fronte con le disponibilità esistenti per il 1993 nel bilancio del disciolto IBRES.

Art. 6.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, 16 luglio 1993

BOCCIA

(Omissis).

93R0893

LEGGE REGIONALE 16 luglio 1993, n. 34.

**Soppressione dell'Ente per la Commercializzazione dei Prodotti Lucani E.CO.PRO.L.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 31 del 20 luglio 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Ente per la Commercializzazione dei Prodotti Lucani - E.CO.PRO.L., istituito con legge regionale 1° settembre 1989, n. 24, è soppresso.

La legge regionale istitutiva dell'Ente indicata nel comma precedente è abrogata.

Art. 2.

Ai rapporti giuridici ed economici, già facenti capo all'E.CO.PRO.L., subentra la Regione Basilicata.

All'uopo vi provvede entro 30 giorni dalla nomina un Commissario liquidatore nominato dalla Giunta regionale.

Al Commissario spetta un compenso forfettario di L. 1.000.000.

Art. 3.

Il personale in servizio di ruolo dell'E.CO.PRO.L., di cui all'allegata tabella A), è immesso nei ruoli del personale della Regione Basilicata.

Il personale indicato nel comma precedente sarà inquadrato nei ruoli del personale regionale con lo stesso livello e la medesima qualifica funzionale posseduta nel disciolto Ente, conservando la medesima anzianità giuridica ed economica acquisita.

Art. 4.

Il personale dell'E.CO.PRO.L. inquadrato nei ruoli del personale regionale è iscritto alla Cassa Pensioni per i Dipendenti degli Enti Locali (C.P.D.E.L.) e, ai fini del trattamento di fine servizio, all'Istituto Nazionale per l'Assistenza ai Dipendenti degli Enti Locali (I.N.A.D.E.L.).

L'iscrizione di cui al comma precedente avrà effetto a decorrere dalla data di inquadramento presso l'Ente soppresso, ai sensi dell'art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Art. 5.

All'onere derivante dalla presente legge si farà fronte con le disponibilità esistenti nel bilancio 1993 del disciolto E.CO.PRO.L.

Art. 6.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, 16 luglio 1993

BOCCIA

(Omissis).

93R0894

## LEGGE REGIONALE 16 luglio 1993, n. 35.

**Suppressione dell'Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Artigianato A.R.S.A.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 31 del 20 luglio 1993)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

L'Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Artigianato (A.R.S.A.) istituita con legge regionale n. 4 del 14 marzo 1985 è soppressa.

## Art. 2.

Ai rapporti giuridici ed economici, già facenti capo all'A.R.S.A., subentra la Regione Basilicata.

All'uopo vi provvede entro 30 giorni dalla nomina un Commissario liquidatore nominato dalla Giunta regionale.

Al Commissario spetta un compenso forfetario di L. 1.000.000.

## Art. 3.

I dipendenti in servizio di ruolo all'A.R.S.A., alla data di entrata in vigore della presente legge (di cui all'allegata tabella A), saranno, inquadrati nel ruolo organico della Regione nei livelli e qualifiche funzionali corrispondenti a quelli del trattamento economico in godimento e con le anzianità giuridiche ed economiche acquisite.

## Art. 4.

All'onere derivante dalla presente legge si farà fronte con le disponibilità esistenti nel bilancio 1993 del disciolto A.R.S.A.

## Art. 5.

È abrogata la legge regionale 14 marzo 1985, n. 4.

## Art. 6.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, 16 luglio 1993

BOCCIA

*(Omissis).*

93R0895

## LEGGE REGIONALE 16 luglio 1993, n. 36.

**Suppressione del Consorzio Regionale Enti di Edilizia Residenziale C.R.E.E.R.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 31 del 20 luglio 1993)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

Il Consorzio Regionale Enti per l'Edilizia Residenziale - C.R.E.E.R. - istituito con legge regionale 25 marzo 1992, n. 9, è soppresso.

## Art. 2.

Ai rapporti giuridici ed economici, già facenti capo al C.R.E.E.R. e precedentemente al disciolto E.R.E.R.P., subentra la Regione Basilicata.

All'uopo vi provvede entro 30 giorni dalla nomina un Commissario liquidatore nominato dalla Giunta regionale.

Al Commissario spetta un compenso forfetario di L. 1.000.000.

## Art. 3.

Il personale del soppresso Consorzio cessa dalla posizione di comando e rientra in servizio presso l'Ente di appartenenza.

## Art. 4.

All'onere derivante dalla presente legge si farà fronte con le disponibilità esistenti nel bilancio 1993 del disciolto C.R.E.E.R.

## Art. 5.

La legge regionale 25 marzo 1992, n. 9 è abrogata.

## Art. 6.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, 16 luglio 1993

BOCCIA

93R0896

## LEGGE REGIONALE 16 luglio 1993, n. 37.

**Unificazione prezzario.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 31 del 20 luglio 1993)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

## II. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

È istituito il tariffario unico regionale dei prezzi unitari dei materiali, noli ed opere complete per i lavori edili, stradali, di irrigazione, di fognature, di acquedotti, di indagini geognostiche, di bonifica, di trasformazione agraria, di impiantistica generale e di adeguamento tecnologico, per la redazione e/o istruttoria di progetti da ammettere a totale o parziale finanziamento pubblico.

## Art. 2.

La elaborazione del tariffario di cui al precedente art. 1 è affidata ad una apposita Commissione di tecnici nominata dalla Giunta Regionale e composta da:

- a) n. 3 tecnici del Dipartimento Regionale Assetto del Territorio, di cui uno con funzione di Presidente della Commissione;
- b) n. 2 tecnici del Dipartimento Regionale Agricoltura e Foreste;
- c) n. 1 tecnico per ciascuno delle Amministrazioni Provinciali;
- d) n. 1 tecnico per l'Ente di Sviluppo Agricolo in Basilicata;
- e) n. 1 tecnico per l'Ente Irrigazione;
- f) n. 1 tecnico per l'E.R.G.A.L.;
- g) n. 1 tecnico per l'A.N.A.S.;
- h) n. 1 tecnico per ciascuno dei seguenti Consorzi di Bonifica: «Alta Val D'Agri» e «Bradano e Metaponto»;
- i) n. 1 tecnico per ciascuno degli Enti Provinciali per l'Edilizia Residenziale (E.P.E.R.);
- l) n. 1 tecnico per l'Ispezzione Regionale Foreste;
- m) n. 1 tecnico per l'Ufficio Lavoro P.T.;
- n) n. 1 tecnico per ciascuno dei seguenti Organismi su scala regionale: unione Regionale Camere di Commercio di Basilicata, Associazione degli Industriali, Associazione delle Piccole e Medie Industrie, Coldiretti, Confagricoltura, unione Coltivatori Italiani, Confederazione Italiana Agricoltori, Associazione Generale Cooperative Italiane, Conf. Cooperative di Basilicata, Lega Nazionale Cooperative e Mutue, unione Nazionale Cooperative Italiane;
- o) n. 1 tecnico per ciascuno dei seguenti Ordini e Collegi professionali su scala regionale: Ordine degli Ingegneri, Ordine degli Architetti, Ordine degli Agronomi, Ordine dei Geologi, Collegio dei Geometri, Collegio dei Periti Agrari, Collegio dei Periti Chimici, Collegio dei Periti Meccanici, Collegio dei Periti Elettrotecnici.

Il tariffario unico regionale è approvato, su proposta del Dipartimento Assetto del Territorio, dalla Giunta Regionale che provvederà altresì alla stampa e divulgazione.

Entro l'ultimo bimestre di ciascun anno la Commissione provvederà all'aggiornamento e/o verifica dei prezzi o all'inserimento di nuove voci, da sottoporre ad approvazione a termini del comma precedente.

## Art. 3.

I componenti della Commissione di cui al precedente art. 2 durano in carica 3 anni e sono riconfermabili per i trienni successivi.

## Art. 4.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte con gli stanziamenti di cui ai capitoli n. 550 e 730 del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario corrente.

## Art. 5.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, 16 luglio 1993

BOCCIA

93R0897

## LEGGE REGIONALE 16 luglio 1993, n. 38.

**Norme per la promozione del volontariato.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 31 del 20 luglio 1993)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

## II. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

**Finalità**

1. La Regione Basilicata, nel rispetto dei principi della legge 11 agosto 1991, n. 266, riconosce l'importanza del volontariato quale espressione di partecipazione, pluralismo, solidarietà; promuove le condizioni che ne agevolino lo sviluppo, salvaguardandone l'autonomia, per il conseguimento di finalità di carattere sociale, civile e culturale.

2. Le finalità di carattere sociale, civile e culturale di cui al precedente comma vengono individuate nelle seguenti:

a) le finalità di carattere sociale sono quelle rientranti nel campo degli interventi socio-assistenziali e socio-sanitari;

b) le finalità di carattere civile sono quelle relative al miglioramento della qualità della vita, alla promozione dei diritti delle persone, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente nonché alla protezione del paesaggio e della natura;

c) le finalità di carattere culturale sono quelle relative alla tutela e alla valorizzazione della cultura, del patrimonio storico artistico e alla promozione e sviluppo della attività ad esso connesse.

## Art. 2.

**Organizzazioni di volontariato**

1. Sono organizzazioni di volontariato quelle individuate dall'art. 3 della legge n. 266/91.

## Art. 3.

*Registro regionale delle organizzazioni di volontariato*

1. È istituito il registro regionale delle organizzazioni di volontariato, in attuazione dell'art. 6 della legge n. 266/91.

2. L'iscrizione al registro regionale delle organizzazioni di volontariato consente alle organizzazioni registrate di partecipare alle attività di promozione dei settori di appartenenza in collaborazione con gli Enti pubblici, con l'accesso ai contributi pubblici e la stipula di convenzioni, secondo quanto previsto dal successivo art. 4.

3. Le organizzazioni di volontariato operanti nel territorio regionale in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 della legge n. 266/91, che intendono essere iscritte al registro regionale delle organizzazioni di volontariato, devono presentare la domanda al Presidente della Giunta corredata da:

- a) accordo degli aderenti, atto costitutivo o statuto dell'associazione;
- b) indicazione dei settori di attività;
- c) nominativo dei soggetti che ricoprono cariche associative;
- d) numero degli aderenti e loro livello di qualificazione;
- e) elenco del personale subordinato e autonomo del quale si avvale l'organizzazione;
- f) elenco delle strutture, mezzi e strutture della organizzazione;
- g) relazione degli interventi già attuati e programma di quelli che si intendono attivare specificando, per entrambi, le metodologie di intervento e la qualificazione dei volontari impiegati;
- h) la domanda deve indicare i settori di attività per i quali intendono ottenere l'iscrizione e, per le associazioni che hanno già stipulato convenzione, gli estremi della polizza assicurativa stipulata a norma del decreto 14 febbraio 1992 del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato.

4. L'iscrizione al registro regionale del volontariato è disposta con provvedimento della Giunta Regionale che decide entro 60 giorni dalla data di assunzione al protocollo della domanda debitamente documentata. La eventuale richiesta di elementi integrativi interrompe per una sola volta il decorso di tale termine.

5. Le organizzazioni di volontariato iscritte al registro di cui al comma 1, trasmettono entro il 30 giugno di ogni anno alla Regione copia del bilancio o in mancanza, del rendiconto nonché una relazione sull'attività svolta e le eventuali variazioni alla documentazione di cui al terzo comma, lettere a), b), c).

6. La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore competente, periodicamente aggiorna il registro e dispone con provvedimento motivato la cancellazione delle organizzazioni che non abbiano ottemperato alle prescrizioni di cui al quinto comma ovvero per le quali siano venuti a mancare i requisiti di cui al terzo comma.

7. La perdita dei requisiti previsti dalla presente legge comporta l'immediata cancellazione dal registro. La cancellazione è disposta con deliberazione della Giunta Regionale.

8. Ai fini dell'applicazione del quinto comma dell'art. 6 della legge n. 266/91 la Giunta Regionale comunica alle organizzazioni di volontariato interessate le motivazioni dell'eventuale rifiuto dell'iscrizione e della cancellazione dal registro.

9. La tenuta del registro e l'attività istruttoria finalizzata alle iscrizioni, alle conferme e alle cancellazioni è affidata alla Presidenza della Giunta.

10. La Regione pubblica all'inizio di ogni anno il registro aggiornato delle organizzazioni di volontariato sul bollettino ufficiale della Regione e ne invia copia all'osservatorio nazionale del volontariato.

## Art. 4.

*Convenzioni*

1. La Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici singoli o associati, per la realizzazione di interventi e servizi, possono stipulare convenzioni con organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale da almeno 6 mesi che dimostrino attitudine e capacità operativa.

2. L'opera svolta dalle organizzazioni di volontariato riveste una funzione di promozione e innovazione sociale, civile e culturale e può essere integrativa ed aggiuntiva all'azione della Regione, degli Enti locali e degli altri Enti pubblici e privati. Le convenzioni devono prevedere:

a) l'attività che è oggetto di essa e le modalità di svolgimento, anche al fine di garantire il raccordo con i programmi e le norme di funzionamento del settore;

b) la durata del rapporto convenzionale che non può superare i due anni;

c) l'entità delle prestazioni del personale volontario necessario allo svolgimento dell'attività in modo continuativo;

d) l'entità del contributo assegnato all'organizzazione per i costi di gestione e per le spese eventualmente sostenute e documentate dagli associati;

e) l'impegno a svolgere con continuità le prestazioni convenzionate;

f) le forme di verifica delle prestazioni e di controllo delle loro qualità;

g) le cause e le modalità di risoluzione della convenzione e di revoca dei contributi;

h) le modalità di corresponsione dei contributi e di rendicontazione;

i) l'obbligo di rifornire periodicamente alla Giunta Regionale, su richiesta della stessa, dati conoscitivi inerenti l'attività svolta;

l) l'obbligo alla copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività;

m) le eventuali prestazioni specializzate fornite da terzi e retribuite che non possono comunque rientrare tra quelle affidate in convenzione all'associazione di volontariato;

n) l'obbligo del rispetto della dignità e dei diritti degli utenti.

3. La convenzione deve riservare all'Ente pubblico un potere di sorveglianza sulla permanenza delle condizioni di idoneità dell'organizzazione, sotto il profilo delle persone e dei mezzi allo svolgimento dell'attività.

4. L'Ente pubblico dichiara la risoluzione della convenzione quando sia constatata l'inadempienza delle principali clausole contrattuali o l'inidoneità dell'organizzazione ai sensi del terzo comma.

## Art. 5.

*Criteri di priorità nella stipulazione delle convenzioni*

1. Nella scelta delle organizzazioni di volontariato destinatario delle convenzioni, la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici considerano requisiti e criteri di priorità le loro attitudini e capacità operative, desunte in particolare da:

a) qualità e completezza delle attività e dei progetti;

b) capacità professionale dei volontari impegnati rispetto al settore di appartenenza;

c) regolarità e continuità dimostrata nelle iniziative intraprese;

d) sede di operatività nel territorio.

2. La scelta deve essere motivata con espresso riferimento ai criteri di priorità indicati al comma 1.

## Art. 6.

*Prestazioni di volontariato e strutture pubbliche*

1. Le attività di volontariato all'interno di strutture pubbliche e convenzionate con la Regione devono essere prestate da organizzazioni iscritte al registro di cui all'art. 4 e che non siano esclusivamente orientate a prestazioni verso gli associati.

2. Sono esclusi dal precedente primo comma i tirocini professionali realizzati presso le strutture pubbliche, non configurandosi come attività di volontariato.

3. Le prestazioni devono essere oggetto di convenzioni che possono essere stipulate direttamente dall'Ente pubblico titolare della struttura o dal soggetto giuridico titolare della struttura convenzionata con la Regione, nei limiti e nei termini previsti dal rapporto di convenzione.

4. Le convenzioni stabiliranno le modalità di svolgimento delle attività tenendo conto dei criteri fissati nel precedente art. 4.

#### Art. 7.

##### *Osservatorio regionale per il volontariato*

1. È istituito l'osservatorio regionale sul volontariato al fine di favorire la promozione e lo sviluppo delle attività delle organizzazioni di volontariato nella Regione.

2. L'osservatorio regionale sul volontariato:

a) esprime pareri sui criteri generali per la tenuta e la gestione del registro regionale;

b) avanza proposte alla Giunta e al Consiglio Regionale sulle materie che interessano le attività delle organizzazioni di volontariato;

c) provvede alla diffusione della conoscenza delle attività svolte dalle organizzazioni di volontariato;

d) promuove ricerche e studi;

e) fornisce ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del volontariato;

f) esprime pareri su progetti elaborati anche in collaborazione con gli Enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale da proporre all'osservatorio nazionale a norma dell'art. 12 lettera d) della legge n. 266/91;

g) promuove e sostiene iniziative di formazione e di aggiornamento del personale volontario;

h) almeno ogni 3 anni l'osservatorio per il volontariato indice una conferenza regionale sul volontariato con tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori interessati.

L'Osservatorio regionale sul volontariato è istituito con decreto del Presidente della Giunta Regionale e rimane in carica per la durata della legislatura nel corso della quale è intervenuta la nomina e comunque fino all'insediamento del nuovo osservatorio.

3. Esso è composto:

a) dal Presidente della Giunta Regionale o un Assessore delegato con funzioni di Presidente;

b) da un rappresentante dei comuni della Regione designato dall'ANCI regionale;

c) da un rappresentante delle Province designate dall'UPI regionale;

d) da sette rappresentanti delle organizzazioni di volontariato designate dalle organizzazioni medesime, iscritte nel registro regionale, in un'assemblea convocata dal Presidente della Giunta Regionale entro 120 giorni dall'inizio della legislatura;

e) dai coordinatori dei Dipartimenti regionali interessati.

I coordinatori possono essere rappresentati da altri dirigenti dello stesso Dipartimento a ciò espressamente delegati.

In relazione alle materie trattate il Presidente dell'osservatorio può invitare altri dipendenti regionali, studiosi o tecnici.

I compiti di segreteria sono svolti da personale del Dipartimento Sicurezza Sociale sotto la direzione di un dirigente, componente dell'osservatorio.

L'osservatorio si dota di un regolamento interno.

#### Art. 8.

##### *Progetti sperimentali*

Le organizzazioni di volontariato, anche in collaborazione con Regione, Enti locali ed altri Enti pubblici, possono predisporre progetti sperimentali per far fronte ad emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate.

L'approvazione degli stessi spetta all'osservatorio nazionale per il volontariato, secondo quanto disposto dalla lettera d) del primo comma dell'art. 12 della legge n. 266/91.

#### Art. 9.

##### *Formazione e aggiornamento*

La Regione promuove e contribuisce all'attività di formazione e di aggiornamento degli aderenti alle organizzazioni iscritte nel registro regionale.

#### Art. 10.

##### *Fondo speciale per il volontariato*

La istituzione, la gestione e la utilizzazione del fondo speciale di cui all'art. 15 della legge n. 266 dell'11 agosto 1991 saranno regolate dalle norme contenute nel decreto ministeriale di cui al terzo comma della citata disposizione legislativa.

Le stesse norme disciplineranno la natura e i compiti dei centri di servizio.

#### Art. 11.

##### *Norma transitoria*

1. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui alla legge regionale n. 10 del 1985 devono chiedere conferma dell'iscrizione allegando la documentazione prevista dall'art. 3.

2. La Giunta Regionale decide nei successivi 30 giorni sull'iscrizione nel registro istituito dall'art. 3. Le organizzazioni le cui domande risultano accolte vengono iscritte con decorrenza dalla data di iscrizione nel registro di cui alla legge regionale n. 10/85.

3. Trascorso il termine di cui al primo comma, la domanda eventualmente presentata viene considerata come domanda di nuova iscrizione.

4. Il Presidente della Giunta Regionale entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge convoca la Prima Assemblea Regionale sul volontariato, di cui al precedente art. 7, terzo comma, lettera d).

5. L'insediamento dell'osservatorio avviene entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

6. È abrogata la legge regionale 22 marzo 1985, n. 10.

#### Art. 12.

##### *Norma finanziaria*

Alla spesa connessa agli adempimenti, di cui all'art. 7, quantificata in L. 80.000.00, si farà fronte con le disponibilità dell'apposito capitolo di bilancio 4100 che assume la denominazione «Fondo per l'attuazione della legge quadro sul volontariato e della relativa normativa regionale».

Le leggi annuali di bilancio determineranno l'entità del finanziamento.

#### Art. 13.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, 16 luglio 1993.

BOCCIA

93R098

## LEGGE REGIONALE 20 luglio 1993, n. 39:

**Norme di attuazione per la disciplina delle cooperative sociali.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata  
n. 32 del 26 luglio 1993)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPROVATO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Finalità*

In attuazione dell'art. 9 della legge 8 novembre 1991 n. 381 la regione Basilicata, con la presente legge:

istituisce e regola la sezione dell'albo regionale delle cooperative riguardanti le cooperative sociali;

determina le modalità di raccordo con l'attività dei servizi socio-sanitari nonché con le attività di formazione professionale e di sviluppo dell'occupazione;

adotta convenzioni tipo per i rapporti tra le cooperative sociali (e loro consorzi) e gli Enti pubblici;

definisce le misure di promozione, sostegno e sviuppo della cooperazione sociale.

## TITOLO I

## ALBO REGIONALE DELLE COOPERATIVE

## Art. 2.

*Istituzione della sezione dell'albo*

È istituita la sezione dell'albo regionale delle cooperative sociali articolato nelle seguenti sotto sezioni:

a) sotto sezione A), nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi;

b) sotto sezione B), nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività diverse - agricole, industriali, commerciali e di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

c) sotto sezione C), nella quale sono iscritti i consorzi di cui all'art. 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

## Art. 3.

*Requisiti per l'iscrizione*

1. Possono essere iscritte alla sezione di cui all'art. 2 le cooperative sociali ed i loro consorzi aventi sede legale nella Regione e che risultino iscritti nella sezione ottava del registro prefettizio delle cooperative.

2. Per ottenere l'iscrizione, le cooperative debbono presentare alla Regione Basilicata - dipartimento sicurezza sociale - domanda correlata da:

a) certificato di iscrizione alla sezione ottava del registro prefettizio;

b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;

c) autocertificazione circa gli ambiti di attività di cui la cooperativa agricola opera ed i relativi servizi;

d) autocertificazione sulla composizione della compagine sociale;

e) relazione sulle caratteristiche professionali di quanti operano all'interno della cooperativa;

f) relazione sull'attività svolta;

g) copia dell'ultimo bilancio;

h) per le cooperative che chiedono l'iscrizione nella sotto sezione B) certificazione circa la presenza - all'interno della compagine sociale - di lavoratori svantaggiati nella misura prevista dall'art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381;

i) dichiarazione del rappresentante legale di non essere incorsi in violazione in materia di lavoro - previdenziali e fiscali - non conciliabili in via amministrativa.

3. Nel caso di cooperative di nuova costituzione i documenti di cui alle lettere c), f), g), sono sostituiti da un articolato progetto relativo all'attività che la cooperativa intende svolgere.

4. La domanda di iscrizione dei consorzi deve essere corredata da: a) certificato di iscrizione nella sezione ottava del registro prefettizio;

b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;

c) relazione sull'attività svolta;

d) copia dell'ultimo bilancio;

e) certificazione circa la presenza di cooperative sociali nella misura prevista dall'art. 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

5. L'iscrizione all'albo regionale viene disposta con decreto del Presidente su conforme delibera della Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di ricezione della domanda completa di tutta la documentazione richiesta.

6. Il provvedimento è notificato al richiedente, alla Prefettura ed all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ed è pubblicato per estratto, sul Bollettino ufficiale della regione.

7. In caso di rigetto della domanda, viene data comunicazione scritta ai soggetti interessati entro il termine di trenta giorni.

## Art. 4.

*Adempimenti successivi all'iscrizione*

1. Le cooperative sociali ed i consorzi iscritti all'albo regionale sono tenuti a trasmettere, entro trenta giorni dall'approvazione, eventuali variazioni dello statuto, il bilancio annuale e la relazione degli amministratori che contenga una nota informativa relativa all'attività svolta, alla composizione ed alla variazione della base sociale ed al rapporto tra numero di soci ed altri dipendenti e collaboratori.

2. Qualora le cooperative sociali ed i consorzi abbiano ottenuto contributi regionali, la relazione degli amministratori di cui al comma 1 deve specificare la modalità di utilizzo di tali incentivi.

3. Gli uffici preposti alla tenuta dell'albo possono chiedere in qualunque momento informazioni e precisazioni aggiuntive.

## Art. 5.

*Cancellazione*

1. La cancellazione degli enti cooperativi dalla sezione dell'albo regionale è disposta con decreto del Presidente, su conforme delibera della Giunta regionale, quando questi non abbiano adempiuto agli obblighi di cui ai precedenti articoli 3 e 4, o quando non sia stata effettuata entro l'anno, la revisione di cui all'art. 5, terzo comma, legge 8 novembre 1991, n. 381.

2. La cancellazione è disposta altresì quando le cooperative o il consorzio siano stati sciolti, risultino inattive da più di ventiquattro mesi o cancellate dal registro prefettizio anche a seguito delle ispezioni effettuate ai sensi del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, nonché qualora esso non sia in grado di continuare ad esercitare la propria attività.

3. Il provvedimento di cancellazione è comunicato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno all'ente, nonché alla Prefettura e all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ed è pubblicato per estratto sul Bollettino ufficiale della regione.

4. Nel caso in cui il numero dei lavoratori svantaggiati di cui all'art. 4 scenda al di sotto del 30% dei lavoratori della cooperativa o quello dei soci volontari di cui all'art. 2, comma 2 della legge 381/91 superi la misura del 50% dei soci, si provvede alla cancellazione qualora la compagine sociale non venga riequilibrata entro un anno dalla data in cui si è manifestata l'irregolarità.

## TITOLO II

## RACCORDI CON L'ATTIVITÀ DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E DI SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE

## Art. 6.

*Raccordo con i servizi socio-sanitari*

La programmazione regionale e gli atti regolamentari nel campo delle attività socio-sanitarie debbono prevedere le modalità di specifico apporto delle cooperative sociali.

In particolare vengono individuati settori di intervento nei quali alle cooperative sociali viene riconosciuto un ruolo prioritario in forza delle caratteristiche di finalizzazione della promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini che sono loro proprie.

## Art. 7.

*Raccordo con le politiche attive del lavoro*

La regione riconosce nelle cooperative sociali un soggetto privilegiato per l'attuazione di politiche attive del lavoro finalizzate:

a) a sviluppare nuova occupazione nel settore dei servizi socio-sanitari ed educativi;

b) a sviluppare nuova occupazione a favore delle fasce deboli del mercato del lavoro. Nell'ambito delle possibilità offerte dalla normativa vigente, i competenti organi regionali prevedono interventi specifici volti a riconoscere l'attività di formazione sul lavoro svolta dalle cooperative di cui alla lettera b) dell'art. 1 della legge 381/91.

## Art. 8.

*Raccordo con le attività di formazione professionale*

1. La programmazione regionale, gli atti regolamentari nel campo della formazione professionale debbono prevedere interventi atti a favorire:

a) la realizzazione di uno stretto raccordo tra le strutture formative e le cooperative sociali riguardo la formazione di base e l'aggiornamento degli operatori, anche attraverso l'individuazione, la definizione ed il sostegno di nuovi profili professionali nell'ambito delle attività di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;

b) lo sviluppo, attraverso le cooperative sociali, di specifiche iniziative formative a favore dei lavoratori svantaggiati, soprattutto nel caso di quelle attività realizzate mediante il ricorso al Fondo sociale europeo ed a altre provvidenze comunitarie.

c) autonome iniziative delle cooperative sociali volte alla qualificazione professionale del proprio personale ed alla qualificazione manageriale degli amministratori attraverso adeguati riconoscimenti e supporti in particolare alle attività formative svolte in forma consorziate.

2. In relazione a quanto previsto al comma 1 le strutture di formazione professionale possono prevedere negli organi di gestione la presenza di rappresentanti delle cooperative sociali.

## TITOLO III

## CONVENZIONI TRA COOPERATIVE SOCIALI E LORO CONSORZI ED ENTI PUBBLICI

## Art. 9.

*Convenzioni*

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la quarta commissione consiliare, adotta schemi di convenzione tipo rispettivamente per:

a) gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;

b) fornitura di beni e servizi di cui all'art. 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, secondo i principi formulati dalla presente legge.

2. Qualora le caratteristiche del servizio lo consentano la convenzione assume la forma della concessione ex art. 22 della legge 142/90.

3. Per stipulare la convenzione di cui alla presente legge le cooperative ed i consorzi debbono essere iscritte all'albo regionale di cui all'art. 2.

4. La cancellazione dell'albo comporta la risoluzione della convenzione.

5. Gli enti pubblici, nell'applicazione dell'art. 5 della legge 381/91, procedono all'individuazione del contraente mediante gara tra i soggetti richiedenti.

## Art. 10.

*Contenuti degli schemi di convenzione-tipo*

1. Gli schemi di convenzione-tipo devono contenere:

a) l'indicazione dell'attività oggetto della convenzione e della sua modalità di svolgimento;

b) la durata della convenzione;

c) i requisiti di professionalità del personale impiegato ed in particolare le caratteristiche professionali del responsabile tecnico dell'attività;

d) il ruolo svolto dai volontari impiegati nel servizio in relazione a quanto previsto dalla legge 381/91 - art. 2, comma 5;

e) gli standard tecnici relativi alle strutture ed alle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza;

f) le norme contrattuali applicate in materia di rapporto di lavoro;

g) la determinazione dei corrispettivi e le modalità di pagamento;

h) le forme e le modalità di verifica e vigilanza con particolare riguardo alla tutela degli utenti;

i) il regime dell'inadempimento e le clausole di risoluzione;

l) l'obbligo e le modalità di assicurazione del personale e degli utenti;

m) le modalità di raccordo con gli uffici competenti nella materia oggetto della convenzione.

2. Per quanto concerne gli schemi di convenzione-tipo relativi all'attività di cui all'art. 1, primo comma a) della legge 381/91 per gestione di servizi è da intendersi l'organizzazione complessiva e coordinata di diversi fattori materiali, immateriali e umani che concorrono alla realizzazione di un servizio, con la esclusione delle mere prestazioni di manodopera.

Nell'ambito di riferimento per la identificazione dei servizi socio-sanitari ed educativi è definita in relazione a quanto stabilito dalla normativa di settore anche in attuazione di norme nazionali.

3. Nella predisposizione degli schemi di convenzione-tipo relativi alla fornitura di beni e servizi di cui all'art. 5 della legge 381/91:

a) deve essere esplicitamente prevista la finalità della creazione di opportunità di lavoro e di formazione al lavoro di persone svantaggiate;

b) debbono essere indicati i criteri per determinare il numero di lavoratori svantaggiati sia in relazione all'entità della fornitura affidata sia al grado di produttività e al fabbisogno formativo delle persone svantaggiate inserite.

## Art. 11.

*Determinazione dei corrispettivi*

1. Nella determinazione dei corrispettivi le convenzioni devono far riferimento ai seguenti criteri:

a) per i servizi socio-sanitari ed educativi:

nel caso di servizi standardizzati i corrispettivi sono determinati sulla base di tabelle che fissano i valori di riferimento per le diverse tipologie di servizio; le tabelle di competenza della regione vengono emanate dagli Assessori competenti e sono oggetto di aggiornamento annuale sulla base di analisi comparate dei costi-qualità su campioni di realtà pubbliche e private;

nel caso di servizi innovativi o non standardizzati, i corrispettivi sono determinati sulla base dei dati desumibili dal progetto dettagliato e sono oggetto di specifiche verifiche;

b) per la fornitura di beni e servizi di cui all'rt. 5 della legge 381-91 i corrispettivi vengono determinati sulla base di parametri oggettivi di costo quali i mercuriali delle Camere di commercio o perizie asseverate da parte di ordini professionali.

#### Art. 12.

##### Forme di controllo e di tutela dell'utenza

1. Le convenzioni devono prevedere forme di verifica della qualità delle prestazioni anche attraverso indagini periodiche presso gli utenti finalizzate a misurare il grado di soddisfazione dei bisogni.

#### TITOLO IV

#### NORME DI INCENTIVAZIONE

#### Art. 13.

##### Tipologie di intervento

1. Al fine di sostenere le capacità operative del settore attraverso interventi coordinati che, coinvolgendo Enti pubblici ed enti cooperativi, siano in grado di moltiplicare l'efficacia le occasioni di sviluppo del settore stesso, la regione determina, all'atto dell'approvazione del bilancio:

1) incentivi generali finalizzati alla promozione, sostegni e sviluppo del settore;

2) incentivi specifici a favore di singole iniziative;

2. Gli interventi di cui al punto 1) del comma precedente si articolano in:

a) finanziamenti di attività formative e di sviluppo delle risorse umane interne alla cooperazione sociale e ad essa correlate;

b) finanziamento di iniziative consorziali finalizzate allo sviluppo di attività integrate fra cooperative;

c) concessione ad enti pubblici di contributi finalizzati a favorire l'affidamento alla cooperative sociali di fornire di beni o servizi ai sensi dell'art. 5 della legge 381-91.

3. Gli interventi di cui al punto 2) del primo comma del presente articolo consistono in:

a) iniziative di sostegno alla fase di avvio delle cooperative sociali e ai loro consorzi;

b) contributi per il sostegno di iniziative di sperimentazione di nuovi servizi o di nuove metodologie di intervento;

c) contributi per l'abbattimento dei tassi di interesse ordinario nel credito di esercizio delle cooperative sociali;

d) mutui agevolati per i programmi di investimento, sviluppo e consolidamento di passività onerose.

#### Art. 14.

Sono applicabili in favore delle cooperative sociali e loro consorzi le agevolazioni e le provvidenze previste dalla legislazione vigente in materia di cooperazione.

#### Art. 15.

##### Norme abrogative

Gli atti amministrativi di applicazione della legge 381-1991 assunti dalla regione prima dell'entrata in vigore della presente legge perdono efficacia. Le cooperative ed i loro consorzi iscritti all'albo devono ripresentare istanza secondo le norme contenute nella presente legge.

#### Art. 16.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Potenza, 20 luglio 1993

BOCCIA

93R0899

#### LEGGE REGIONALE 20 luglio 1993, n. 40.

#### Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 agosto 1988, n. 30 ed alla legge regionale 23 maggio 1989, n. 13.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 32 del 26 luglio 1993)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

All'art. 5 della legge regionale 11 agosto 1988, n. 30; è aggiunto il seguente comma:

«Per gli interventi finanziati anche in parte con le risorse di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) si può ricorrere al sistema della licitazione privata nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406 che ha dato attuazione alla direttiva 89/440/CEE in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici».

#### Art. 2.

Il primo comma dell'art. 4 della legge regionale 23 maggio 1989, n. 13 è così modificato:

«Per la completa e rapida realizzazione del centro, il Presidente della giunta regionale nomina, con proprio decreto, un commissario, eletto dal consiglio regionale».

#### Art. 3.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, 20 luglio 1993

BOCCIA

93R0900

#### LEGGE REGIONALE 26 luglio 1993, n. 41.

#### Variazione al bilancio di previsione 1993 ed approvazione bilancio pluriennale 1993/1995.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 33 del 2<sup>a</sup> agosto 1993)

(Omissis)

93R0901

## LEGGE REGIONALE 26 luglio 1993, n. 42.

**Norme in materia di modificazione territoriale, fusione ed istituzione di nuovi comuni.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata n. 33 del 1° agosto 1993).

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## II. COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPROVATO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

 *Oggetto e finalità* 

La presente legge detta le norme in ordine alle modifiche territoriali, alla fusione, alla istituzione di nuovi Comuni e dei Municipi, nel rispetto degli artt. 117 e 133 della Costituzione e in attuazione degli artt. 11 e 12 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

## Art. 2.

 *Modificazioni delle Circoscrizioni Comunali* 

Si dà luogo a modificazione delle Circoscrizioni Comunali nei seguenti casi:

a) erezione in Comune autonomo di una o più frazioni o borgate, mediante distacco dal Comune di origine;

b) erezione in Comune autonomo di una o più frazioni o borgate appartenenti a Comuni diversi nella stessa provincia, mediante distacco dai Comuni di origine;

c) distacco di una frazione o borgata da un Comune ed aggregazione ad un Comune confinante della stessa provincia;

d) fusione di due o più Comuni della stessa provincia, ovvero incorporazione di un Comune, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in un altro Comune della stessa provincia con popolazione superiore a tale limite.

## Art. 3.

 *Programma di modifica delle Circoscrizioni Comunali e di fusione dei Comuni* 

1. Il Consiglio Regionale predispone, su proposta della Giunta Regionale, sentita la delegazione regionale dell'ANCI, un programma di modifica delle circoscrizioni comunali e di fusione di Comuni, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, assicurando alle comunità di origine adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.

2. Il programma di cui al comma precedente è aggiornato ogni cinque anni dal Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale, sentita la delegazione regionale dell'ANCI.

## Art. 4.

 *Ambiti del programma* 

1. Il programma di modifica delle Circoscrizioni Comunali e di fusione dei Comuni dovrà tener conto delle opzioni espresse dai Piani territoriali di coordinamento approvati dalle Province e dalle Unioni di Comuni, eventualmente costituite ai sensi dell'art. 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e sarà informato ai seguenti principi generali:

a) le modificazioni delle Circoscrizioni Comunali, le fusioni e le incorporazioni devono riguardare Comuni confinanti salvo deroghe motivate e devono appartenere alla stessa provincia;

b) le modificazioni delle Circoscrizioni Comunali che non coinvolgono frazioni o borgate devono essere giustificate da esigenze di migliore gestione del territorio e dei servizi ai fini dello sviluppo economico e sociale delle Comunità locali;

c) le modificazioni delle Circoscrizioni Comunali per effetto di distacco o di aggregazione di frazioni o di borgate, di fusioni ed incorporazioni di Comuni devono essere giustificate da obiettive ragioni di omogeneità territoriale, socio-economica e/o culturale, dall'esistenza di infrastrutture e di servizi adeguati, ovvero dalla possibilità di operare una soddisfacente integrazione ed articolazione degli stessi sul territorio interessato.

2. Il programma di cui al primo comma dovrà prevedere:

a) quali Comuni Montane possono dar luogo alla fusione di tutti o parte dei Comuni membri o possono essere trasformati in Unioni di Comuni;

b) l'ordine di priorità nell'adozione dei provvedimenti di competenza della Regione;

c) i criteri per l'attribuzione dei contributi regionali di incentivazione delle fusioni e delle unioni dei Comuni.

## Art. 5.

 *Erezione di una frazione in Comune autonomo* 

1. Possono essere eretti in Comune autonomo una o più frazioni territorialmente contigue con una popolazione non inferiore a 10.000 abitanti, che dispongano di mezzi sufficienti per provvedere ai pubblici servizi e siano dislocate in aree fortemente decentrate rispetto al Capoluogo del Comune a cui appartengono, purché la parte residua del Comune, da cui le frazioni si distaccano, conservi anch'essa una popolazione non inferiore a 10.000 abitanti e disponga di mezzi sufficienti per provvedere ai pubblici servizi.

2. L'iniziativa della legge regionale per l'erogazione in Comune autonomo spetta ai soggetti indicati all'art. 40 dello Statuto regionale.

## Art. 6.

 *Procedimento per l'erezione in Comune autonomo di una frazione* 

1. A seguito della presentazione di una proposta di legge, in uno dei modi indicati dall'ultimo comma del precedente art. 5, la Giunta Regionale, sentito il parere del Consiglio Comunale dal quale la frazione viene distaccata, raccoglie i pareri tecnici in ordine alla effettiva disponibilità dei mezzi sufficienti per provvedere ai pubblici servizi da parte della frazione che si intende erigere a Comune autonomo.

2. Dopo l'espletamento delle formalità indicate nel comma precedente, la Giunta Regionale sottopone la proposta di legge a referendum consultivo al fine di assicurare la partecipazione dei cittadini interessati nel procedimento di costituzione del nuovo Comune.

3. Il referendum consultivo è indetto dal Presidente della Giunta Regionale, con proprio decreto, e si effettua mediante votazione in giornata festiva.

4. Il decreto del Presidente della Giunta deve essere emanato almeno trenta giorni prima della votazione.

5. Partecipano al referendum consultivo tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune o dei Comuni interessati per la elezione della Camera dei Deputati.

6. Il referendum consultivo è valido se vi partecipa la maggioranza assoluta dei elettori.

## Art. 7.

 *Aggregazioni di frazioni* 

1. Nel caso di proposta di legge, che prevede il distacco di una frazione da un Comune per essere aggregata ad un altro Comune o la modificazione dei confini comunali, devono essere acquisiti i pareri dei Comuni interessati sotto forma di deliberazione dei rispettivi Consigli comunali.

2. Successivamente all'espletamento delle formalità indicate nel comma precedente, la Giunta Regionale sottopone la proposta di legge a referendum consultivo a cui partecipano i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni interessati.

3. Il referendum si svolge secondo le modalità previste dal precedente art. 6.

## Art. 8.

*Fusione di uno o più Comuni*

1. Due o più Comuni territorialmente contigui, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, possono fondersi tra di loro in un unico Comune o con Comuni di popolazione superiore.

2. Le deliberazioni di proposta di fusione di uno o più Comuni, approvati dai rispettivi Consigli comunali, a maggioranza assoluta, rese esecutive, devono essere trasmesse al Presidente della Giunta Regionale entro trenta giorni dalla data della adozione che ne verifica la rispondenza al programma regionale previsto dall'art. 3.

3. Le deliberazioni di cui al comma precedente devono contenere l'elenco dei Comuni che intendono fondersi in un unico Comune, la delimitazione cartografica dei confini, la denominazione che dovrà assumere il nuovo Comune, nonché le forme di partecipazione e di decentramento che si intendono conferire alle Comunità di origine.

## Art. 9.

*Procedimento legislativo*

1. La proposta per la modifica delle Circosezioni Comunali sottoposte a referendum è valida e potrà avere corso se corrispondente alla volontà espressa dalla maggioranza assoluta dei votanti. In caso contrario si avrà per decaduta e non potrà essere riproposta prima che siano trascorsi cinque anni dalla data della proclamazione dei risultati.

2. La legge regionale istitutiva del nuovo Comune ne stabilisce i confini e la denominazione nonché l'eventuale inserimento nelle Comunità Montane previa verifica dei requisiti previsti dalla legge.

3. In caso di incorporazione, aggregazione e fusione ne determina i confini.

4. La legge istitutiva regionale stabilisce le modalità per la definizione dei rapporti patrimoniali o comunque relativi ai Comuni di nuova istituzione o agli altri casi di cui all'art. 2 della presente legge.

## Art. 10.

*Modificazione della denominazione dei Comuni*

1. I Comuni possono modificare la propria denominazione.

2. L'iniziativa spetta al Consiglio comunale che, con delibera votata dalla maggioranza assoluta degli assegnati, esprimerà le motivazioni che sorreggono la proposta di modifica ed il nuovo nome da assegnare al Comune.

3. La proposta, resa esecutiva dagli organi di controllo, viene trasmessa al Presidente della Giunta Regionale che la sottoporrà a referendum consultivo ai sensi del precedente art. 6 della presente legge.

4. La proposta di modifica sarà ritenuta valida se la maggioranza assoluta dei votanti esprimerà parere favorevole.

5. La nuova denominazione del Comune è statuita con legge regionale, su proposta della Giunta Regionale.

6. Ai fini e per gli effetti delle procedure stabilite nel presente articolo, si intendono validamente assunte le iniziative di modifica già deliberate dai Comuni anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 11.

*Incentivazione per la fusione di due o più Comuni*

Al fine di favorire la fusione di Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti o con popolazione superiore, la Regione Basilicata eroga, per dieci anni successivi alla fusione stessa, oltre ai contributi dello Stato previsti dal 4° e 5° comma dell'art. 11 della legge 8 giugno 1990, n. 142, contributi nella misura che verranno fissati dal programma di cui ai precedenti articoli 3 e 4 della presente legge.

## Art. 12.

*Unioni di Comuni*

1. La Regione promuove le unioni fra Comuni, di cui all'art. 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, secondo l'ordine di priorità previsto dal programma di cui ai precedenti artt. 3 e 4 della presente legge.

2. Le Comunità Montane possono essere trasformate in Unioni di Comuni se i Consigli dei Comuni membri deliberano in tal senso.

3. Alle Unioni di Comuni costituite e alle Comunità Montane trasformate in Unioni di Comuni la Regione attribuisce, secondo il programma di cui ai precedenti artt. 3 e 4, contributi finanziari aggiuntivi in proporzione alla popolazione e all'estensione territoriale, tenuto conto anche del numero e della natura delle funzioni intercomunali attive.

4. Una parte di tali contributi potrà essere assegnata sotto forma di mutui che l'Unione potrà contrarre per la realizzazione di strutture ed infrastrutture e per l'acquisizione di macchine e di procedure per la gestione dei servizi intercomunali.

## Art. 13.

*Istituzione di Municipi*

1. La legge che istituisce nuovi Comuni per effetto della fusione di due Comuni, o sancisce l'incorporazione di uno o più Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti in un altro con popolazione superiore, può determinare anche l'istituzione dei Municipi in sostituzione dei Comuni soppressi, ovvero le forme di partecipazione e di decentramento a tutela della Comunità di origine.

2. Con la stessa legge vengono attribuiti i contributi regionali e le altre misure di sostegno assegnate al nuovo Comune, in virtù del programma regionale di sviluppo.

3. Una quota di tali contributi potrà essere assegnata sotto forma di contributi in conto interessi per l'ammontare di mutui che il nuovo Ente potrà contrarre per la realizzazione di strutture ed infrastrutture per i Municipi e per l'acquisizione di macchine e di procedure per la gestione dei servizi intermunicipali.

4. Il Municipio gestisce nel territorio di competenza i servizi di base e le altre funzioni delegate dal Comune.

5. Lo Statuto del Comune disciplina le modalità di elezione, contestualmente al Consiglio comunale, di un pro-sindaco e due consulenti da parte dei cittadini residenti nel Municipio, nonché i rapporti fra Comune e Municipio e fra Municipi.

## Art. 14.

*Norma finanziaria*

1. L'onere derivante dalla presente legge, valutato in L. 20.000.000 per l'esercizio finanziario 1993, farà carico ad apposito capitolo così denominato:

«Contributi della Regione per la fusione e l'istituzione di nuovi Comuni».

2. Allo stanziamento di cui al comma precedente si provvederà con storno dal cap. 7421 «Fondo per le spese impreviste».

3. Per gli esercizi finanziari successivi al 1993 si provvederà alla quantificazione dell'occorrenza spesa con le leggi di bilancio.

4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1993 è introdotta la seguente variazione di competenza e di cassa:

*In aumento:*

Cap. 175 (così modificato): Contributi della Regione	Lire
per la fusione e l'istituzione di nuovi Comuni .....	20.000.000
Cap. 7421 - Fondo per le spese impreviste .....	20.000.000

## Art. 15.

*Abrogazione di norme*

Le leggi regionali del 28 luglio 1972, n. 5 e del 6 novembre 1979, n. 42 sono abrogate.

## Art. 16.

*Pubblicazione della legge*

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, 26 luglio 1993

BOCCIA

93R0902

---

**RETTIFICHE**

---

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

---

**AVVISI DI RETTIFICA**

---

Comunicato relativo alla legge regionale della Valle d'Aosta 29 maggio 1992, n. 16, recante: «**Modificazioni ed integrazioni alle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico del personale della Regione. Approvazione delle nuove tabelle organiche dei posti e del personale dell'Amministrazione regionale**». (Legge regionale pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 23 del 30 maggio 1992 e ripubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 3ª serie speciale - n. 36 del 19 settembre 1992).

A seguito dell'errata-corrige pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 53 del 14 dicembre 1993, il testo dell'art. 2 della legge regionale citata in epigrafe deve essere sostituito dal seguente:

«Art. 2.

*Segreterie particolari*

1. Il comma uno dell'art. 7 della legge regionale 27 dicembre 1979, n. 79, recante disciplina delle segreterie particolari, è così sostituito: **Al personale estraneo all'amministrazione incaricato di svolgere i compiti connessi alle segreterie particolari degli amministratori è corrisposto un compenso forfetario pari allo stipendio iniziale comprensivo di ogni assegno spettante al personale di ruolo appartenente alla qualifica vice dirigenziale. L'incarico di segretario particolare è incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro pubblico o privato retribuito, salvo quanto previsto dall'art. 5 e dal presente articolo, nonché con concomitanti incarichi di studio e consulenza.**

93R1156

---

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*  
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

---

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

## ABRUZZO

- ◆ **CHIETI**  
Libreria PIROLA MAGGIOLI  
di De Luca  
Via A. Moro, 21
- ◆ **PESCARA**  
Libreria COSTANTINI  
Corso V. Emanuele, 146  
Libreria dell'UNIVERSITA'  
di Ludis Carnacchia  
via Galvani, angolo via Gransci

## BASILICATA

- ◆ **MATERA**  
Carilibreria  
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA  
Via delle Becherie, 69
- ◆ **POTENZA**  
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA  
Via Pratona

## CALABRIA

- ◆ **CATANZARO**  
Libreria G. MAURO  
Corso Mazzini, 89
- ◆ **COSENZA**  
Libreria DOMUS  
Via Monte Santo
- ◆ **PALMI** (Reggio Calabria)  
Libreria BARONE PASQUALE  
Via Roma, 21
- ◆ **REGGIO CALABRIA**  
Libreria PIROLA MAGGIOLI  
di Fiorilli E.  
Via Succi, 23
- ◆ **SOVERATO** (Catanzaro)  
Rivendita generi Monopolo  
LEOPOLDO MICO  
Corso Umberto, 144

## CAMPANIA

- ◆ **ANAGNI** (Basilico)  
Libreria AMATO ANTONIO  
Via dei Goki, 4
- ◆ **AVELLINO**  
Libreria CESA  
Via G. Neppi, 47
- ◆ **BENEVENTO**  
Libreria MASONI NICOLA  
Viale dei Torioni, 71
- ◆ **CASERTA**  
Libreria CROCE  
Piazza Dante
- ◆ **CAVA DEI TIRRENI** (Salerno)  
Libreria RONDINELLA  
Corso Umberto I, 253
- ◆ **FROSINONE** (Napoli)  
Libreria MATTEA
- ◆ **NOCERA INFERIORE** (Salerno)  
Libreria CRISCIUOLO  
Traversa Bolzano ang. via S. Matteo, 51
- ◆ **SALERNO**  
Libreria ATHENA S.a.s.  
Piazza S. Francesco, 66

## EMILIA-ROMAGNA

- ◆ **ARGENTA** (Ferrara)  
S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.  
Via Matteotti, 36/B
- ◆ **FORLÌ**  
Libreria CAPPELLI  
Libreria MODERNA, 54  
Corso della Repubblica  
Corso A. Diaz, 2/F
- ◆ **MODENA**  
Libreria LA GOLIARDICA  
Via Emilia Centro, 210
- ◆ **PARMA**  
Libreria FIACCADORI  
Via al Duomo
- ◆ **PIACENZA**  
Tip. DEL MAINO  
Via IV Novembre, 160
- ◆ **REGGIO EMILIA**  
Carilibreria MODERNA - S.c. a.r.l.  
Via Farni, 1/M
- ◆ **RIMINI** (Forlì)  
Libreria DEL PROFESSIONISTA  
di Giorgi Egido  
Via XXII Giugno, 3

## FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◆ **GORIZIA**  
Libreria ANTONINI  
Via Mazzini, 16
- ◆ **PORDENONE**  
Libreria MINERVA  
Piazza XX Settembre
- ◆ **TREVISO**  
Libreria ITALO SVEVO  
Corso Italia, 9/F
- ◆ **UDINE**  
Libreria TERESTE S.a.s.  
Piazza della Borsa, 15

- ◆ **UDINE**  
Carilibreria UNIVERSITAS  
Via Prachiuso, 19  
Libreria BENEDETTI  
Via Marcolocchico, 13  
Libreria TARANTOLA  
Via V. Veneto, 20

## LAZIO

- ◆ **APRILIA** (Latina)  
Ed. BATTAGLIA GIORGIA  
Via Mascagni
- ◆ **FROSINONE**  
Carilibreria LE MUSE  
Via Meritima, 15
- ◆ **LATINA**  
Libreria LA FIORENSE  
Viale dello Stato, 28/30
- ◆ **LAVINIO** (Roma)  
Edicola di CIANFANELLI A. & C.  
Piazza del Consolato, 7
- ◆ **RIETI**  
Libreria CENTRALE  
Piazza V. Emanuele, 8
- ◆ **ROMA**  
Libreria DEI CONGRESSI  
Viale Civiltà del Lavoro, 124  
L.E.G. - Libreria Economica Giuridico  
Via Santa Maria Maddalena, 121  
Carilibreria ONDRATI AUGUSTO  
Via Raffaele Garofalo, 33  
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA  
c/o Chiosco Pirella di Roma  
Piazzale Clodio
- ◆ **SORA** (Frosinone)  
Libreria DI MICCO UMBERTO  
Via E. Zincone, 28
- ◆ **TIVOLI** (Roma)  
Carilibreria MANNELLI  
di Rosarita Sabatini  
Viale Mennelli, 10
- ◆ **TUSCANIA** (Viterbo)  
Carilibreria MANGINI DULIO  
Viale Trieste
- ◆ **VITERBO**  
Libreria "AR" di Mesi Rossana e C.  
Palazzo Ulivo Finanziari  
Località Pietrare

## LIGURIA

- ◆ **IMPERIA**  
Libreria ORLICH  
Via Amendola, 25
- ◆ **LA SPEZIA**  
Libreria CENTRALE  
Via Collè, 5
- ◆ **SAVONA**  
Libreria IL LEGGIO  
Via Monemotta, 36/R

## LOMBARDIA

- ◆ **ARESE** (Milano)  
Carilibreria GRAN PARADISO  
Via Vatera, 23
- ◆ **BERGAMO**  
Libreria LORENZELLI  
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◆ **BRESCIA**  
Libreria QUERINIANA  
Via Trieste, 13
- ◆ **COMO**  
Libreria NANI  
Via Cairoli, 14
- ◆ **CREMONA**  
Libreria DEL CONVEGNO  
Corso Campi, 72
- ◆ **MANTOVA**  
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI  
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.  
Corso Umberto I, 32
- ◆ **RAVIA**  
GARANZI Libreria internazionale  
Palazzo Università
- ◆ **LIBERIA TICINUM**  
Corso Mazzini, 21/C
- ◆ **SONDRIO**  
Libreria ALESSO  
Via dei Cami, 14
- ◆ **VARESE**  
Librerie PIROLA  
di Albuzzi, 8  
Libreria PONTIGGIA e C.  
Corso Moro, 3

## MARCHE

- ◆ **ANCONA**  
Libreria FOGOLA  
Piazza Cavour, 4/5

- ◆ **ASCOLI PIENO**  
Libreria MASSIMI  
Corso V. Emanuele, 23
- ◆ **LIBERIA PROPERI**  
Corso Mazzini, 188
- ◆ **MACERATA**  
Libreria SANTUCCI ROSINA  
Piazza Annessione, 1
- ◆ **LIBERIA TOMASSETTI**  
Corso della Repubblica, 11
- ◆ **PESARO**  
LA TECNOGRAFICA  
di Mattioli Giuseppe  
Via Mameli, 60/2

## MOLISE

- ◆ **CAMPOBASSO**  
Libreria DI EM.
- ◆ **ISERNI**  
Libreria PATRIARCA  
Corso Garibaldi, 115

## PIEMONTE

- ◆ **ALESSANDRIA**  
Libreria BERTOLOTTI  
Corso Roma, 122
- ◆ **AREZZO**  
Libreria BOFFI  
Via dei Martiri, 31
- ◆ **ALBA** (Cuneo)  
Casa Editrice ICAP  
Via Vittorio Emanuele, 10
- ◆ **ASTI**  
Libreria BORELLI TRE RE  
Corso Alfieri, 364
- ◆ **BIELLA** (Vercelli)  
Libreria GIOVANNACCI  
Via Italia, 6
- ◆ **CUNEO**  
Casa Editrice ICAP  
Piazza D. Galimberti, 10
- ◆ **TORINO**  
Casa Editrice ICAP  
Via Monforte di Pietà, 20

## PUGLIA

- ◆ **ALTAMURA** (Bari)  
JOLLY CART di Lorusso A. & C.  
Corso V. Emanuele, 85
- ◆ **BARI**  
Libreria FRATELLI LATERZA  
Via Crisostomo, 16
- ◆ **BRINDISI**  
Libreria PIAZZO  
Piazza Vittoria, 4
- ◆ **CORATO** (Bari)  
Libreria GIUSEPPE GALISE  
Piazza G. Matteotti, 9
- ◆ **FOGGIA**  
Libreria PATERNO  
Portici Via Dante, 21
- ◆ **LECCE**  
Libreria MILELLA  
di Lecce Spazio Vivo  
Via M. Di Piero, 28
- ◆ **MANFREDONIA** (Foggia)  
IL PAPIRO - Rivendita giornali  
Corso Manfredo, 126
- ◆ **LIBERIA FUMAROLA**  
Libreria Italia, 229

## SARDEGNA

- ◆ **ALGERO** (Sassari)  
Libreria LOGRANO  
Via Sassari, 65
- ◆ **CAGLIARI**  
Libreria DESSI  
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◆ **NUORO**  
Libreria DELLE PROFESSIONI  
Via Manzoni, 45/47
- ◆ **ORISTANO**  
Libreria SANNA GIUSEPPE  
Via del Ricovero, 70
- ◆ **SASSARI**  
MESSAGGERIE SARDE  
Piazza Castello, 10

## SICILIA

- ◆ **CALTANISSETTA**  
Libreria SCIASCIA  
Corso Umberto I, 36
- ◆ **CATANIA**  
ENRICO ARLA  
Rappresentanze editoriali  
Via V. Emanuele, 52
- ◆ **LIBERIA GARGIULO**  
Via F. Riso, 59/58
- ◆ **LIBERIA PACHIA**  
Via Etna, 393/395

- ◆ **ENNA**  
Libreria BUSCEMI G. B.  
Piazza V. Emanuele
- ◆ **PAVARA** (Agrigento)  
Carilibreria MILIOTO ANTONINO  
Via Roma, 60
- ◆ **MESSINA**  
Libreria PIROLA  
Corso Cavour, 47
- ◆ **PALERMO**  
Libreria FLACCOVIO DARIO  
Via Ausonia, 70/74
- ◆ **LIBERIA FLACCOVIO LICAF**  
Piazza Don Bosco, 3
- ◆ **LIBERIA FLACCOVIO S.F.**  
Piazza V. E. Oriando, 15/16
- ◆ **RAGUSA**  
Libreria E. GIULIO  
Via IV Novembre, 39
- ◆ **SIRACUSA**  
Libreria CASA DEL LIBRO  
Via Alessandria, 22
- ◆ **TRAPANI**  
Libreria LO BUE  
Via Casario Corriere, 8

## TOSCANA

- ◆ **LIBERIA PELLEGRINI**  
Via LAVOR.
- ◆ **FIRENZE**  
Libreria MARZOCCO  
Via de' Martelli, 22 R
- ◆ **GROSSETO**  
Libreria SIGNORELLI  
Corso Carducci, 9
- ◆ **LIVORNO**  
Libreria AMEDEO NUOVA  
di Quilici Irma & C. S.n.c.  
Corso Amedeo, 23/27
- ◆ **LUCCA**  
Editrice BARONI  
di De Mori Rosa s.a.s.  
Via S. Pioamo, 45/47
- ◆ **LIBERIA Prof. SESTANTE**  
Via Montanara, 9
- ◆ **MASSA**  
BESTIONE LIBRERIE  
Piazza Garibaldi, 8
- ◆ **PIBA**  
Libreria VALLERINI  
Via del Mite, 13
- ◆ **PISTOIA**  
Libreria TURELLI  
Via Macaloti, 37
- ◆ **SIENA**  
Libreria TICCI  
Via delle Terme, 5/7

## TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◆ **BOLZANO**  
Libreria EUROPA  
Corso Italia, 6
- ◆ **TRENTO**  
Libreria DISERTORI  
Via Diaz, 11

## UMBRIA

- ◆ **PERUGIA** (Perugia)  
Libreria LUNA di Verrì e Bibi s.n.c.  
Via Gramsci, 4
- ◆ **PERUGIA**  
Libreria SIMONELLI  
Corso Vannucci, 82
- ◆ **TERNI**  
Libreria ALTEROCCA  
Corso Tacito, 29

## VENETO

- ◆ **PADOVA**  
Libreria DRAGHI - RANDI  
Via Cavour, 17
- ◆ **ROVERETO**  
Libreria PAVANELLO  
Piazza V. Emanuele, 2
- ◆ **TREVISO**  
Libreria CANOVA  
Via Calmagliore, 31
- ◆ **VENEZIA**  
Libreria GOLDONI  
San Marco 472/43
- ◆ **CALTEGOTTA**  
Libreria GHELFI & BARBATO  
Via Mazzini, 21
- ◆ **LIBERIA GURIGUICIA**  
Via della Costa, 5
- ◆ **VENEZIA**  
Libreria LA PAGLIA  
Corso A. Palladio, 41/43

## MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:  
**BARI**, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - **BOLOGNA**, Libreria Coruli, piazza dei Tribunali, 5/F - **FIRENZE**, Libreria Pirola (Eburia S.a.s.), via Cavour, 46/r - **GENOVA**, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - **MILANO**, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - **NAPOLI**, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - **PALERMO**, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - **ROMA**, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - **TORINO**, Cartiere Millani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 397001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994  
 i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994*

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

*Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili*

<p><b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 357.000</li> <li>- semestrale . . . . . L. 195.500</li> </ul> <p><b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 65.500</li> <li>- semestrale . . . . . L. 46.000</li> </ul> <p><b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 200.000</li> <li>- semestrale . . . . . L. 109.000</li> </ul>	<p><b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 65.000</li> <li>- semestrale . . . . . L. 45.500</li> </ul> <p><b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 199.500</li> <li>- semestrale . . . . . L. 108.500</li> </ul> <p><b>Tipo F</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale . . . . . L. 687.000</li> <li>- semestrale . . . . . L. 379.000</li> </ul>
--	--

*Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materia 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale . . . . .	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami» . . . . .	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L. 1.400

#### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . .	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L. 1.400

#### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . .	L. 61.000
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . .	L. 7.350

#### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate . . . . .	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna . . . . .	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive . . . . .	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata . . . . .	L. 4.000

*N.B. - Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. - Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%*

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . .	L. 336.000
Abbonamento semestrale . . . . .	L. 265.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . .	L. 1.450

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

*L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 397001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.*

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**  
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



\* 4 1 1 3 0 0 0 9 0 9 4 \*

L. 5.200